

**349.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI**

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAG.                                                   |                                                                                      | PAG.                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22425                                                  | ANIASI . . . . .                                                                     | 22555                                                         |
| <b>Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa</b> . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22426                                                  | ARMELLA . . . . .                                                                    | 22443, 22540                                                  |
| <b>Disegni di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | BAGHINO . . . . .                                                                    | 22477                                                         |
| (Approvazione in Commissione) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22471                                                  | BARBERA, <i>Relatore per la maggioranza</i>                                          | 22450                                                         |
| (Trasmissione dal Senato) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22425                                                  |                                                                                      | 22490, 22494, 22542, 22544                                    |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | BATTAGLIA . . . . .                                                                  | 22486, 22545                                                  |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405) . . . . . | 22432                                                  | BOFFARDI INES . . . . .                                                              | 22522, 22548                                                  |
| <b>PRESIDENTE</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22432, 22434, 22450, 22490, 22494, 22507, 22512, 22544 | BOLLATI . . . . .                                                                    | 22480                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | BONINO EMMA . . . . .                                                                | 22517, 22518, 22527, 22535, 22544, 22554                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> | 22496, 22544, 22554                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | BROCCA . . . . .                                                                     | 22442                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | CERQUETTI . . . . .                                                                  | 22558                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | COSTA . . . . .                                                                      | 22554                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | GASCO . . . . .                                                                      | 22485, 22512, 22554                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | GORLA MASSIMO . . . . .                                                              | 22440                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | IOZZELLI . . . . .                                                                   | 22483                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | LABRIOLA . . . . .                                                                   | 22474, 22540                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | LA LOGGIA . . . . .                                                                  | 22432                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA . . .                                                  | 22556                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | MANCINI VINCENZO . . . . .                                                           | 22484, 22512                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | MELLINI . . . . .                                                                    | 22445, 22462, 22496, 22502, 22513, 22531, 22535, 22543, 22544 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | MEUCCI . . . . .                                                                     | 22554                                                         |

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

|                                               | PAG.                |                                                                                                 | PAG.         |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PAZZAGLIA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . | 22490               | ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . .                       | 22426, 22430 |
| 22506, 22517, 22541, 22544, 22556             |                     |                                                                                                 |              |
| SCOVACRICCHI . . . . .                        | 22445, 22482, 22558 |                                                                                                 |              |
| VERNOLA . . . . .                             | 22554, 22558        | <b>Commissione parlamentare (Nomina)</b> . .                                                    | 22425        |
| <b>Proposte di legge:</b>                     |                     | <b>Corte dei conti (Trasmissione di documento)</b> . . . . .                                    | 22425        |
| (Annunzio) . . . . .                          | 22425               | <b>Votazioni segrete</b> 22498, 22502, 22507, 22513, 22519<br>22523, 22527, 22531, 22536, 22549 |              |
| (Approvazione in Commissione) . . .           | 22471               |                                                                                                 |              |
| (Trasmissione dal Senato) . . . . .           | 22425               | <b>Votazione segreta di un disegno di legge</b>                                                 | 22558        |
| <b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .    | 22562               |                                                                                                 |              |
| <b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>          |                     | <b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .                                       | 22562        |
| PRESIDENTE . . . . .                          | 22426, 22429        | <b>Ritiro e trasformazione di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . .                   | 22566        |
| ANDREONI . . . . .                            | 22431               |                                                                                                 |              |
| BORRI . . . . .                               | 22428               |                                                                                                 |              |

**La seduta comincia alle 16.**

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 ottobre 1978.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Cristofori è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

FANTACI: « Modifica della misura della indennità di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (2473);

STEGAGNINI ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in favore degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia di cui è previsto il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978 » (2474).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri: « Riordinamento dell'Ente teatrale italia-

no » (già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato da quel Consesso) (2195-B);

« Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali » (approvato da quel Consesso) (2475);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (approvato da quel Consesso) (2476).

Saranno stampati e distribuiti.

**Nomina  
di una Commissione parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE, prevista dalla legge 3 ottobre 1977, n. 863, i deputati: Bassi, Bellocchio, Bernini Bruno, Carandini, Covelli, Gargano Mario, La Loggia, Moro Dino, Orsini Gianfranco, Scalia e Scovacricchi.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestio-

ne finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana, per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 (doc. XV, n. 103/1975-1976-1977).

Il documento sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa:

« Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo » (2424) (*con parere della II, della IV, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Andrea Borri, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere — premesso: che in attuazione alla direttiva CEE 268 del 1975, la legge 10 maggio 1976, n. 352 ha disposto provvidenze a favore della agricoltura di montagna e di altre zone svantaggiate, allo scopo di contribuire a mantenere, in tali zone, un adeguato livello di popolazione ed a salvaguardare le risorse naturali esistenti; che il sistema di aiuti e di incentivi previsto dalla citata legge non ha a tutto oggi trovato applicazione per l'inattività delle regioni, cui spettava di darne attuazione con propri strumenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa; che ciò ha comportato la mancata erogazione di oltre cento miliardi in un settore di particolare rilevanza sociale ed economica per

la nostra comunità nazionale — quali siano i motivi che hanno determinato l'inattività delle regioni nell'applicazione della citata legge dello Stato e — in considerazione delle gravi conseguenze negative connesse con il perdurare della mancata utilizzazione di stanziamenti CEE rispondenti alle richieste avanzate proprio dal nostro paese in sede comunitaria — se ritenga di dar corso alla procedura per esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 della legge citata » (3-01762).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

**ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Come è noto, le direttive comunitarie socio-strutturali numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale con la legge 9 maggio 1975, n. 153, mentre il recepimento della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975, sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, è avvenuto con la legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le stesse leggi hanno riconosciuto alle regioni e alle province autonome la potestà di regolare, rispettivamente, entro due anni ed entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, l'attuazione delle citate direttive per adattare alle esigenze dei singoli territori regionali; potestà, per altro, già esercitata dalla quasi totalità delle regioni.

Tale processo di adeguamento, nonché la complessità e la laboriosità delle procedure, dovute essenzialmente all'affermazione, all'interno del nostro ordinamento giuridico, di principi, come quello della selettività, che costituivano un'assoluta novità rispetto alle politiche agrarie del passato, non potevano non incidere sui tempi dei relativi atti amministrativi di concessione delle previste provvidenze comunitarie.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha svolto con la dovuta tempestività tutti gli adempimenti preliminari di sua competenza, sia sul piano comunitario, sia

su quello nazionale, assicurando ogni utile collaborazione alle regioni per la più rapida applicazione della nuova normativa comunitaria.

Sono stati, inoltre, ripartiti, secondo le modalità previste dalle due leggi, i fondi destinati agli interventi socio-strutturali fino all'anno in corso. Il Ministero non ha mancato altresì di rivolgere alle regioni le più pressanti sollecitazioni per l'immediato utilizzo delle predette disponibilità finanziarie, proprio nell'intento di usufruire dei rimborsi comunitari nel più breve tempo possibile.

A questo proposito, informo gli onorevoli interroganti che il Ministero, sulla base delle comunicazioni dei pagamenti effettuati dalla regione Lombardia in materia di ammodernamento e potenziamento delle aziende agricole, ha potuto chiedere, secondo le modalità previste dalla decisione della Commissione CEE n. 74/581 del 16 ottobre 1974, il rimborso della somma di lire 144.469.950 sulle spese, per lire 557.879.915, sostenute da quella regione nel settore della contabilità aziendale relativamente agli anni 1975 e 1976.

È stata inoltre presentata recentemente un'altra domanda di rimborso della somma di lire 31.404.805 sugli aiuti di avviamento pari a lire 125.619.220, concessi, per l'anno 1977, sempre alla regione Lombardia a favore di associazioni di assistenza interaziendale, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva n. 159/72.

Per quanto riguarda, in particolare, la direttiva n. 268 del 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, aggiungo che il Ministero ha potuto presentare ulteriori domande di rimborso per spese effettuate dalle province autonome di Bolzano e Trento, concernenti, rispettivamente, investimenti collettivi e sistemazioni ad attrezzature di pascoli ed alpeggi per complessive lire 230.430.600, cui corrisponde un rimborso di lire 57.607.650, nonché indennità compensative per lire 959.764.000, con un corrispondente rimborso di lire 249.050.900.

Sulla base degli impegni già assunti dalle regioni e province autonome nel quadro degli interventi rientranti nel cam-

po dell'applicazione delle quattro direttive comunitarie, è facile prevedere che, entro il prescritto termine del 30 giugno 1979, una somma considerevole potrà essere rendicontata alla Comunità economica europea per il rimborso.

Al riguardo va tenuto presente che, per poter beneficiare della partecipazione finanziaria della sezione orientamento del FEOGA, le domande di rimborso debbono essere presentate alla Commissione della CEE, come ho già accennato, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle spese effettuate nell'anno precedente.

È appena il caso di rammentare che per spese effettuate non possono intendersi che quelle materialmente pagate, e non già quelle soltanto impegnate o liquidate e che, di conseguenza, la presentazione delle relative domande di rimborso è subordinata alla dimostrazione da parte delle competenti autorità regionali dei pagamenti effettuati nei diversi settori di intervento, rientranti nella sfera di applicazione delle direttive comunitarie di cui si tratta.

In realtà, le direttive comunitarie si sono rivelate non aderenti alla multiforme realtà delle aziende agricole italiane, mentre esigui sono i mezzi finanziari messi a disposizione.

Da qui l'esigenza di una radicale revisione delle direttive stesse, per renderle più incisive e adattabili anche alla nostra agricoltura. Tale esigenza è stata avvertita dallo stesso esecutivo comunitario che a tal fine ha già presentato due serie di proposte, in cui figurano rimaneggiamenti di taluni testi esistenti, nonché nuove azioni.

Le proposte della Commissione riguardano: per quanto attiene alla direttiva n. 159, la rimozione, sia pure a determinate condizioni, del termine del 31 dicembre 1977 per la concessione da parte degli Stati nazionali degli aiuti transitori alle aziende che non possono raggiungere il reddito comparabile; per la direttiva n. 160, l'aumento e l'imputabilità al FEOGA del premio di apporto strutturale, nonché l'indennità di prepensionamento; per la direttiva n. 268, la modifica nel Mezzo-

giorno del livello minimo di superficie utile per le aziende beneficiarie dell'indennità compensativa; della quota di rimborso per le spese imputabili relative al regime di incoraggiamento a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo; della partecipazione della Comunità per le spese relative ad investimenti collettivi per miglioramenti dei pascoli, nonché un ulteriore aumento, per l'Italia e l'Irlanda, della quota di rimborso per le spese imputabili all'indennità compensativa.

Le nuove azioni proposte dalla Commissione riguardano la formazione e l'utilizzazione di divulgatori agricoli, una serie di operazioni in materia di riconversione delle produzioni vitivinicole, un'azione comune forestale in alcune zone aride mediterranee della Comunità, nonché un programma coordinato di ricerca agricola.

In sostanza, con tali proposte la Commissione intende riaffermare la necessità che la politica delle strutture tenga in maggior conto le disparità esistenti in questo campo nella Comunità, e che vengano conseguentemente destinati più consistenti mezzi finanziari verso regioni, come quelle mediterranee, nelle quali il concorso della Comunità è indispensabile per rimuovere le difficoltà che ostacolano il miglioramento della produttività.

Il problema della revisione delle direttive comunitarie, che si inquadra nel più ampio contesto della riorganizzazione di tutta la politica comunitaria, è stato a sua volta già da tempo affrontato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ha formato oggetto di riunioni, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, a seguito delle quali sono state pure già avanzate proposte di modifica presso le competenti istanze comunitarie ad integrazione di quelle della Commissione.

Le proposte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardano: per quanto attiene alla direttiva n. 159, una diversa articolazione della tipologia aziendale, ai fini della concessione di aiuti agli investimenti per il piano di sviluppo aziendale, ai fini degli investimenti di carattere

turistico e artigianale, nonché ai fini della concessione del premio di orientamento per la zootecnia e della concessione dell'aiuto alla contabilità; la partecipazione finanziaria della comunità; le conduzioni associate e le cooperative di conduzione; i piani di sviluppo internazionali. Per quanto riguarda la direttiva n. 160, l'aumento e l'imputabilità al FEOGA del premio di apporto strutturale e l'aumento dell'indennità per la cessione. Per quel che concerne la direttiva n. 268, principalmente l'ammontare dell'indennità compensativa.

Oltre alle anzidette modifiche di alcuni meccanismi di attuazione delle norme comunitarie, il Ministero ha proposto anche modifiche delle leggi nazionali, intese principalmente a consentire l'utilizzazione dei fondi disponibili ed assegnati nell'ambito delle finalità delle leggi n. 153 e n. 352, nonché di fondi nazionali e regionali ad incremento di quelli recati dalle citate leggi.

Ciò soprattutto allo scopo di ovviare alla sproporzione tra le finalità delle direttive comunitarie e i mezzi finanziari disponibili, sproporzione che si è appunto riflessa negativamente sugli atteggiamenti regionali e sui tempi di applicazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Borri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BORRI.** Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la risposta molto dettagliata che ha dato alla mia interrogazione. Tale risposta si riferisce a tutte le direttive CEE, mentre la mia interrogazione si limitava soltanto a chiedere spiegazioni sulla situazione di mancata attuazione della direttiva n. 268.

È indubbio — e anche dalla risposta del sottosegretario questo fatto emerge — che ci troviamo di fronte a dei gravi ritardi nell'applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352, con cui è stata data attuazione alla suddetta direttiva CEE n. 268. Questo è dovuto, spesso, alla carenza di iniziativa e alla scarsa attenzione per l'attuazione della direttiva da parte delle regioni; in qualche caso, come in

Emilia, al mancato parere di conformità da parte degli organi della CEE, e in qualche altro caso, come in Toscana al fatto che la legge regionale è conforme alle direttive, ma gli strumenti applicativi amministrativi appaiono, quanto meno, in contrasto con le direttive, quindi si corre il rischio di una paralisi nell'applicazione.

Ci troviamo dunque di fronte, da un lato, all'atteggiamento di inattività delle regioni e, dall'altro, al tentativo di dare applicazioni discordanti e distorte delle direttive comunitarie, almeno per quanto attiene alla direttiva n. 268.

Ritengo che questa situazione debba essere valutata in tutta la sua gravità, perché l'attuazione della direttiva n. 268 non comporta adozione di procedure nuove e complesse: possono essere utilizzate le strutture esistenti. Questa situazione è grave perché non può che ripercuotersi negativamente sui rapporti con i *partners* della CEE e con gli organismi comunitari. Indubbiamente non può giovare alla credibilità del nostro paese, dal momento che proprio l'Italia si è fatta promotrice di questa direttiva che avrebbe dovuto venire incontro a nostre necessità peculiari.

Va sottolineato che un comportamento di questo genere accentua quello scarto esistente tra le ricorrenti affermazioni di principio in materia di programmazione, di coordinamento, e la capacità di compiere alcuni passi concreti in questa direzione.

Gli interventi in agricoltura, previsti dalle direttive comunitarie, dovrebbero costituire un punto di riferimento per un coordinamento razionale non solo fra i diversi livelli di programmazione, ma anche fra il settore agricolo e i settori extra-agricoli. In particolare, la quarta direttiva, certo non in grado da sola di risolvere i problemi delle zone montane svantaggiate, era stata emanata in una logica più generale che trascende lo stesso campo agricolo; cioè il tentativo di dare un contributo per mantenere nelle zone svantaggiate un livello minimo di popolazione e salvaguardare un patrimonio di risorse naturali esistenti.

Tutti gli interventi che nel nostro paese si progettano in materia di tutela dell'ambiente e di idraulica forestale sono superflui, se non poggiano su una azione volta al mantenimento della presenza umana in misura sufficiente in queste zone svantaggiate. Questa direttiva è importante per il nostro paese proprio perché agisce in tale direzione.

Concordo con il sottosegretario che la direttiva non è sufficiente certo a risolvere questi problemi, ma comunque rappresenta per il nostro paese un'occasione per dimostrare la nostra capacità di incamminarci con coerenza verso una seria programmazione. Pertanto, mentre mi dichiaro soddisfatto per la risposta esauriente del sottosegretario, non posso certo dichiararmi soddisfatto per la situazione emersa dalla stessa risposta.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Andreoni, Fusaro, Meucci, Borruoso, Cuminetti, Mora Giampaolo, Pennacchini, Tantalo, Bambi, Belussi Ernesta, Bonalumi, Bortolani, Bosco, Brocca, Buro Maria Luigia, Cabras, Campagnoli, Cappelletti, Carlotto, Caruso Ignazio, Casadei Amelia, Casati, Castellucci, Cattanei, Cavigliasso Paola, Ciccardini, Citaristi, Citterio, Di Giannantonio, Drago, Ferrari Silvestro, Fioret, Forni, Galli, Garzia, Gasco, Gaspari, Giuliani, Gottardo, Grassi Bertazzi, La Penna, Stegagnini, Lattanzio, Lobianco, Malvestio, Maroli Fiorenzo, Marzotto Caotorta, Micheli Filippo, Molè, Moro Paolo Enrico, Napoli, Nucci, Orsini Bruno, Orsini Gianfranco, Pavone, Pellizzari, Peronne, Pisoni, Presutti, Pucci, Quarenghi Vittoria, Quietì, Revelli, Rosini, Rubbi Emilio, Fusso Rerdinando, Sanese, Sangalli, Santuz, Savino, Segni, Silvestri, Sobrero, Stella, Tedeschi, Urso Giacinto, Urso Salvatore, Usellini, Zambon, Zoppi, Zoso e Zuech, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e del commercio con l'estero, « per conoscere se il Governo intenda dichiarare alla prossima riunione del Consiglio dei ministri CEE la propria volontà di adeguare sostanzialmente il tasso della lira verde all'effettivo tasso di

svalutazione della lira. Gli interroganti ritengono infatti che la proposta di un adeguamento contenuto nella misura del 5 per cento di cui alle notizie ufficiali della stampa, sia del tutto inconsistente e priva di reale efficacia per un rilancio del settore agricolo. Il mancato adeguamento della lira verde all'effettivo tasso di svalutazione della lira si traduce in una ingiusta penalizzazione dei coltivatori facendo gravare eccessivamente su di essi il peso della inflazione ed incentivando l'atteggiamento verso l'ulteriore abbandono specie da parte dei giovani coltivatori rimasti in numero esiguo nel settore agricolo. Gli interroganti osservano altresì che la persistenza di pesanti importi compensativi monetari provoca una inaccettabile compressione dei prezzi alla produzione in alcuni fondamentali settori e la diminuzione del tasso di autoapprovvigionamento in importanti comparti alimentari, determinando l'appesantimento della bilancia agricola alimentare con conseguente maggior esborso di valuta e, in ultima analisi, con una spinta inflazionistica superiore a quella che può derivare dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli» (3-02734).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

*ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come è certamente noto agli onorevoli interroganti, il rapporto tra unità di conto e lira verde è stato man mano modificato in relazione al progressivo deprezzamento della nostra moneta e, anche se tali modifiche non sono state allineate con l'effettivo deprezzamento registrato dalla lira italiana, la differenza è stata compensata con l'adozione degli importi compensativi monetari.

Sarà altresì noto che, nella riunione dell'8-12 maggio 1978 del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE, è stata accettata la proposta italiana di una svalutazione della lira verde del 5 per cento.

Tenuto conto che nel mese di febbraio 1978 si è avuta una svalutazione del 6 per cento, ne consegue che, dall'inizio dell'anno ad oggi, la lira verde è stata svalutata complessivamente del 12 per cento, corrispondente a ben 14 punti circa, in misura, cioè, quasi equivalente al tasso di svalutazione, che è dell'ordine di circa il 12-13 per cento.

Con queste due svalutazioni il nuovo tasso è di lire 1.154 per unità di conto, tasso che, pur non soddisfacendo completamente i produttori agricoli, è tale da andare incontro ragionevolmente alle loro esigenze.

In merito alla richiesta di un adeguamento della lira verde in misura tale da neutralizzare completamente il divario tra tasso agricolo e tasso commerciale, allo scopo di eliminare gli importi compensativi monetari, si deve osservare che un tasso verde più elevato comporterebbe un generalizzato aumento del livello dei prezzi e, quindi, maggiore preoccupazione circa l'aumento della tensione inflazionistica. In proposito, è bene rammentare che la «lira verde» viene utilizzata quale parametro dei «prezzi unici agricoli» e, quindi, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di entrata, dei prezzi di intervento, dei prelievi, delle restituzioni, dei premi, eccetera.

È comunque da tener presente che, in conseguenza degli ultimi adeguamenti del tasso verde, e quindi della diminuzione dello scarto tra il tasso di cambio della lira rilevato sui mercati e il suo tasso verde, la misura degli importi compensativi è discesa di 13,9 punti e precisamente di 7,9 a febbraio e di 6 a maggio.

Per altro, poiché dal mese di maggio ad oggi si è avuta una ulteriore perdita del valore della lira e conseguentemente un aumento del predetto scarto, la misura degli importi compensativi è risalita di 4 punti.

Comunque, il problema del mantenimento o meno degli importi compensativi non sembra possa essere considerato a sé stante, essendo da valutare in un contesto globale di politica economica atta ad incentivare il miglioramento delle



strutture agricole, in modo da rendere, in un disegno a breve termine, la nostra agricoltura maggiormente autosufficiente.

Nell'attuale situazione economica, il mantenimento degli importi compensativi consente, con lo sforzo finanziario di tutti i paesi della CEE, una compressione dei prezzi al consumo in un paese come l'Italia importatore netto di derrate alimentari, ed asseconda, perciò, il perseguimento di una politica antinflazionistica motivata da considerazioni di ordine interno e dal rispetto degli impegni assunti in sede internazionale con il Fondo monetario e con la stessa Comunità economica europea.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Andreoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ANDREONI.** Ringrazio il sottosegretario per la risposta, ma mi permetto di dichiararmi insoddisfatto per il contenuto della stessa ed anche per il ritardo con cui essa è stata data, frutto di una certa lungaggine burocratica. L'interrogazione, sottoscritta da ben 82 deputati, era stata presentata presso gli uffici della Camera il 4 maggio. Ora siamo a metà ottobre e, poiché noi chiedevamo una risposta immediata, dovendosi tenere la cosiddetta maratona agricola dall'8 al 12 maggio, mi sembra che il ritardo sia veramente eccessivo.

Entrando nel merito della risposta, devo dire al sottosegretario che, se in Italia fosse esistito il Ministero dei consumatori o il Ministero dell'alimentazione, questa risposta sarebbe stata esatta. Io mi attendevo che da parte del Ministero dell'agricoltura, e da parte del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, non venissero tutelati gli interessi corporativistici del mondo agricolo, ma venissero almeno prese in considerazione le difficoltà in cui esso si trova. Quando mi si viene a dire che i montanti compensativi servono a contenere i prezzi al consumo, mi si viene anche a dire che vengono castigati i produttori agricoli! Infatti, se i produttori agricoli debbono comperare i mezzi di produzione con la lira svalutata

e debbono vedersi arrivare da parte dei paesi della Comunità europea i prodotti agricoli non a lira svalutata, ma a lira normale, perché compensati dai montanti compensativi, allora io ritengo che, quando ci si lamenta della bilancia commerciale per le importazioni dei prodotti alimentari, si fa male a lamentarsi. È impensabile chiedere ai nostri produttori di produrre di più per far diminuire questo sbilancio commerciale, quando poi si viene a dire che essi debbono produrre a minor prezzo (e non di qualche decina di lire, bensì di parecchie decine) perché i produttori tedeschi (per questi aberranti montanti compensativi) possano produrre a minor costo di noi ed esportare in Italia a maggior prezzo.

È impensabile poi che questa situazione riguardante i montanti compensativi abbia a proseguire quando si parla dell'entrata dell'Italia nel « serpente monetario ». Sarebbe delittuoso (e lo ha ammesso anche il sottosegretario) che vi fosse ancora un 12 per cento di differenza fra valore reale della lira e lira verde. Inoltre sarebbe delittuoso entrare nel « serpente monetario » e tenere ancora questo 12 per cento di differenza. Altrimenti lo squilibrio sarebbe tale per cui l'agricoltura italiana verrebbe spazzata via dalle agricolture più forti e specialmente dai paesi in cui queste agricolture hanno una moneta più forte della nostra.

**PRESIDENTE.** Onorevole Andreoni, la prego di concludere.

**ANDREONI.** Signor Presidente, sto per concludere. Ho qui delle notizie riportate su alcuni giornali. La *Gazzetta del Mezzogiorno* dell'11 ottobre 1978 dice: « Senza freni l'importo alimentare ». In essa si parla addirittura non tanto dell'aumento delle importazioni dei generi alimentari sotto il profilo monetario, ma soprattutto come quantità, poiché noi abbiamo importato enormi quantità in più.

Quando ne *Il Resto del Carlino* del 14 ottobre 1978 si dice che « un fiume di latte europeo strariperà in Italia » e quando al « convegno della carne » a Firenze

è stato detto che premono sui mercati della CEE migliaia di tonnellate di carne del Sud America, mi chiedo che cosa potrà succedere nelle nostre aziende, specialmente in quelle zootecniche, se il Ministero dell'agricoltura non interverrà ad equiparare la lira verde al valore reale della lira. Sappiamo, infatti — e lo stesso ministro dell'agricoltura lo ha dichiarato a *Il Resto del Carlino* — che se il piano Gundelach dovesse andare in porto sarebbe la fine per i nostri allevamenti.

Orbene, chiediamo che il Governo italiano si impegni, se dobbiamo entrare nel « serpente monetario », a pareggiare la lira verde al valore della lira, altrimenti l'agricoltura italiana, per comprimere i prezzi al consumo, sarà costretta a « chiudere bottega » per cui dipenderemo, purtroppo, dagli altri paesi europei.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'ar-

ticolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato i relatori e il rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, desidero anzitutto rilevare che durante l'esame del disegno di legge in discussione sono stati elaborati dalla Commissione affari costituzionali emendamenti che implicano nuove e maggiori spese e che, per altro, hanno diretta relazione con materie di competenza della Commissione bilancio. Come è noto, e come credo sia pacifico, allorché siano proposti da una Commissione di merito emendamenti che riguardano nuove e maggiori spese, questi vengono inviati alla Commissione bilancio per il parere e, da quel momento, decorre un nuovo termine di otto giorni per l'espressione del parere stesso. In questo caso, però, tale termine non fu rispettato, perché il disegno di legge fu posto all'ordine del giorno della Camera prima della relativa scadenza. È vero che il disegno di legge fu iscritto all'ordine del giorno « nella presumibile ipotesi che la Commissione competente ne esaurisse l'esame », ma è altrettanto vero che la Commissione bilancio è stata posta quasi nell'impossibilità di approfondire i temi posti dagli emendamenti al disegno di legge, data la brevità dei termini, avendo ricevuto gli

emendamenti nella serata di giovedì — quando la Camera aveva chiuso i suoi lavori, tanto che la seduta della Commissione, appositamente convocata, andò deserta essendo ormai i colleghi lontani da Roma — ed avendo quindi potuto esaminarli solo nella giornata di martedì, mentre il disegno di legge era posto all'ordine del giorno della Camera.

Questa osservazione è — come si può dire con un termine in uso per taluni rilievi della Corte dei conti — « a vuoto », perché poi in effetti il parere abbiamo potuto darlo, come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*.

Ma vi è un altro aspetto signor Presidente, che vorrei sottoporre alla sua attenzione e cioè quello che attiene ai limiti di emendabilità dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge. Proprio su questo aspetto il Presidente della Camera, onorevole Ingrao, ha emesso una direttiva in sede di esame del decreto che riguardava lo scioglimento dell'EGAM, dichiarando inammissibili alcuni emendamenti, poiché ha ritenuto esorbitassero dai limiti non valicabili in sede di conversione dei decreti-legge. Faccio questo rilievo perché nell'elaborare gli emendamenti la Commissione affari costituzionali ha inserito una serie di norme che, a mio avviso, difficilmente possono ritenersi inquadrabili nella materia considerata dal decreto-legge, ed investono settori di competenza di altre Commissioni, con la conseguenza che, da un lato, le medesime non sono state poste nelle condizioni di esprimere un parere nel merito in materia che era di loro specifica competenza: il che è accaduto per la Commissione lavoro, per la Commissione sanità, e, credo, anche per la Commissione finanze e tesoro e, che, dall'altro, i motivi di straordinaria necessità e di urgenza che legittimano il ricorso ad una forma di legiferazione eccezionale quale è il decreto-legge non facilmente sono estensibili da una materia all'altra; solo infatti al Governo, cui è consentito dalla Costituzione di assumere provvedimenti aventi forza di legge, sotto la propria responsabilità, è demandato di valutare se ricorrano i casi

di urgenza e di necessità. Valutazione sulla quale spetta alla Camera un giudizio solo in sede di controllo.

Fra l'altro, signor Presidente, la Commissione affari costituzionali era stata investita di una richiesta di parere da parte della Presidenza della Camera, da darsi alla Commissione bilancio, sul disegno di legge di scioglimento dell'EAGAT, sul quale la Commissione bilancio aveva già condotto il suo esame, nominando il relatore e dedicandovi varie sedute di discussione. Ora la Commissione affari costituzionali, con un suo emendamento, ha regolato la materia che era oggetto di tale disegno di legge, sottraendo alla Commissione bilancio la competenza primaria sull'argomento, che le spettava in quanto l'EAGAT è un ente a partecipazione statale. Cosicché la Commissione non ha potuto valutare quale potesse essere l'assetto da dare all'EAGAT, non solo sotto il profilo sociale, ma anche dal punto di vista della politica industriale del settore delle partecipazioni statali: si capisce, nell'ambito delle direttive segnate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Ma la Commissione è andata anche al di là di quelle direttive, le quali prevedevano che si facesse una istruttoria per stabilire se le funzioni esercitate dai singoli enti fossero di carattere locale, di carattere regionale, e fossero dunque localizzabili territorialmente nell'ambito di un comune, oppure nell'ambito della regione. È andata al di là, in quanto, pur facendo riserva di un provvedimento di legge futuro, ha però deciso, sostanzialmente, l'assetto definitivo, assegnando all'EFIM le partecipazioni azionarie relative alle aziende ex-EGAM, e stabilendo poi che queste fossero inquadrare per gli stabilimenti di imbottigliamento presso tale ente, mentre dovranno essere ceduti, sia pure con modalità da fissarsi con un successivo provvedimento di legge, il patrimonio, le attività e il personale delle aziende termali e delle connesse attività alberghiere alle regioni, come sarebbe stato più logico e più naturale, data l'importanza in particolare di taluni stabilimenti termali; ma addirittura ai comuni pur se non suscettibili di localizzazione

comunale, come ad esempio le terme di Montecatini, che hanno così grande rilevanza, anche di carattere turistico internazionale. Ma più attenta riflessione della materia avrebbe consigliato di limitarsi al trasferimento alla regione, deferendo alla iniziativa regionale l'ulteriore assetto, senza invaderne la competenza. Neanche la legge sanitaria, cui si fa riferimento nell'emendamento, prevedeva il passaggio ai comuni.

Va poi rilevato che con gli emendamenti proposti si trasferiscono alle regioni ed ai comuni patrimoni, compiti ed oneri e si stabilisce che essi debbono provvedere alla continuazione delle prestazioni già fatte dagli enti disciolti, se fosse necessario, anticipando somme di denaro all'uopo necessarie.

Di recente noi abbiamo adottato, con generale consenso, una direttiva di notevole importanza, quale quella del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento del *deficit* pubblico allargato. Abbiamo deciso di vietare ai comuni di contrarre debiti, di limitare l'ammontare delle anticipazioni che un comune può chiedere al suo tesoriere, di porre l'obbligo ai comuni di chiudere i bilanci a pareggio. Ebbene, improvvisamente, addossiamo loro una quantità di compiti e di funzioni con l'obbligo di assicurare la continuità di una mole non trascurabile di prestazioni di cui oggi non è facile stabilire la portata. E se è vero che destiniamo ai comuni determinate entrate, non è meno vero che non sembra possibile stabilire se il rapporto tra entrate e spese consenta di raggiungere il pareggio, o se si chiudano in passivo o anche in attivo. Tuttavia, il problema non ha potuto essere affrontato, perché — superando le procedure previste dall'articolo 113 del decreto n. 616, che ammetteva un'istruttoria per stabilire la regionalità o la comunalità delle funzioni — si perviene a decisioni che espongono i comuni a spese che non si sa come debbano essere affrontate, senza che la materia sia in qualche modo regolata e senza che sia stato consentito alla Commissione bilancio di poter approfondire l'ammontare di questi oneri.

Si istituisce una gestione speciale presso l'Istituto di previdenza sociale; da calcoli fatti quella gestione sarà certamente passiva essendo insufficienti i fondi assegnati: ebbene, questo non mi pare che coincida con la direttiva generale di coordinamento della finanza pubblica che si è concretata nell'adozione del sistema di cui alla legge finanziaria, come premessa del bilancio annuale e del bilancio pluriennale; non si ricollega nemmeno — a mio giudizio — alla direttiva del risanamento delle gestioni previdenziali.

Come vede, signor Presidente, vi è una serie di emendamenti per i quali si esige valutare se sia consentito inserirli in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, senza travalicare i limiti delle decisioni autorevolmente adottate in altra occasione dalla Presidenza della Camera e che io pienamente condivido.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Loggia, questo disegno di legge di conversione è stato iscritto all'ordine del giorno per intervenuta scadenza dei termini; tanto è vero che il relatore ha dovuto riferire oralmente, senza esserne autorizzato.

Per quanto riguarda gli emendamenti introdotti dalla Commissione di merito, mi consta che essi sono stati trasmessi alla Commissione bilancio, che aveva tre giorni di tempo per esprimere il proprio parere.

**LA LOGGIA.** Il termine è di otto giorni, non di tre.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Loggia, quanto alle modifiche che la Commissione affari costituzionali ha introdotto al testo originario del Governo, la questione mi sembra non più attuale.

Quanto ai nuovi emendamenti, se la Commissione bilancio ritiene di dover esprimere il proprio parere, si può concederle un tempo di tre quarti d'ora, sempreché si tratti, beninteso, di emendamenti comportanti onere finanziario richiamanti, a termini di regolamento, la competenza consultiva della V Commissione.

LA LOGGIA. Signor Presidente, non ho chiesto la concessione di termini per esaminare emendamenti che non conosco; se ce ne sono di nuovi, faremo in modo di non impedire il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Il discorso che io facevo era di diversa portata: l'esame della compatibilità degli emendamenti che estendono a materie più ampie di quelle considerate dal decreto-legge le norme del disegno di legge di conversione di quest'ultimo. Vi è una decisione del Presidente Ingrao che ha fissato direttive al riguardo: naturalmente, mi rimetto al suo giudizio per valutare se per caso quella direttiva è compatibile con la consistenza degli emendamenti in esame. Non chiedevo altro.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, onorevole La Loggia, le verranno trasmessi i nuovi emendamenti, perché, se ella vuole dare un parere come presidente, insieme alla Commissione bilancio, lo può fare.

LA LOGGIA. Appena li conoscerò!

PRESIDENTE. Proseguiamo intanto nella discussione. Si dia lettura dell'articolo 1.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« È convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 31 marzo 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio 1979, con le altre: 31 marzo 1979.*

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:*

ART. 1-bis.

Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia », 11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora all'amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.

Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di

liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle Regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali delle relative entrate.

#### ART. 1-ter.

Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e previsti dalla tabella B, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi della presente legge, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro 90 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

#### ART. 1-quater.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, n. 616 è inserito il seguente comma:

« Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e la Commissione par-

lamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari ».

#### ART. 1-quinquies.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente sono assegnate all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e vengono collocate dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo:

a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;

b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;

c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali secondo le indicazioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.

ART. 1-*sexies*.

Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale ai comuni singoli o associati.

Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra i comuni ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ente nel 1977 e della residenza degli assistiti.

Fino all'approvazione delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.

Fino all'emanazione di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di sussidi sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.

Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra i comuni ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce ad un fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma, amministrato dall'INPS.

Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al Tesoro dello Stato. Il fondo di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le tre Venezie nella società veneziana Conterie SpA sono trasferite all'ENI. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le tre Venezie sono ripartite tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 1-*septies*.

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui ai n. 27 (casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi ») e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Gli enti pubblici di cui al numero 39 Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al numero 43 Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pub-

blici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.

All'eventuale scioglimento, trasformazione o riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al numero 50 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 provvede la legge regionale.

Qualora, entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51 e 62 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.

#### ART. 1-*octies*.

Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre 1978.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.

Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del Comune in cui ha sede l'istituzione.

In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.

Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione di servizi sociali aperti al di

fuori delle istituzioni statizzate con la presente legge.

Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche, vengono assegnate in proprietà ai comuni.

I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale di istituzioni scolastiche o di servizi sociali.

Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianità possedute e conservano la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.

A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2 mila 127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 1-*novies*.

Il sesto comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica



24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere la eventuale passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma.

ART. 1-decies.

L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1184 e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato, a far tempo dal 1° aprile 1979, dall'ANMIL mediante apposita gestione speciale. All'INAIL è altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado inferiore all'80 per cento deceduti per causa non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INAIL di cui al comma precedente.

ART. 1-undecies.

Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è aggiunto il seguente comma:

Il contributo per il sostegno dell'attività associativa, di cui al comma prece-

dente, non potrà comunque superare il 50 per cento dei contributi mediamente erogati dallo Stato, a favore degli enti predetti, negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977. In ogni caso, a far tempo dal 31 dicembre 1979, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

*All'articolo 2, comma primo, la lettera a) è sostituita con la seguente:*

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.

*All'articolo 2, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: esclusi i contratti agrari in corso soggetti a proroga legale. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma può essere concessa dal Presidente del Consiglio per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino più regioni, su conforme parere della Commissione di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

*All'articolo 3 sono sostituite le parole da: fino all'entrata in vigore, a: 24 luglio*

1977, n. 616, con le altre: fino al 31 dicembre 1978.

*All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti comma:*

In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è soppresso ».*

GORLA MASSIMO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Vorrei svolgere due brevi considerazioni. La prima riguarda un problema ripetutamente evocato nel dibattito a proposito della conversione in legge di questo decreto e che è stato toccato or ora nell'intervento dell'onorevole La Loggia quanto agli aspetti che si riferiscono all'emendabilità e ai poteri in materia delle Commissioni in sede referente e consultiva. Io voglio invece considerarlo sul piano politico.

Dubbi e perplessità, come dicevo, sono stati sollevati a più riprese in sede di discussione delle pregiudiziali e durante lo stesso dibattito. Ricordo che lo stesso relatore, onorevole Barbera, ha iniziato esponendo le sue perplessità rispetto all'uso del decreto-legge in questa materia. Direi, quindi, che vale la pena di fare qualche breve ulteriore riflessione, perché se c'era un terreno nel quale l'uso di questo strumento non è soltanto ingiustificato, ma lesivo dell'approfondimento che deve essere effettuato nel processo legislativo, è proprio questo.

Come si fa, in una materia di questo genere, ad essere costretti a decidere sulla base della scadenza di un decreto da convertire? Si tratta di un problema che è presente da tempo immemorabile e sul quale ci è stata più volte proclamata volontà di dare soluzione positiva, lo scioglimento degli enti inutili, eccetera; una materia, tra l'altro, di estrema delicatezza perché, come è stato opportunamente ricordato, quelli che passano sotto la dizione di enti inutili, in realtà sono, in parte, effettivamente inutili, mentre in parte si tratta di enti inutili per lo stato giuridico che hanno. Intendo dire che si occupano di problemi di grande rilevanza, di cui però non dovrebbero occuparsi loro, ma altre strutture decentrate, regioni, comuni, eccetera.

Occorre, quindi, un vaglio molto attento di tutta questa materia, che non si comprende perché, con la formula adottata, quella del decreto-legge, sia stata sottratta ad un più approfondito lavoro da parte del Parlamento. Un lavoro che richiedeva il concorso di diverse Commissioni, come è stato rilevato anche poco fa, per delle ragioni assolutamente ovvie.

Ebbene, si è ricorsi ancora una volta a questo strumento. Che in questa materia la via scelta sia assolutamente ingiustificata credo sia stato sufficientemente indicato dalle poche argomentazioni che ho svolto precedentemente e da quelle svolte da altri colleghi, ma vorrei cogliere l'occasione per porre una questione a noi stessi, a questa Assemblea: cosa dovremmo fare per dare soluzione concreta ad un problema che è stato più volte ed autorevolmente affrontato, ed è il problema di questo Governo che governa a colpi di decreto-legge, emessi in una quantità che non trova riscontro in tutta la storia parlamentare italiana del dopoguerra.

Ho detto « autorevolmente » perché non solo si sono pronunciate le forze politiche qui dentro rappresentate, ma ricordo anche i ripetuti ammonimenti dello stesso Presidente della Camera, onorevole Ingrao, sia in sede di riunioni dei capigruppo sia in aula. Il Presidente della Camera

ha dovuto ripetutamente invitare il Governo a porre fine ad una pratica di questo genere: ci troviamo però ancora a doverci lamentare per essere costretti a discutere in modo improvvisato e affannoso problemi che avrebbero meritato ben maggiore approfondimento, e ciò a causa di siffatta prassi che continua, nonostante tutto a perpetrarsi.

Che cosa dovremmo mai fare per interrompere questo andazzo? Sarà forse necessario che una delegazione del Parlamento occupi la sede del Governo e non la lasci fino al momento in cui il Governo non smetta di procedere in questo modo? Credo sia una soluzione poco praticabile, ma per la verità se ne vedono ben poche, visto che le voci che si sono levate qui dentro per chiedere un'inversione di tendenza sono state infinite ma non hanno prodotto nessun effetto pratico.

Questo è un rilievo di ordine politico, che investe non soltanto il Governo ma anche la maggioranza che lo sostiene: ci sarà pure qualcuno che chiederà conto al Governo delle cose che fa e del modo in cui le fa! Ci sarà bene la necessità di fare una verifica in questo senso!

Detto questo, voglio aggiungere che noi siamo per altro molto contenti che — indipendentemente dalla deprecata forma prescelta — si sia giunti ad affrontare questo problema dello scioglimento degli enti cosiddetti inutili (nel senso che ho prima chiarito), però non riusciamo proprio a capire la selezione che è stata fatta e i criteri che hanno ad essa presieduto. Soprattutto, non riusciamo a capire perché si sia deciso di scioglierne alcuni immediatamente e di rimandare lo scioglimento di altri al 31 marzo 1979. Nessuno ci ha detto quali criteri si siano seguiti, non conosciamo le valutazioni di merito in base alle quali si sono scelti gli enti da sopprimere immediatamente, non sappiamo quali sarebbero stati i problemi che si sarebbero presentati comportandosi in modo diverso. Così, nasce una sgradevolissima sensazione e cioè che, nel momento in cui finalmente si è affrontato, sia pure con un decreto-legge, questo spinosissimo problema, si sia proceduto sulla

base di mercanteggiamenti le cui ragioni al paese e allo stesso Parlamento rimangono oscure. Questa conclusione è inevitabile, visto che non c'è nessuna giustificazione per sciogliere un ente e non un altro, per non procedere all'immediata abolizione di tutti quelli inutili.

Queste sono le cose che ci preoccupano e che sono direttamente connesse alle osservazioni che ho svolto nella prima parte del mio intervento in merito al modo di procedere prescelto, cioè al decreto-legge, adottato per fare sì che tutti coloro che non approvano il contenuto del provvedimento (nonostante le modifiche introdotte dalla Commissione) finiscano, in virtù delle scadenze, per essere sottoposti ad un vero ricatto: chi solleva obiezioni diventa colui che, mettendo in forse la conversione, in realtà non vuole che sia affrontato il problema degli enti inutili.

Questo modo di procedere è molto grave, visto che inficia tutta la correttezza del nostro lavoro. Noi abbiamo cercato, con molta diligenza ma con poche speranze, di affrontare il problema con degli emendamenti che pongano riparo alle assurdità che la soluzione parziale data dalla Commissione, a nostro giudizio, commette.

Ora io non entro nel merito di queste singole questioni. Per quanto riguarda la mia parte, abbiamo sottoscritto questi emendamenti, presentati dall'onorevole Mellini e dai deputati del gruppo radicale. Verranno illustrati puntualmente. Quel che mi premeva sottolineare erano queste due questioni, che a mio modo di vedere riguardano lo specifico problema che abbiamo di fronte, cioè quello della conversione in legge di questo decreto; io credo però che questa debba essere ancora una occasione per cercare una soluzione a questo modo inammissibile di legiferare, che, mai come in questo caso, costituisce non soltanto una scorrettezza di metodo politico e di espropriazione del Parlamento, ma anche un grosso inconveniente dal punto di vista del merito, cioè della possibilità di approfondire, di legittimare, di dare giustificazione delle

scelte che si stanno operando. Queste sono le questioni che credo debbano essere presenti a tutta l'Assemblea quando si andranno ad esaminare anche gli emendamenti che noi abbiamo ritenuto di proporre, e, come dicevo, vi ritorneremo ancora in occasione dell'esame di ogni singolo problema.

BROCCA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è superfluo ribadire l'importanza del provvedimento al nostro esame, già ampiamente motivata dal relatore e dagli interventi di altri colleghi, e la delicatezza e complessità della materia che si intende regolamentare con la conversione in legge del decreto 18 agosto 1978, n. 481.

Non è, inoltre, possibile ed opportuno, nel breve tempo consentito al mio intervento, valutare le molteplici questioni che nel provvedimento ricevono una conclusiva definizione.

Mi soffermerò su di un solo punto che è trattato nell'articolo 1-*octies* e che riguarda le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti.

L'introduzione del problema nel disegno di legge al nostro esame è da considerarsi positivamente sia sotto il profilo della procedura, che risulta essere assai più rapida di altre ipotizzate in sedi informali, sia sotto il profilo del merito.

Per questo secondo aspetto, mi sembra utile ribadire la giustezza della soluzione ricercata con tenacia e tradotta nell'articolo con una formulazione fedele e soddisfacente.

La statizzazione delle scuole e dei convitti mi trova consenziente perché salva la funzionalità delle istituzioni come unità organiche; dà diritto alle famiglie dei giovani minorati dell'udito ad una pluralità di scelta (e ciò in perfetta sintonia con il dettato dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517), permette alle famiglie di offrire ai loro figli la possi-

bilità di una istruzione adeguata (che molti non avrebbero, in caso diverso, per molteplici difficoltà, sia di ordine socio-economico sia ambientale); favorisce l'utilizzazione intera del prezioso patrimonio di esperienze acquisito dal personale docente e non docente durante decenni di lavoro tra i giovani sordi con l'assorbimento dello stesso personale nei ruoli della pubblica istruzione; offre infine l'opportunità a queste scuole specializzate di diventare centri di sperimentazione nell'educazione dei minorati dell'udito, nonché centri di tirocinio scolastico per il personale docente specializzando.

Certamente l'orientamento attuale circa l'inserimento nelle classi comuni di alunni in difficoltà, come è prefigurato anche nell'articolo 1-*octies* del disegno di legge n. 2405, è fondamentalmente ed oggettivamente buono, qualunque sia il motivo che lo sostiene: il desiderio di evitare discriminazioni ingiuste, il dovere di riconoscere e rispettare la persona umana dell'handicappato, il rifiuto delle « scuole speciali » mal concepite e mal funzionanti, l'incapacità di accettare e riconoscere il dato di fatto di situazioni patologiche.

Forse perché i motivi di base sono i più disparati, l'attuazione pratica di questa nuova prospettiva è stata viziata in partenza e si sono create confusioni, disorientamenti, interventi irrazionali che continuano ad essere pagati proprio da chi ha minori possibilità e mezzi di difesa.

Molta demagogia è stata fatta ed è accaduto che indicazioni che volevano essere di equilibrio hanno dato adito a situazioni sfrenate ed incontrollate in cui l'inserimento non veniva programmato, né sostenuto con metodi e supporti tecnici adeguati, né valutato nei suoi esiti.

L'inserimento scolastico è sicuramente un obiettivo da perseguire, per quei soggetti che sono ricettivi ai trattamenti a cui saranno sottoposti, ma ad alcune condizioni preliminari.

Per ogni grado ed ordine di scuola lo inserimento deve essere condotto secondo precisi criteri che derivano da una vin-

colante considerazione sulle condizioni inerenti al bambino, sulla preparazione dello insegnante, sul valido e reale appoggio offerto alla scuola, sulla consistenza e la costituzione dei gruppi scolastici.

Nello spirito che attualmente regola e favorisce l'integrazione degli handicappati nelle scuole comuni occorre tenere conto che il giovane sordo profondo e totale può venire in quelle emarginato, con irreparabile danno ad ogni livello psicologico, culturale, umano e sociale e ciò si afferma anche sulla scorta delle esperienze compiute da numerosi ragazzi che hanno provato per alcuni anni tale integrazione e che sulla propria pelle ne hanno pagato il fallimento.

La scelta compiuta nel disegno di legge non ignora la situazione di fatto e non rifiuta una prospettiva nuova verso la quale si muove con la opportuna gradualità, anche per quanto concerne l'attribuzione di funzioni e di compiti a centri speciali, per i quali non si può parlare, onorevole relatore, di « triste fenomeno » da attutire.

Al di là di ogni sterile polemica, consapevoli che nessuna scuola speciale è sorta con il proposito deliberato di emarginare i soggetti colpiti da menomazioni, e senza disconoscere i limiti, in termini di isolamento, presenti in alcune esperienze e riferiti ad alunni con irregolarità leggere o dovute a cause socio-culturali, sembra, in questa fase, saggio programmare — come è stato fatto — in modo produttivo un'accurata utilizzazione anche di queste risorse (*Applausi al centro*).

ARMELLA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con la norma che stiamo esaminando si procede ad un'operazione che è stata a lungo attesa, perché la commissione prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 non è riuscita a portare a termine i propri lavori; ciò non perché, come ha ben

spiegato il rappresentante del Governo in Commissione, vi siano state inadempienze o voluti ritardi, ma perché, in effetti, la complessità e la delicatezza della materia, dovendosi pervenire ad una tranquillante convinzione, a conclusioni certe, non ha consentito di portare a termine un esame completo del lungo elenco che a titolo indicativo era stato allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con la tabella B, cui si aggiungeva un numero imprecisato di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere interregionale.

Si poneva, quindi, la necessità — direi universalmente riconosciuta — che i lavori di questa commissione potessero proseguire per qualche tempo. Questa necessità ha portato ad una attenta considerazione della questione da parte del Governo, che ha emanato l'unico possibile provvedimento, cioè un decreto-legge. Essendo, come ognuno sa, da qualche tempo scaduta la delega relativa alla legge n. 382, non si poteva pervenire a nessun'altra soluzione. Il Governo, tempestivamente, il 24 giugno 1978, emanò il decreto-legge n. 301. Sottolineo tale data perché, in definitiva, se a qualcuno si deve fare, in ordine alla questione in esame, una colpa, non è certo al Governo che possiamo addossarla.

Tale decreto fu convertito in legge dal Senato in data 2 agosto, pervenendo alla Camera il giorno successivo, quando cioè eravamo ancora certamente in grado di provvedere alla discussione del disegno di legge di conversione ed alla sua approvazione. Invece, qualcuno o qualche cosa, al di là di quelli che sono i vincoli delle procedure parlamentari, ha fermato tale iter, che era quello naturale, logico e costituzionale.

Siamo così addivenuti all'emanazione di un successivo decreto-legge, il n. 481 del 18 agosto 1978, presentato alla Presidenza della Camera per la sua conversione in legge il 25 agosto, ed oggi all'esame dell'Assemblea.

Il contenuto del decreto-legge, come ho già detto, non può non trovarci concordi. È evidente che se la Commissione ha la-

vorato con impegno, tenendo un certo numero di sedute, se le sue conclusioni, per i 17 enti già esaminati, sono state inviate alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, se quest'ultima non è ancora riuscita a portare avanti la procedura prevista dall'articolo 113; se tutto ciò è vero — ripeto — è evidente che il provvedimento non può non trovarci concordi. Ma — ahimé! — non ci si limita ad approvare l'articolo 1 del decreto-legge. In realtà, secondo la proposta che perviene dalla Commissione, oltre all'articolo 1, che ripete quanto il Senato aveva già approvato in sede di conversione in legge del precedente decreto-legge e che il Governo aveva letteralmente trascritto nel nuovo provvedimento, si sottopone all'esame dell'Assemblea una lunga serie di ulteriori articoli che sconvolgono il significato ed il contenuto dell'articolo 1 in questione.

L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 aveva raffigurato un certo congegno, molto garantista nei confronti del Governo; un congegno che consentiva non già di porre nelle mani del Governo la scelta degli enti da sopprimere, ma di fare un approfondito esame della questione, attraverso organi non facenti parte dell'esecutivo: parere delle regioni, intervento della commissione tecnica (che va sotto il nome di « commissione Cassese » e che è stata costituita dosando con il bilancino la proporzione tra le diverse parti politiche, così come, per altro, avviene sempre in questi casi) e intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

All'articolo 113 del decreto n. 616 si disciplina il procedimento relativo alla individuazione degli enti pubblici nazionali ed interregionali tra quelli indicati nella apposita tabella B, e che svolgono funzioni amministrative da trasferire o da delegare alle regioni e agli enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti. Il complesso procedimento si articola su adempimenti a diversi livelli. È prevista una prima « radiografia » — fortuna delle parole: quante volte abbiamo sentito dire che dovremmo « radio-

grafare » gli enti pubblici! —, seguita dalle osservazioni da parte delle regioni, quindi si prevede un'istruttoria da parte della commissione tecnica istituita *ad hoc*, l'intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali e, infine, l'emanazione di un parere vincolante nei confronti del Governo da parte della commissione tecnica.

Ora, questa procedura, così come ognuno può vedere, conduce ad un provvedimento vincolato del Governo: questi, infatti, può emanare il decreto solo sulla base del preventivo parere conforme della commissione. Questo sistema consente a tutte le forze politiche di far sentire e pesare la propria voce. Ciò, tuttavia, non impedisce che il provvedimento del Governo abbia natura amministrativa, anche se vincolata, con la conseguenza di consentire agli enti una possibilità di ricorso agli organi della giustizia amministrativa.

Invece noi, rispetto a questa legge, dobbiamo dire un'altra cosa: che si provvede a definire la questione in modo sommario e definitivo, attraverso una legge che dichiara l'estinzione degli enti. Ora, se la formulazione dell'articolo 113 non è stata di grande soddisfazione per tutti, dobbiamo pur dire che non si sa mai quello che succede dopo, anche dal punto di vista del rispetto dell'ordinamento. Con la legge si può fare tutto, anche modificare la legge n. 382, ma esistono anche delle ragioni di opportunità, che sconsigliano di sconvolgere il quadro del nostro ordinamento. Questa, infatti, è la sostanza, signor Presidente: che la « commissione Cassese » per alcuni enti come l'ONPI aveva concluso ritenendo che si dovesse applicare l'articolo 114 del decreto; li aveva cioè considerati enti di natura associativa, di categorie, che potevano avere il diritto, secondo la legge, di gestire il proprio patrimonio.

A questo punto, invece, anziché proseguire nell'*iter*, si procede ad una... decapitazione, così, in forma sommaria, negando a questi enti — di cui tutti conosciamo l'origine e le vicende — anche una tutela giurisdizionale.

Mi pare che questo debba essere rilevato, perché non si tratta di una questione formale, ma di una questione di sostanza, direi costituzionale. Certi trionfalismi, che appaiono anche su alcuni giornali, mi lasciano alquanto perplesso, per non dire preoccupato. Non mi sembra affatto conforme al nostro ordinamento che con accordi riservati a pochi, a certi vertici, si possa scompaginare un sistema che è stato approvato da tutti solo poco tempo fa; e si plauda poi al risultato.

Per quanto riguarda l'articolo 1 devo dire, concludendo, che sono d'accordo con quanto ha fatto il Governo. Certo, mi chiedo se il Governo, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, o del decreto-legge n. 301 o ancora del decreto-legge n. 481, oggi in esame, non debba ora essere l'ultimo ad accettare che sia scompaginato questo sistema. È sempre lo stesso Governo; però, evidentemente, vi sono delle posizioni che a mano a mano si evolvono, ed alle quali ci si adegua. Mi pare che anche questo non potesse non essere rilevato.

C'è un ultimo rilievo che credo valga la pena di fare a proposito degli enti, per lo meno di quelli di cui ora tutti dicono che sono inutili come enti, ma con funzioni utili, tanto che si dice che lo svolgimento di tali funzioni debba essere proseguito dalle regioni e dai comuni. Vorrei osservare che con le norme che sono state presentate si va a creare una disparità tra gli stessi enti, perché ve ne sono alcuni che sono ancora sottoposti alla procedura dell'articolo 113 (domani dovrebbe riunirsi il comitato nominato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali per cominciarne l'esame), mentre altri sono sottratti a tale procedura; di essi, anzi, la commissione interregionale non potrà più occuparsi, perché per essi ha già provveduto — o provvederebbe, o provvederà — la legge in esame.

Signor Presidente, dopo questo esame, che mi sembra di sostanza, non mi resta che augurarmi e sperare che nel corso della discussione almeno gli aspetti più

evidenti, più eclatanti possano essere rivisti, discussi e chiariti.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, la commissione tecnica, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non è stata purtroppo in grado di definire la posizione di tutti questi enti. A sua volta il Comitato ristretto ha convenuto sullo scioglimento di alcuni di essi tra i quali l'ENAPI. Però, mentre noi socialdemocratici siamo d'accordo, in linea generale, su quanto concordato in quella sede, siamo invece molto perplessi sullo scioglimento di questo ente; anzi siamo nettamente contrari, perché esso esplica congiuntamente due funzioni: quella prettamente regionale, per quanto riguarda l'artigianato, che è giusto rimanga nell'orbita gestionale della regione; e una funzione residua — anzi funzioni residue — di altra natura, che ne sconsigliano, al momento, lo scioglimento, perché si riferiscono all'attività promozionale della piccola industria, che è ben altra cosa.

A nostro avviso riteniamo necessario stralciare questo ente dall'elenco di quelli da sopprimere per farlo sopravvivere, dandogli magari una diversa strutturazione, tenendo presente inoltre che vi sono leggi che fanno specifico riferimento alle funzioni di questo ente (quali la n. 183 sul Mezzogiorno): di qui il senso dell'emendamento Ciampaglia 1-bis. 1 che è stato presentato all'Assemblea e che prego di considerare in attesa che si definisca una decisione per l'attività dell'ENAPI.

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, non ripeterò certamente cose già dette in sede

di illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità e in sede di discussione sulle linee generali, ma vorrei soffermarmi su alcune questioni che investono l'articolo 1 nella sua globalità.

Sulla stranezza del tipo di conversione di questo decreto-legge qualcosa dovremo pur dire, se vogliamo affrontare alcuni aspetti particolari che dovranno poi essere sviluppati e approfonditi in sede di esame dei singoli emendamenti.

Ieri abbiamo inteso arricchire la nostra esperienza costituzionale — userei questo termine se non fosse necessario andare cauti con questa parola — con delle espressioni, da parte di colleghi della Commissione e in qualche modo dello stesso relatore, che hanno tenuto a sottolineare che, se il disegno di legge di conversione poteva considerarsi un provvedimento da approvare e la Commissione ne proponeva all'aula l'approvazione, doveva tuttavia sottolinearsi che il decreto-legge non doveva considerarsi sostanzialmente convertito.

Ognuno è libero di sbizzarrirsi nelle teorie costituzionali che crede più opportuno sostenere; ma sarebbe meglio che queste teorie costituzionali, prima di essere fatte valere in queste aule, fossero sostenute magari in sedi scientifiche per avere un vaglio diverso da quello che poi finiscono per avere qui, sotto la pressante sfera dei termini e delle esigenze di maggioranza.

Non è su questo punto che vogliamo continuare ad insistere; il nostro atteggiamento in proposito è molto chiaro: quando vi sono decreti-legge che non si ritiene di dover convertire, bisogna che il Parlamento sia chiaro ed esplicito in questo senso. Altrimenti, avremo sempre più provvedimenti di natura legislativa adottati dall'esecutivo, con la convinzione — autorizzata dal comportamento del Parlamento — che il problema non è quello di muoversi nella direzione che il Parlamento potrà approvare anche nel merito, ma quello comunque di dover provvedere con decreto-legge; perché poi le diverse determinazioni che dovrà adottare la Camera — fosse anche quella di stra-

volgere completamente il contenuto del decreto-legge — faranno sì che, comunque, una formale approvazione del decreto-legge vi sarà.

Vogliamo sottolineare che qui, dalle elucubrazioni di carattere politico-costituzionale, si è passati persino alle falsificazione di carattere formale. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione, se non lo riterranno sconsigliato per cose che vengono segnalate da parte di un rappresentante di questa eversiva opposizione, quand'anche dovesse essere portato a sottolineare una falsificazione di fatto che esiste in atti della Camera. Nell'articolo 1 del testo della Commissione è detto: « È convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 31 marzo 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma... ». Ora dobbiamo segnalare che non vi è mai stato un decreto-legge con questa data e con questo numero che concerna la fissazione al 31 marzo 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

L'unico decreto-legge con quella data e con quel numero concerne la fissazione al 1° gennaio 1979 di questo termine; e, per quanto la fantasia politico-costituzionale dei colleghi della Commissione abbia potuto essersi sbizzarrita (è vero che qualcuno ha detto che *res judicata facit de albo nigrum*, ma io credo che anche la legge *non facit de albo nigrum*), se il decreto-legge ha un nome ed un cognome, rappresentato dalla data, dal numero e dall'oggetto indicato nel titolo, anche con la legge di conversione o di riconversione nessuno ha il diritto di falsificare il nome ed il cognome di quel decreto-legge.

Convertitelo o non convertitelo; convertitelo con tutte le modifiche di questo mondo, ma il nome ed il cognome di quel decreto-legge è quello che è; e questi *lapsus*, non so se freudiani, di questa nuova istituzione, che è la riconversione del decreto-legge, lasciateli ad elucubrazioni di carattere politico e non cercate di utilizzarli nel cambiamento del nome e del cognome del decreto-legge. E non potete,



nemmeno con la legge di conversione, cambiare quello che c'è stato, cioè un decreto che prevedeva quel termine.

Noi lo ripetiamo, in questa sede, e lo abbiamo già fatto presente con un emendamento, che per noi quel termine va benissimo non perché abbiamo una particolare affezione per il decreto-legge, ma perché, se si deve avere una conversione del decreto-legge e se si deve passare e far passare questo provvedimento per quello che esso rappresenta, riteniamo che quella ulteriore proroga sia stata concessa oltre quella già concessa dal Governo circa i termini per l'attività della commissione. Questa commissione viene clamorosamente sconfessata dal Parlamento, che dice: noi siamo capaci, in un giorno, di fare quello che la commissione e l'esecutivo non hanno fatto in questi mesi, e di farlo in questa famosa notte (non so se è la notte di san Bartolomeo, ma non è stata certamente la notte di san Bartolomeo quella della strage degli ugonotti, quand'anche si volesse attribuire la qualifica di ugonotti a questi enti inutili, anche perché credo che gli ugonotti fossero tutt'altro che inutili...). Non credo, comunque, che questa notte voi abbiate compiuto falcidia di enti; avete stabilito quali sono quelli da abolire: la Commissione gli altri enti non li ha aboliti. Voi assegnate alla stessa Commissione la sorte di quegli altri enti. Qualcuno, qui, si è scandalizzato del fatto che il Parlamento sia intervenuto direttamente. Ma il problema, a nostro avviso, non è quello di questo intervento legislativo che, come diceva il collega Armella, ha tolto la possibilità di una tutela di carattere giurisdizionale agli enti. Siamo perfettamente d'accordo che esista questa differenziazione, ma qui il problema è un altro: se quella disposizione ha un significato e quell'intervento legislativo anche, con questo emendamento, che sopprime automaticamente questi enti, significa che la Camera, votando questa modifica del decreto-legge, finisce con lo sconfessare e con il non riconoscere la validità dell'operato della commissione. Altro non può significare. Qui possiamo dire di tutto, ma se si ritiene che, al momento del-

la conversione del decreto-legge, si deve pure intervenire direttamente per fare quello che la Commissione non ha fatto, ciò significa che si vuol dire chiaramente: la Commissione non ha seguito quelle che potevano essere le attese del Parlamento. E a questo punto non vediamo il perché questa commissione non sia riuscita ad operare secondo le attese del Parlamento, del Governo e di tutti... Noi non stiamo qui a vedere se ci sia stato un contrasto su questo punto, tra il Governo e la sua maggioranza. Queste sono questioni che lasciamo agli specialisti di queste elucubrazioni, sottigliezze fra l'appoggio al Governo e valore della maggioranza e quello che è il compito della maggioranza. Tutte queste cose non ci riguardano; amministrare come meglio sapete fare, perché siete bravissimi ad amministrare queste sottigliezze, che non ci appartengono! D'altra parte, non vorremmo mai acquistare questa capacità di essere così sottili! Ma quello che ci interessa è di dire che la commissione (di chiunque fossero le attese e chiunque dovesse attendersi un certo comportamento da parte sua...) nel momento in cui passa, con il consenso del Governo, questa determinazione di provvedere direttamente, per legge, alla indicazione di quelli che sono gli enti da sopprimere, non è più una commissione che si possa dire che goda della fiducia da parte di chi l'ha prevista e di chi l'ha nominata e di chi l'ha costituita, ma, a questo punto, è una commissione che non funziona. Allora dobbiamo dire che affidare la soppressione di molti enti alle forbi di una commissione che si sa che non funziona, che si sa che non può funzionare e che non gode della vostra fiducia, non può che far rinnovare le critiche che abbiamo rivolto alla gestione di numerosi enti. A nostro avviso, qui non si tratta tanto di dire e di sottolineare che avete saputo sopprimere quel certo numero di enti; il problema è un altro: il vero significato di questo provvedimento non è diverso da quello del decreto-legge; ma direi che è ancora peggiore, in quanto con il decreto-legge, bene o male, nella sua logica, permaneva la fiducia nei

confronti della Commissione; si riconosceva questa Commissione come strumento valido; nel disegno di legge, così come è proposto all'approvazione della Camera, questa commissione tecnica non ha più la vostra fiducia, è inadeguata, non funziona, perché questa procedura non sortisce gli effetti attesi e che era nella necessità delle cose attendersi. Affidare a questa commissione la sorte di questi enti significa in pratica lasciare che questi enti sopravvivano e che lo facciano nel peggiore dei modi, cioè con l'incertezza per ciascuno di essi circa la sua sopravvivenza ma con la certezza, nel complesso, salvo qualche eccezione che potrà verificarsi, che questi enti continueranno a sopravvivere. E, peggio ancora, continuerà a sopravvivere l'inutilità di questi enti, malgrado la soppressione di alcuni di essi. Questa sarà, probabilmente, la scelta politica che avremo di fronte, perché — lo dicevo ieri — si sopprimono gli enti purché resti la loro inutilità. Questa, al contrario delle proposizioni e delle dichiarazioni anche enfatiche che abbiamo ascoltato — le funzioni devono essere salvate, l'inutilità è dell'ente in quanto tale, in certe sue strutture, in certe sue pubblicazioni — è la realtà: noi abbiamo la convinzione che, viceversa, questa sia la strada — e i fatti e l'andamento del dibattito sembrano darci ragione — che si sta per adottare.

Per quel che riguarda l'articolo 1, che costituisce poi la vera e propria legge di conversione — se ancora così si può chiamare e se non la dobbiamo, invece, chiamare legge di riconversione — noi pensiamo che se a questo punto dobbiamo prendere atto del fallimento di queste procedure, queste devono cessare per tutti. Dobbiamo, altresì, prendere atto che altre sono le strade e che c'è bisogno di un intervento legislativo, perché solo così potranno essere sciolti questi nodi. A questo proposito, abbiamo presentato alcuni emendamenti sui quali chiederemo la votazione a scrutinio segreto della Camera, affinché ognuno possa pronunciarsi ed affinché non si abbia un mero rituale e perché, ad un certo punto, si possano

anche contare quei dati e quei dissensi che certamente serpeggiano di fronte alla stranezza di questo provvedimento. Certamente, atteggiamenti contraddittori e contraddizioni si sono manifestati, probabilmente si avranno anche dissensi di segno opposto a quelli da noi espressi, ma sta di fatto che esistono e che la votazione della Camera dovrà registrarli.

Credo che questo articolo 1 sia fra i più madornali che possano figurare in un decreto-legge; vedremo poi come, per mascherare il significato vero di questo articolo, si sia arrivati a gravare fino al ridicolo e al grottesco i suoi contenuti, inserendovi quello che era l'articolo 5 del decreto, che prevedeva la convalida delle erogazioni fatte dopo il 1° luglio 1978. In questo modo si è finito con il convalidare perfino le erogazioni — come dicevo ieri nella discussione generale — fatte a titolo di peculato, perché sono tutte valide! Fatte da chiunque! Quindi, se vi è un peculato per distrazione, questo è convalidato con conseguenze giuridiche che sono... starei per dire allegre, se non dovessimo dire tragiche. Non si è voluto dire che si sono convalidati puramente e semplicemente gli effetti dell'altro decreto-legge, per cui questo articolo 5 è stato soppresso. Dovremmo rallegrarcene, se non ci trovassimo di fronte a quello che ieri definivo il gioco delle tre carte, per cui ritroviamo il soppresso articolo 5 del decreto in un altro articolo della legge di conversione, con un gioco che, credo, rappresenti l'ultima trovata di funambolismo costituzionale di cui stiamo dando il segno. Questi sono, in aggiunta naturalmente agli altri già sottolineati, i nostri punti di vista, i nostri atteggiamenti nei confronti della conversione di questo decreto-legge. Noi proporremo, con i nostri emendamenti, che si provveda oggi — questo è l'unico significato — alla soppressione di tutti gli enti che sono indicati alla tabella E, comprese le IPAB, perché, in realtà, una diversa determinazione — lo abbiamo sottolineato anche nella discussione sulle questioni di carattere preliminare — comporterebbe conseguenze anche rispetto a diritti quesiti, che ormai si

sono determinati con la mancata conversione in legge del decreto-legge, e forse anche puramente e semplicemente con la scadenza del termine che il Governo — ricordiamolo, il Governo — aveva ritenuto di dover porre nell'esercizio della potestà legislativa delegata, che rappresentava la fase di attuazione del dettato costituzionale, in una materia che è di competenza delle regioni. Quindi, una volta esaurita questa fase, a nostro avviso, non è più possibile che il Governo si riappropri e si riappropri lo Stato — perché qui il problema non è che si riappropri il Governo, ma che si riappropri lo Stato — di competenze che, esaurita questa fase di passaggio alle regioni e scaduti i termini previsti per il passaggio alle regioni, comportano che lo Stato non possa più tornare a posizioni costituzionali, che erano quelle precedenti alla prima applicazione delle norme relative, appunto, all'attribuzione alle regioni di quelle che sono le competenze che ad esse spettano secondo le disposizioni costituzionali; mentre non sembra, dato anche il dettaglio in cui poi si scende rispetto ai singoli enti, che possano rappresentare delle disposizioni di indirizzo che lo Stato ha facoltà, anche secondo il dettato costituzionale, di mantenere anche nelle materie che sono di competenza delle regioni.

Di conseguenza, il nostro atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge di conversione è quello di una approfondita contrarietà, proprio per i metodi, per i contenuti che esso ha, e che sono — direi — non modificabili per l'occasione in cui è stato adottato, per le condizioni in cui è stato adottato, per le finalità per le quali è stato adottato. Non crediamo a questi miracolismi delle trasformazioni nel corso della conversione. Di conversione, ci si dice, abbiamo soltanto quella del Governo sulla via di Damasco, fatta ritenendo il contrario di quello che aveva ritenuto in un primo tempo. Lo segnalava anche il collega Armella. Ma quale Governo? Il Governo di prima, quello che ha fatto il decreto, quello che oggi acconsente? Non lo sappiamo. Qui si dice che c'è la possibilità costituzionale di questa

conversione, che non è quella dei decreti-legge, ma è quella del Governo. Il Governo fa benissimo. Voi ci credete, alle conversioni: benissimo, convertitevi pure, convertitevi in ogni momento. Ma sta di fatto che, ad un certo punto, lo strumento costituzionale, a nostro avviso, non può essere dilatato per finalità educativo-religiose. Forse perché c'è l'esonazione dalla soppressione degli enti inutili di quelli con finalità educativo-religiose, si dà anche alla conversione questo significato educativo-religioso, invece di quello costituzionale. Ecco, non vorrei che fosse questa la motivazione di questo stravolgimento.

Comunque, attraverso una serie di emendamenti, noi cercheremo in qualche modo di migliorare questa materia complessa. Ieri lo dicevo nella discussione sulle linee generali: stanno in qualche modo venendo al pettine anche delle incongruenze gravi di quello che è stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che veramente ha fatto un pasticcio di questa materia, tra questioni di opposta natura, demandando ad organismi identici identiche fasi, con conseguenze particolarmente gravi, a nostro avviso.

Quella che ora ribadiamo è la nostra opposizione di fondo a questo tipo di comportamento, a questi contenuti. Ravvisiamo che questi contenuti sono negativi, malgrado tutto, malgrado la soppressione di alcuni di questi enti abbia in realtà il carattere di quella proroga che era propria del decreto-legge; semmai con un aggravamento di questa proroga, perché è implicita nel tipo, nel meccanismo che si è posto in atto una proroga che non è più a tempo determinato, ma addirittura a tempo chiaramente indeterminato, secondo una riserva mentale, che non è più nemmeno « mentale », ma è praticamente espressa nella dichiarazione di sfiducia che è manifestata nei confronti del meccanismo previsto dal decreto-legge n. 616, delle commissioni e degli organi da esso previsti: di conseguenza la nostra opposizione è netta. Tuttavia, seguendo un nostro atteggiamento costante, faremo di tutto per riportare questo provvedimento ad un significato ed a conseguenze diversi attra-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

verso gli emendamenti sui quali ci esprimeremo e sui quali chiederemo che anche la Camera si esprima con chiarezza e con l'assunzione da parte di ciascuno delle proprie responsabilità.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il Comitato dei nove avrebbe bisogno di una breve sospensione per approfondire l'esame di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Barbera.

Avverto altresì che da parte del gruppo radicale è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto su alcuni emendamenti. Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura, nell'originario testo del Governo, degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

STELLA, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« Il decimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

" In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano prov-

veduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B " ».

## ART. 2.

« Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti ».

## ART. 3.

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: 31 marzo 1979, con le seguenti: 1° gennaio 1979.*

1. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni medesime contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuati e per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.

Col medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale dell'ANMIL e dell'ENAOLI assegnato rispettivamente all'INAIL e all'INPS per l'espletamento delle funzioni trasferite è individuato dalle rispettive amministrazioni di provenienza di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Il personale degli enti pubblici non compreso fra quello trasferito ai sensi dei

commi precedenti è assegnato, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine, secondo contingenti numerici distinti per ente e per qualifica, e stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL:

a) ad altro ente pubblico di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive integrazioni con la osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge e nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge stessa;

b) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per la esigenza della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei rispettivi ordinamenti;

c) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale adibito all'espletamento delle attività dello ufficio stralcio di cui all'articolo 119, non appena esaurite le funzioni di detto ufficio.

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere ».

1. 05.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

ART. 1-ter.

Il quinto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Fino alla stessa data detto personale è amministrato dalla amministrazione di provenienza, o, se trattasi di ente estinto dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro. A detto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore

alla data del 24 febbraio 1977 e successive modificazioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza ».

Il sesto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 616 è soppresso.

1. 06.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

#### ART. 1-*quater*.

Il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Al personale trasferito a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo di provenienza all'atto del trasferimento. A tal fine al personale degli enti pubblici assegnato ad altri enti inclusi nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 sono applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della predetta legge. Al personale trasferito alle Regioni, nonché a quello trasferito alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e ai ruoli dello Stato sono applicati criteri e modalità di inquadramento da definirsi entro il 31 marzo 1979 con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di accordi formali con le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL. Fino al momento del definitivo inquadramento nei nuovi ruoli spetta al personale il trattamento contrattuale normativo, economico e di fine servizio in vigore presso l'Ente o l'amministrazione di provenienza o comunque relativo all'area contrattuale di provenienza ».

1. 07.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

#### ART. 1-*quinquies*.

Dopo il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono inseriti i seguenti commi:

« Il personale trasferito conserva nelle nuove aree l'anzianità complessiva maturata nell'ente di provenienza ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio. A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturate, dall'ente di provenienza a quello di destinazione, in modo che quest'ultimo provveda utilizzando anche gli interessi sulle somme ricevute, alla erogazione dell'indennità di fine servizio sulla base dell'intera anzianità al momento della cessazione dal servizio e dell'ultima retribuzione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di destinazione provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro.

Tale personale, qualora iscritto a fondi integrativi per il trattamento di previdenza mantiene tale iscrizione negli analoghi fondi esistenti presso gli enti di destinazione. A tale scopo gli enti di provenienza provvederanno a devolvere agli enti di destinazione le riserve matematiche maturate dai singoli dipendenti sino alla data di trasferimento.

Il personale trasferito conserva presso gli enti di destinazione l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini della indennità di anzianità o altra equivalente. Gli enti di provenienza devolveranno agli enti di destinazione le quote di indennità maturate dai dipendenti trasferiti sino alla data del trasferimento stesso.

Il personale iscritto a fondi integrativi di previdenza che viene trasferito ad enti o pubbliche amministrazioni presso cui non siano istituiti tali fondi viene liquidato gradualmente e comunque non oltre due anni a cura dell'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro delle competenze spettantigli in base alla normativa del fondo di appartenenza sino alla data del suo trasferimento ivi compresi gli interessi legali maturati.

I decreti di scioglimento degli enti pubblici prevederanno le modalità per garantire la corresponsione delle pensioni integrative in essere alla data di scioglimento dell'ente, nonché delle corrispondenti quote di indennità integrativa speciale.

Il personale che ai sensi del decreto legge 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, numero 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge, conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato. A tal fine il collocamento a riposo del predetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione ».

1. 08.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 1-bis sostituire il primo comma con il seguente:*

Gli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 1-bis, al primo comma sopprimere le parole: e posti in liquidazione, e sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:*

Le giunte ed i comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione assumono collegialmente le funzioni di conservazione e, per quanto occorra, di liquidazione dei beni degli enti al fine di realizzare il trasferimento di cui all'ultimo comma.

Gli organi di cui al comma precedente assicurano la continuità delle prestazioni

e dei servizi precedentemente espletati dagli enti che debbano essere assunti dalle regioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi suddetti non potranno compiere atti che non siano diretti alle finalità di cui ai due commi precedenti.

1-bis 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 1-bis, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

Gli amministratori dell'ente o i loro mandatari, i quali compiano gli atti di cui al comma precedente, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa fino a lire cinque milioni.

1-bis. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli amministratori o i direttori generali degli enti di cui al primo comma, i quali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano inviato i dati di cui al comma secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o non abbiano completato l'invio dei dati medesimi, si intendono decaduti, di diritto dall'ufficio e dall'impiego, salvo, in ogni caso, l'obbligo al risarcimento dei danni conseguenti alla inadempienza.

1-bis. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

In ogni caso sono soppressi, alla data di entrata in vigore della presente legge,

gli enti pubblici di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, allorché l'ammontare delle spese sostenute dall'ente per il personale siano superiori a quelle sostenute per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

1-bis. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Sopprimere l'articolo 1-quinquies.*

1-quinquies. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) procedere ad alienazioni ed acquisti di beni immobili e di titoli, alla costituzione di diritti reali su di essi, alle transazioni aventi ad oggetto detti beni, alla locazione ed all'affitto di beni immobili.

2. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Al primo comma, lettera b), dell'articolo 2, sostituire le parole: agli atti già deliberati e pubblicati, con le seguenti: contratti la cui stipulazione sia stata già deliberata dagli organi dell'ente e sia intervenuta l'approvazione o l'autorizzazione di altra autorità cui compete la vigilanza o il controllo sull'ente stesso.*

2. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 3.*

3. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le sottoelencate istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) sono escluse dalla disciplina di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, di conseguenza, le sue attribuzioni, i suoi rapporti patrimoniali ed il suo personale sono trasferiti al comune in cui esse operano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1) Arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera « Vestire i nudi » - Napoli.

2) Mendicicomio Maria SS. della Fontana - Francavilla Fontana (Brindisi).

3) Mendicicomio G. Pinto - Ostuni (Brindisi).

4) Mendicicomio Saverio Vita - S. Donaci (Brindisi).

5) Mendicicomio Saraceno - Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

6) Mendicicomio Sant'Antonio - Sorrento (Napoli).

7) Opera nazionale pro derelictis - Piazza Santissima Annunziata 12 - Firenze.

8) Ospizio dei poveri preti San Vincenzo de' Paoli - Bologna.

9) Ospizio di Mendicità e Orfanotrofio di San Michele - Piano di Sorrento (Napoli).

10) Ricovero di Mendicità Don F. Rossi - Pitigliano (Grosseto).

11) Ricovero di Mendicità G. Falusi - Massa Marittima (Grosseto).

12) Ricovero di Mendicità Lazzerini - San Sepolcro (Arezzo).

13) Ricovero di Mendicità - Poppi (Arezzo).

14) Ricovero di Mendicità Famiglia Serini - Cortona (Arezzo).

15) Opera Pia Ricovero di Mendicità - Solarolo (Ravenna).

16) Ricovero di Mendicità - Gualtieri (Ravenna).

17) Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele III - Molinella (Bologna).



- 18) Ricovero di Mendicità - Medicina (Bologna).
- 19) Opera Pia F. Bottoni e ricovero di Mendicità - Papozzo (Rovigo).
- 20) Ricovero di Mendicità - Gallarate (Varese).
- 21) Ricovero di Mendicità - Mede (Pavia).
- 22) Ricovero di Mendicità - Suzzara (Mantova).
- 23) Ricovero di Mendicità Zucchi e Falcina - Soresina (Cremona).
- 24) Ricovero di Mendicità Vietti - Varrallo Sasia (Novara).
- 25) Ricovero di Mendicità della Città e del Circondario di Ivrea - Ivrea.
- 26) Ricovero di Mendicità San Giovanni Rotondo - Foggia.
- 27) Ricovero di Mendicità Cappuccini - Gallipoli (Lecce).
- 28) Asilo di Mendicità San Francesco di Paola - Baronissi (Salerno).
- 29) Ospizio di Mendicità - Alberobello (Bari).
- 30) Ricovero di Mendicità Giuseppe Garibaldi - Caravaggio (Bergamo).
- 31) Asilo di Mendicità - Cava dei Tirreni (Salerno).
- 32) Ricovero di Mendicità Umberto I° - Eboli (Salerno).
- 33) Ricovero di Mendicità Umberto I° - Acquaviva delle Fonti (Bari).
- 34) Ricovero di Mendicità - Altamura (Bari).
- 35) Asilo di Mendicità Regina Elena - Barletta (Bari).
- 36) Asilo di Mendicità Principessa Jolanda - Bisceglie (Bari).
- 37) Ricovero di Mendicità Casamassima (Bari).
- 38) Ospizio di Mendicità Conte di Torino - Cassano (Bari).
- 39) Ricovero di Mendicità - Conversano (Bari).
- 40) Ricovero di Mendicità - Giovinazzo (Bari).
- 41) Ricovero di Mendicità - Gravina (Bari).
- 42) Ricovero di Mendicità - Mola (Bari).
- 43) Ricovero di Mendicità - Ruvo (Bari).
- 44) Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II - Trani (Bari).
- 45) Ricovero di Mendicità - Cisternino (Brindisi).
- 46) Ricovero di Mendicità - Marana (Lecce).
- 47) Ricovero di Mendicità - Bena (Nuoro).
- 48) Ospizio Provinciale Indigenti - Benevento.
- 49) Casa di Ospitalità per Indigenti - Messina.
- 50) Opera Pia Case di Ospitalità per Indigenti - Ragusa.
- 51) Opera Pia Casa di Ospitalità Indigenti Maria SS. Annunziata - Palazzolo Acreide (Siracusa).
- 52) Casa di Ospitalità per Indigenti San Giuseppe - Piazza Armerina (Enna).
- 53) Istituzione Cassarini e Pallotti *pro domo miserorum* - Bologna.
- 54) Società liberati dal carcere - Casal Monferrato (Alessandria).
- 55) Opera Pia liberati dal Carcere - Torino.
- 56) Scuola delle povere fanciulle - Sansepolcro (Arezzo).
- 57) Luogo pio della pietà - Istituto Colleoni - Bergamo.
- 58) Ospedale Poveri vecchi inabili - Galatina (Lecce).

59) Ricovero poveri vecchi incurabili - Poirino (Torino).

60) Opera Pia cucina malati poveri - Torino.

61) Ospedale degli infermi poveri - Pont Canavese (Torino).

62) Ricovero Poveri Vecchi - Ormea (Cuneo).

63) Infermeria dei Poveri - Montanaro (Torino).

64) Ospizio dei poveri e orfanotrofio della Maddalena - Vercelli.

65) Congregazione Poveri di San Rocco - Bologna.

66) Opera Pia dei mendicanti - Finale Emilia (Modena).

3. 2.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le sottoelencate istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) sono escluse dalla disciplina di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, di conseguenza, le sue attribuzioni, i suoi rapporti patrimoniali ed il suo personale sono trasferiti al comune in cui esse operano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1) Istituto delle Derelitte - Chiari (Brescia).

2) Istituto pro Infanzia derelitta - Via Asti 32 - Torino.

3) Ritiro Povere Figlie - Piovesi d'Alba (Cuneo).

4) Istituto Povere Figlie Don Saggia - Ormea (Cuneo).

5) Istituto delle Buone Figlie della Provvidenza - Fossano (Cuneo).

6) Ospizio Povere Figlie - Benevagienna (Cuneo).

7) Ritiro Povere Figlie - Cornegliano d'Alba (Cuneo).

8) Istituto Ospizio Fanciulle Povere - Ivrea.

9) Istituto Illegittimi - Via Cantelli 5 - Parma.

10) Casa Rifugio Minorenni Abbandonati - Segrate (Milano).

11) Pro Pueritia Saviglianese - Savigliano (Cuneo).

12) Asilo di carità per l'infanzia - Brescia.

13) Opera Pia Difesa Minorenni - Trieste.

14) Istituto Figlie della Provvidenza Sordomute - Via Cavour 54 - Modena.

15) Asilo lattanti e slattati Giovanni Battista Giustiniani - Venezia.

16) Opera Pia maternità per assistenza ai bambini lattanti e slattati - Genova.

17) Istituto Provinciale dei fanciulli abbandonati Principessa Maria di Piemonte - Arezzo.

18) Istituto degli Innocenti - Firenze.

19) Rifugio per bimbe - Fano (Pesaro).

3. 3.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le sottoelencate istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) sono escluse dalla disciplina di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, di conseguenza, le sue attribuzioni, i suoi rapporti patrimoniali ed il suo personale sono trasferiti

al comune in cui esse operano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1) Opera Pia Poveri Vergognosi - Via Marsala 7 - Bologna.

2) Casa Secolare delle Zitelle - Via Zanon - Udine.

3) Conservatorio SS. Concezione detto delle Viperesche - Via San Vito 10 - Roma.

4) Conservatorio della Solitaria - Napoli.

5) Monte dei maritaggi ed elemosine - G. Paduano - Torre Annunziata - Napoli.

6) Asilo Senile - Andria (Bari).

7) Conservatorio Vergini al Borgo - Catania.

8) Dotalizio Zitelle Povere - S. Gemini (Terni).

9) Asilo Bongi per donne abbandonate - Pistoia.

10) Opera Pia Conservatorio Zitelle Povere - Sogliano sul Rubicone - Torino.

11) Fedecommisseria Gregorio ed Egidio Lomellini - Via Cairoli 14 - Genova.

12) Fedecommisseria E. Brignoli presso Conservatorio di Nostra Signora del Rifugio - Viale Virginia - Centurione Bracelli 13 - Genova.

13) Opera Pia Boccone del Povero - Partanna (Trapani).

14) Conservatorio delle Luigine - Parma.

15) Istituto delle Rosine - Novara.

16) Istituto delle Maddalenine - Via Cottolengo 22 - Torino.

17) Rifugio di Gesù Bambino - Sassari.

18) Associazione Mente di Gesù - Andria (Bari).

19) Istituto S. Francesco e S. Maria Maddalena detto le Crocifissine - Firenze.

20) Casa di riposo per inabili madri - Urignano (Brindisi).

21) Opera Pia dotazione del Tempio - Fossagno (Treviso).

22) Nobile Collegio della Mercanzia - Perugia.

23) Società Filantropica Pane Quotidiano - Firenze.

24) Opera Pia Laicale Bosi - Firenze.

25) Magistrati Misericordia - Via Sasso S. Bartolomeo 8 - Genova.

26) Fondazione Nave Scuola Redenzione - Garaventa - Genova.

27) Fondazione Maresciallo Badoglio - Grazzano Badoglio - Asti.

28) Colonia Campestre Principe Umberto - Sassari.

29) Compagnia del SS. Sacramento detto dei Lanternini - Firenze.

30) Istituto Povere Figlie di S. Antonio - Parma.

31) Convitto Principessa Maria Felicità di Savoia per vedove e nubili di civil condizione - Torino.

32) Opera Pia ed asilo per le madri legittime - Milano.

33) Istituto per baliatico - Chiavari (Genova).

34) Società Esecutori Pie Disposizioni - Siena.

35) Istituto dei Cavalieri di S. Stefano a carattere nazionale - Pisa.

36) Fondazione 3 novembre 1918 *pro* Combattenti prima armata - Vicenza.

37) Opera Pia Cucina Economica Popolare - Firenze.

38) Opera Pia arte dei calzalai - Via G. da Castello 29 - Reggio Emilia.

39) Opera Pia Elemosiniera Licizzani - Modena.

40) Opere laiche lauretane - Loreto.

41) Congrega di carità apostolica - Via Mazzini 5 - Brescia.

42) Istituto Elemosiniero - Mirandola (Modena).

43) Opera Pia Fondazione Elemosiniera Carlo Bevilacqua - Via Massimo D'Azeglio 31 - Bologna.

44) Opera Pia Schiavi e Catecumeni - Ferrara.

3. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le sottoelencate istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) sono escluse dalla disciplina di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, di conseguenza, le sue attribuzioni, i suoi rapporti patrimoniali ed il suo personale sono trasferiti al comune in cui esse operano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Firenze.

2) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Borgo San Lorenzo (Firenze).

3) Confraternita Misericordia San Lorenzo - Campi Bisenzio (Firenze).

4) Venerabile Confraternita Misericordia di Santa Maria della Stella - Bagno a Ripoli (Firenze).

5) Venerabile Confraternita di Misericordia - Castel Fiorentino (Firenze).

6) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Certaldo (Firenze).

7) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Empoli (Firenze).

8) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Fiesole (Firenze).

9) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Figline Valdarno (Firenze).

10) Venerabile Confraternita di Misericordia - Firenzuola (Firenze).

11) Venerabile Arciconfraternita di Misericordia - Fucecchio (Firenze).

12) Venerabile Confraternita di Misericordia - Impruneta (Firenze).

13) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Lastra a Signa (Firenze).

14) Venerabile Confraternita di Misericordia Marradi (Firenze).

15) Venerabile Confraternita di Misericordia - Montespertoli (Firenze).

16) Venerabile Confraternita di Misericordia - Pontassieve (Firenze).

17) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Prato (Firenze).

18) Venerata Confraternita di Misericordia - Quinto (Firenze).

19) Venerata Confraternita di Misericordia - Scarperia (Firenze).

20) Venerata Confraternita di Misericordia - Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

21) Venerata Confraternita Misericordia - Vicchio (Firenze).

22) Venerata Confraternita della Misericordia - Vinci (Firenze).

23) Confraternita della Misericordia - Anghieri (Arezzo).

24) Venerata Confraternita della Misericordia e Morte - Arezzo.

24) Confraternita di Misericordia - Bibbione (Arezzo).

25) Confraternita della Misericordia - Castel Fologniano (Arezzo).

26) Confraternita di Misericordia Orazione e Morte - Castiglione Fiorentino (Arezzo).

27) Venerata Confraternita di Misericordia - Lucignano (Arezzo).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

- 28) Venerata Confraternita di Misericordia - Monte San Savino (Arezzo).
- 29) Venerata Confraternita di Misericordia - Montevarchi (Arezzo).
- 30) Confraternita della Misericordia - Protocvecchio (Arezzo).
- 31) Venerata Confraternita di Misericordia San Giovanni di Valdarno (Arezzo).
- 32) Venerata Confraternita di Misericordia - San Sepolcro (Arezzo).
- 33) Confraternita di Misericordia - Stia (Arezzo).
- 34) Confraternita di Misericordia - Teranuova Bracciolini (Arezzo).
- 35) Venerata Arciconfraternita della Misericordia - Grosseto.
- 36) Assunzione di Misericordia - Castel del Piano (Grosseto).
- 37) Assunzione Misericordia - Massa Marittima (Grosseto).
- 38) Confraternita Misericordia - Montieri (Grosseto).
- 39) Confraternita Misericordia - Roccastrada (Grosseto).
- 40) Arciconfraternita Misericordia e Cimitero Livorno.
- 41) Confraternita Misericordia - Campiglia Marittima (Livorno).
- 42) Venerabile Confraternita di Misericordia - Castagneto Carducci (Livorno).
- 43) Confraternita Misericordia - Piombino (Livorno).
- 44) Arciconfraternita della Misericordia - Portoferraio (Livorno).
- 45) Confraternita della Misericordia - Lucca.
- 46) Venerabile Confraternita Misericordia - Altopascio (Lucca).
- 47) Arciconfraternita della Misericordia - Barga (Lucca).
- 48) Confraternita di Misericordia - Borgo Mozzano (Lucca).
- 49) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Pietrasanta (Lucca).
- 50) Venerabile Confraternita della Misericordia - Viareggio (Lucca).
- 51) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Pisa.
- 52) Venerabile Confraternita della Misericordia - Peccioli (Pisa).
- 53) Confraternita della Misericordia - Pomaranci (Pisa).
- 54) Venerata Arciconfraternita di Misericordia - Pontedera (Pisa).
- 55) Confraternita della Misericordia - Riparbella (Pisa).
- 56) Venerata Arciconfraternita della Misericordia - San Miniato di Pisa (Pisa).
- 57) Confraternita della Misericordia - Santa Croce sull'Arno (Pisa).
- 58) Venerata Confraternita della Misericordia e Santissimo Sacramento - Sasso Pisano (Pisa).
- 59) Arciconfraternita della Misericordia - Volterra (Pisa).
- 60) Confraternita di Misericordia - San Salvatore (Siena).
- 61) Pia Associazione di Misericordia - Bonconvento (Siena).
- 62) Confraternita di Misericordia - Castigiano d'Orcia (Siena).
- 63) Confraternita di Misericordia - Cotonara (Siena).
- 64) Confraternita Santa Maria della Misericordia - Chiusi (Siena).
- 65) Venerata Confraternita di Misericordia - Colle Val d'Elsa (Siena).
- 66) Confraternita di Misericordia - Gaiole in Chianti (Siena).
- 67) Confraternita di Misericordia - Montalcino (Siena).
- 68) Confraternita di Misericordia - Montalcino (Siena).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

69) Pia Arciconfraternita di Misericordia - Montepulciano (Siena).

70) Confraternita di Misericordia - Pienza (Siena).

71) Confraternita di Misericordia - Poggibonsi (Siena).

72) Confraternita di Misericordia - Radda in Chianti (Siena).

73) Confraternita di Misericordia - Radicofani (Siena).

74) Confraternita di Misericordia - Radicondoli (Siena).

75) Pia Associazione di Misericordia - Rapolano Terme (Siena).

76) Confraternita di Misericordia - San Casciano dei Bagni (Siena).

77) Confraternita di Misericordia - San Giovanni d'Asso (Siena).

78) Pia Associazione di Misericordia - San Quirico d'Orcia (Siena).

79) Confraternita di Misericordia - San Quirico d'Orcia (Siena).

80) Venerabile Confraternita di Misericordia - Sinalunga (Siena).

81) Pia Associazione Misericordia - Sovicille (Siena).

82) Arciconfraternita della Misericordia e Istituti riuniti - Siena.

83) Venerabile Confraternita della Misericordia e Purificazione di Maria Santissima - Castelnuovo V.C. (Pisa).

84) Arciconfraternita della Misericordia - Sarteano (Pisa).

85) Arciconfraternita di Misericordia - San Gimignano (Pisa).

86) Venerabile Confraternita della Misericordia - Pescia (Pistoia).

87) Confraternita della Misericordia - Ponte Buggianese (Pistoia).

88) Arciconfraternita Santa Caterina da Siena, via Monserrato 111 - Roma.

89) Confraternita San Giovanni Battista dei Genovesi, via Anicia, 12 - Roma.

90) Arciconfraternita San Giovanni Decollato detta della Misericordia, via San Giovanni Decollato, 22 - Roma.

91) Confraternita degli Infermi - San Giovanni dei Fiorentini - Via Acciaiuoli, 2 - Roma.

92) Protettorato San Giuseppe, via Nomentana, 341 - Roma.

93) Confraternita Santa Maria della Quercia, Piazza Santa Maria della Quercia - Roma.

94) Arciconfraternita Santissimi Martiri Giorgio e Caterina de' Genovesi - Cagliari.

95) Arciconfraternita Santissima Vergine d'Itria, via Manno Chiesa Sant'Antonio - Cagliari.

96) Opera Pia di Misericordia - Montecchio (Arezzo).

97) Confraternita della Misericordia - Montegiorgio (Ascoli Piceno).

98) Confraternita del Gonfalone e della Misericordia - Fivizzano (Macerata).

99) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia - Pontremoli (Macerata).

100) Confraternita della Misericordia - Villafranca (Macerata).

101) Opera Pia della Misericordia - Reggio Emilia.

102) Opera Pia Confraternita della Misericordia, Strada Maggiore, 13 - Bologna.

3. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

Dopo il sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente comma:

« La Commissione di cui al precedente comma prima di determinare l'elenco delle IPAB che sono da escludere dal trasferimento dovrà interpellare i Comuni e le Regioni interessate.

I consigli comunali e i consigli regionali dovranno nel termine di trenta giorni emettere parere motivato circa l'attività di ciascuna IPAB, in particolare per quanto riguarda l'attività inerente la sfera educativo-religiosa. Detto parere è vincolante ai fini della determinazione di cui al quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

3. 03.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

Dopo il sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato alla Commissione di cui al precedente comma domanda diretta ad ottenere che sia riconosciuto che esse svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa ove, dalla documentazione presentata risultino essere asili infantili o scuole materne, saranno trasferite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ai rispettivi comuni secondo le norme stabilite per gli enti comunali di assistenza ».

3. 06.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

Al settimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti:

« Ogni decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve riferirsi ad una singola IPAB e deve contenere oltre ad una indicazione sommaria dei beni patrimoniali e delle attività istituzionali anche le motivazioni relative al riconoscimento delle attività inerenti la sfera educativo-religiosa nonché l'indicazione del parere espresso dalla giunta comunale ».

3. 04.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per attività inerenti alla sfera educativo-religiosa di cui al comma sesto dell'articolo precedente, debbono intendersi quelle relative alla educazione religiosa, all'esercizio del culto ed all'edificazione morale-religiosa ».

3. 01.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono comunque escluse dalla procedura di cui al presente articolo e sono immediatamente soppresse, con devoluzione ai Comuni dei relativi patrimoni, le IPAB che non hanno provveduto a presentare i conti e le relazioni di cui all'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, così come modificato dal regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, per il quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge ».

3. 05.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le funzioni della Commissione istituita ai sensi del sesto comma del presente articolo sono così modificate. La Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà verificare la conformità della gestione di ogni singola IPAB alle norme di legge nonché agli statuti e ai regolamenti della istituzione stessa. A tal fine entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli amministratori di ciascuna IPAB dovranno inviare alla commissione i documenti contabili di cui all'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, così come modificato dal regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, nonché una relazione sui risultati morali della gestione. Qualeora i documenti suddetti non siano presentati entro il termine di cui al comma precedente la Commissione sulla scorta dell'elenco delle IPAB, che sarà fornito dal Ministero dell'interno segnalerà a ciascun

prefetto il nominativo delle IPAB inadempienti affinché lo stesso agisca ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Gli amministratori e i tesorieri i quali non provvedano agli adempimenti di cui sopra sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

La Commissione sulla scorta della documentazione ricevuta o compilata dal prefetto, sentito il parere delle regioni e dei comuni ove accerti che l'attività della IPAB si sia svolta al di fuori delle norme di legge nomina un commissario il quale entro 3 mesi dovrà provvedere a ricondurre entro gli ambiti stabiliti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, l'attività della IPAB.

Quando lo stato patrimoniale della IPAB o comunque l'impossibilità di raggiungere lo scopo per la quale essa fu costituita ne rendono onerosa l'ulteriore gestione il commissario propone alla Commissione lo scioglimento della IPAB.

Allo scioglimento si provvederà a norma di legge ed i beni saranno attribuiti ai comuni ».

3. 02.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,  
MELLINI, PANNELLA, GORLA  
MASSIMO, PINTO.

MELLINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, con il primo emendamento intendiamo proporre alla Camera il cambiamento della data indicata nel testo della Commissione dal 31 marzo 1979 al 1° gennaio 1979.

Questa data del 1° gennaio 1979 era quella inizialmente indicata nel decreto-legge. Abbiamo inteso qui delle considerazioni, anche trionfalistiche, sul diverso impulso che è stato dato al procedimento di liquidazione degli enti inutili, sul fatto che finalmente si è cominciato a fare qualche cosa, che con un colpo solo ne



sono stati eliminati più di venti e quindi quella commissione tecnica che è stata definita come inefficiente dalla Camera e dal Parlamento, se questo decreto-legge sarà approvato così come riconvertito dalla I Commissione affari costituzionali, è, se non da includere anch'essa nella tabella *B* come ente inutile, da includere in qualche tabella di enti non particolarmente efficienti.

A questo punto non si riesce a comprendere perché chi non la pensa come noi, cioè chi non ritiene o per lo meno non mostra di condividere la nostra preoccupazione che l'abbandono degli enti a questo braccio, che non è secolare, ma piuttosto ecclesiastico, rappresenti un rinvio *sine die* del loro scioglimento, e afferma che si è già cominciato e che ne sono stati già aboliti venti, non ritenga di dover andare in diverso avviso rispetto alle valutazioni fatte dal Governo, che ha ritenuto indubbiamente che questa data del 1° gennaio 1979 fosse congrua per portare a termine queste procedure, così come inizialmente previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 616. Non lo riusciamo a comprendere.

Ora che sono state eliminate con un taglio solo quelle che dovrebbero essere le questioni più difficili, perché credo che ciò significhi questo provvedimento e questo intervento diretto del Parlamento nella spinosa questione di questi enti, non riusciamo a comprendere — ripeto — perché nello stesso momento in cui con il provvedimento di conversione del decreto si eliminano già venti enti e quindi si riduce il compito della commissione tecnica, a questo punto i tempi della commissione invece di accorciarsi vengono allungati.

Quindi, noi diciamo: possiamo anche ritenere che questa vostra determinazione significhi che questi enti non saranno mai sciolti (probabilmente sarà così), ma se ci venite a dire che è già cominciato lo scioglimento, che già con la legge di conversione ne abbiamo, d'un colpo solo, eliminato un numero considerevole, dobbiamo ritenere che il compito della commissione sarà ora più facile, più semplice; ma allora non si vede perché il Parlamen-

to dovrebbe essere più pessimista del Governo nello stabilire i termini necessari per portare a compimento le procedure previste dall'articolo 113. Oppure, dovremmo ritenere che il Governo avrebbe fatto questa timida indicazione di proroga (soltanto fino al 1° gennaio 1979) per una sorta di pudore, perché avrebbe una riserva mentale, perché seguirebbe la logica secondo cui la conversione dei decreti non è che uno « spolverino » che non significa niente: cominciamo a parlare di proroga, poi se la vedrà il Parlamento per la fissazione di un termine « congruo »; non c'è da preoccuparsi, tanto ci pensa il Parlamento.

Credo che tutte queste siano malizie che fareste bene a lasciare a questa impertinente opposizione radicale, ma se volete muovervi nella logica indicata dalla maggioranza della Commissione e dallo stesso Governo, non vedo come possiate ritenere necessario prorogare il termine fino al 31 marzo 1979. Questo per quanto riguarda l'emendamento 1. 1.

Gli emendamenti successivi (1. 05, 1. 06, 1. 07 e 1. 08) prevedono l'introduzione di norme relative al personale.

Dobbiamo subito dichiarare che in questo caso il gruppo radicale ha compiuto un atto di indebita appropriazione nei confronti dei colleghi socialisti che in Commissione avevano proposto questi emendamenti per poi ritirarli. Come si può constatare esaminando il testo degli emendamenti, noi abbiamo riproposto le modifiche originariamente predisposte dagli onorevoli Labriola ed Aniasi: ci compiaciamo di vedere che i colleghi li hanno ripresentati in Assemblea, ma, ad ogni buon conto, abbiamo ritenuto che non fosse ultroneo proporli a nostra volta, visto che conosciamo bene il gioco che consiste nel presentare e poi ritirare gli emendamenti: avevamo sentito dire che l'intenzione era di presentarli ma di accontentarsi poi di una generica indicazione da dare al Governo. Noi invece pensiamo che una decisione in ordine al personale sia indispensabile e, essendo convinti che non si sarebbe potuto fare

meglio di quanto è risultato dal lavoro degli onorevoli Labriola ed Aniasi, abbiamo presentato degli emendamenti identici.

Noi siamo convinti che non si possa rimandare ad un tempo successivo la soluzione dei problemi del personale. E questo per una serie di motivi. Il primo è di ordine costituzionale: stiamo molto attenti! Lo abbiamo sottolineato nell'illustrare la nostra pregiudiziale di costituzionalità: ci muoviamo su un terreno di estrema delicatezza, quello della prima fase di attuazione del trasferimento alle regioni di materie che rientrano nella loro competenza legislativa. Una volta esaurita questa fase (si potrà discutere se la si debba ritenere esaurita con la scadenza dei termini previsti dal Governo con il decreto legislativo n. 616), una volta che le proroghe decise siano scadute, una volta che si sia detto che è prorogato il termine del decreto-legge che non è stato convertito ma che viene convalidato nella parte relativa alla spesa, una volta che abbiamo esaurito la materia di questo decreto-legge, convertito o riconvertito, come meglio credete di volervi esprimere, credo che a questo punto la fase di trasferimento sia intervenuta, la fase di attuazione sia intervenuta. E ad un certo punto io dubito molto che dopo quelle attribuzioni fatte alle regioni di un personale — che riguarda l'esercizio di attività proprie, anche di attività che rientrano tra quelle demandate alla competenza legislativa delle regioni e che comunque dovrebbero rientrare nell'attribuzione di personale alle regioni, perché sappiamo che le regioni al primo punto dei loro statuti (non solo le regioni a statuto ordinario ma anche quelle a statuto speciale) hanno competenza legislativa su quello che riguarda l'organizzazione del proprio personale — dubito molto, dicevo, che noi potremmo domani, in una seconda fase, esaurita la fase di questa prima attuazione, di questo trasferimento alle regioni, riprendere, con competenza legislativa dello Stato, la regolamentazione di questa materia. E sarebbe veramente grave se poi insorgessero delle questioni fuori di

qui (infatti, qui le superiamo tutte le questioni di costituzionalità; siamo molto bravi; abbiamo dei costituzionalisti che ci indicano le sanatorie *a posteriori*; abbiamo inventato nuove forme di conversione del decreto-legge, di riconversione, tutto possiamo fare; poi, guarda caso, abbiamo una Costituzione rigida, c'è una Corte costituzionale, le regioni possono avere grossi interessi; ci sono interessi del personale); ci potremmo trovare, dicevo, di fronte a questioni veramente delicate e gravi; e sarebbe grave che noi, per non aver voluto affrontare nel momento opportuno tali questioni, ci trovassimo poi nella condizione di dover legiferare con legge costituzionale per non trovarci esposti ad un ulteriore caos in questa materia di così delicata e difficile determinazione.

Credo, quindi, che soltanto questa considerazione dovrebbe muoverci ad essere particolarmente prudenti e a non rimandare ad un secondo momento le determinazioni necessarie per la sistemazione del personale.

Non starò qui a fare questioni di merito che attengono ad interessi di queste categorie. Ma è evidente che qui non si possono trascurare queste categorie. Sappiamo quella che è stata la sorte di altre categorie di enti soppressi, che oggi vagano, magari in altre sedi, di altri enti, di ministeri, confinate in luoghi dove c'è scritto « personale estraneo »; che vedono bloccate le loro situazioni, le loro carriere, le loro legittime aspettative.

Tutti ci preoccupiamo di problemi di mancanza di posti di lavoro, di incertezza nella sorte di lavoratori anche di industrie private. Credo che a maggior ragione ci dobbiamo preoccupare della sorte dei lavoratori di enti pubblici. Penso che questa sia una mina vagante contro l'ulteriore sviluppo di questa opera di risanamento di questi enti, di eliminazione di enti inutili. Perché se qui per gli enti soppressi noi lasciamo il personale in una situazione di incertezza, in condizioni di dovere e di potere giustamente protestare per non essere stato sistemato, per essere la-

sciato senza una collocazione precisa, sicura, chiara, una destinazione che sia conforme a principi anche di conservazione del posto di lavoro, di interessi quesiti, legittimi, noi avremo creato una mina vagante contro ogni ulteriore opera di sistemazione e di eliminazione di questi enti. Perché, evidentemente, se eliminando questa ventina di enti, noi avremo creato una categoria di dipendenti in balia delle successive ed incerte determinazioni legislative, noi avremo creato anche un deterrente rispetto al personale di tutti gli altri enti, che dovrebbero essere oggetto di soppressione, che rappresenteranno una forza d'urto contro ogni prospettiva di successive determinazioni di soppressione; per cui, evidentemente, chi ha interesse a non arrivare alla soppressione di questi enti, potrà contare sicuramente sui legittimi interessi delle categorie del personale, le quali, naturalmente, quando sentiranno parlare di ulteriori soppressioni, si scatenano; ed io non so, a questo punto, quale potrà essere la resistenza delle forze politiche di fronte ad una situazione di questo genere, quando sarà stato dimostrato che effettivamente la soppressione di questi enti porta a queste conseguenze.

Voglio rappresentare questa situazione e far presente ai colleghi quanto sia prudente e doveroso da parte nostra, nel momento in cui operiamo questo « taglio » che avete decantato come una grande vittoria, come un grande passo in avanti, quanto sia importante e determinante, dicevo, non creare la prospettiva per il personale di altri enti che la soppressione crea e che mette in una situazione, non diciamo di cassa-integrazione, ma di incertezza e di ambiguità. Quindi, tutti gli altri dipendenti di altri enti si scateneranno quando si presenteranno situazioni analoghe.

Questi emendamenti, identici — ripeto — a quelli presentati in Commissione e ripresentati poi anche in Assemblea dai colleghi socialisti, fino all'emendamento 1. 08, hanno questa specifica funzione.

Con l'emendamento 1-bis. 2 proponiamo l'estensione della soppressione a tutti

gli enti della tabella B. Non condividiamo l'atteggiamento di quanti hanno ritenuto, facendolo presente in quest'aula, che esista una preclusione per il legislatore di intervenire in una materia che in altro momento il legislatore stesso ha ritenuto di dover demandare ad un organo amministrativo. Certo, il legislatore può intervenire e la determinazione dei casi di intervento è un problema di merito. Se si tratta di enti pubblici, costituiti per legge, il legislatore può anche revocare questo riconoscimento e sopprimere questi enti. Può farlo con forme certamente diverse da quelle che il legislatore stesso aveva ritenuto in un primo momento di dovere prospettare.

Con questa determinazione il legislatore, a nostro avviso, nel momento in cui deciderà la soppressione degli enti inclusi nella tabella B, avrà dichiarato la propria sfiducia nella procedura di cui all'articolo 113 e nel funzionamento di questa commissione. Non vediamo come si possa sostenere, come si sostiene in altra parte del provvedimento, che successivamente potremo nutrire fiducia nel compimento dell'opera da parte di questa commissione. È un assurdo revocare la fiducia e nello stesso tempo confermare, con questo maggiore lasso di tempo, a questa commissione l'incarico di portare a termine questo compito, che in parte abbiamo svolto noi.

Abbiamo detto a chiare lettere che la commissione non provvederà e, se riteniamo che gli enti compresi in questa tabella dovranno essere soppressi, dovremo farlo per legge, e con successivi provvedimenti legislativi potrà disporsi in ordine agli altri enti che dovranno eventualmente ereditare alcune di queste attività.

Oggi dobbiamo usare le stesse parole che abbiamo usato per quegli enti che sono stati dichiarati inutili in quella notte di san Bartolomeo molto bonaria, in quella non strage, ma conservazione degli enti inutili; dobbiamo estendere tale metodo a tutti gli altri enti, altrimenti saremmo al di fuori di questa logica.

Con l'emendamento 1-bis. 3 abbiamo voluto operare un aggiustamento di ca-

rattere tecnico stranamente, infatti, la commissione ha usato, nel parlare della soppressione degli enti inutili, un linguaggio che a nostro avviso è molto pericoloso. Infatti, si parla di liquidazione, ma quest'ultima è un istituto regolato in maniera molto precisa in una serie di disposizioni del codice civile relative alle società, senza dimenticare l'accezione comune che si ha di questo istituto. Non possiamo dire che si tratta di una liquidazione *sui generis*. Chi è incaricato della liquidazione ha compiti precisi. Il liquidatore deve, anzitutto, provvedere a interrompere quella che è l'attività propria dell'ente o della società commerciale posta in liquidazione; la riduce, la contrae, portandola ad un compito che non è più quello di condurre avanti le finalità della società stessa, bensì il compito esattamente opposto: far rientrare i crediti; interrompere l'attività commerciale (se di questa si tratta); rendere liquido il patrimonio immobiliare; rendere liquidi i crediti che tali non siano; provvedere, infine, alla sistemazione dei debiti, nei confronti di quelli che sono titolari di diritti sul capitale. Questa la finalità della liquidazione.

Nel caso in esame, invece, si precisa che compito dei liquidatori è quello di non toccare alcunché...; è quello di assicurare da una parte, che tutto cessi fuorché le funzioni (si vuole, infatti, che dette funzioni continuino). Siamo chiari: che liquidatore è quello che deve « trasferire »? Non si tratta di liquidazione! Per non parlare della stranezza dell'attribuzione delle funzioni di liquidatore agli stessi amministratori. Ma che razza di liquidatori sono? Si tratta degli stessi amministratori, che diventano liquidatori senza poter liquidare alcunché... E, infatti, inhibito (in realtà, non lo è affatto, e si tratta di questione che formerà oggetto di altri emendamenti) ai liquidatori il compito di liquidare il patrimonio. Debbono, invece, conservarlo, per trasferirlo. Si tratta, allora, di una attività diversa, che ha soltanto una lontanissima parentela con quella propria della liquidazione. Ritengo, co-

munque, che sia nostro compito quello di precisare che di tutto si tratta fuorché di liquidazione. Chiamiamola come crediamo, troviamole un altro nome, ma ritengo si debba semplicemente stabilire una situazione che potrebbe essere definita di « quiescenza ». Commissari al trasferimento delle funzioni, commissari alla conservazione delle funzioni, commissari con il compito di impedire che gli enti in questione proliferino (anche queste cose abbiamo visto negli ultimi giorni)? Come si riterrà opportuno. In realtà, uno dei primi provvedimenti sarebbe quello di allontanare i « sottogovernanti » di detti enti. Comunque, ripeto, non può parlarsi di messa in liquidazione degli stessi, dal momento che tale attività ha un preciso significato che non può in alcun modo essere contraddetto dalle successive disposizioni, a pena di rendere incomprensibili i compiti dei « liquidatori » in questione.

Con l'emendamento 1-bis. 4 proponiamo che siano fissate penalità per gli amministratori che non osservino i divieti posti ai « liquidatori », in ordine ai limiti posti per la liquidazione stessa. A questo punto, proprio perché si va verso la attribuzione di determinate funzioni agli stessi amministratori, ove non venissero posti limiti anche di carattere penale, con conseguenti sanzioni, nell'intento di non permettere che si travalichi dalle funzioni speciali che vengono attribuite agli interessati in questa fase di transizione, rischieranno di giungere ad una « allegra liquidazione » che si trasformerebbe in una attività frenetica. Nelle « maglie » delle disposizioni di legge in esame passerebbe tutto, tanto sappiamo che determinate conseguenze in ordine alla responsabilità civile non hanno intimidito nessuno, tanto meno i vecchi « marpioni » (mi si perdoni il termine) del sottogoverno, che molto spesso sono inseriti negli enti in questione.

L'emendamento 1-bis. 5 tende ad aggiungere un ultimo comma, così formulato: « Gli amministratori o i direttori generali degli enti di cui al primo comma, i quali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

non abbiano inviato i dati di cui al comma secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o non abbiano completato l'invio dei dati medesimi, si intendono decaduti di diritto dall'ufficio e dall'impiego, salvo, in ogni caso, l'obbligo al risarcimento dei danni conseguenti alla inadempienza». Non si tratta di una disposizione inutilmente draconiana e vessatoria nei confronti degli amministratori, se è vero che qui si è dichiarato che non si può procedere neppure all'inventario degli enti. Si è affermato, infatti, di trovarsi in grandissima difficoltà nel procedere alla « radiografia », per la mancanza dei dati. I dati mancano perché non sono stati inviati. In questa materia c'è una tradizione: basti pensare al fatto che nel corso dell'inchiesta sulle istituzioni di beneficenza sono stati raccolti dei libroni nei quali brillano le annotazioni « dato non pervenuto ». Se qui ci troviamo con il Parlamento, con l'esecutivo, con le commissioni, con le sottocommissioni posti nella impossibilità di procedere, semplicemente perché questi amministratori non hanno ritenuto opportuno compiere il loro dovere — inviare, cioè, i dati che sono necessari per stabilire la sorte degli enti —, credo che la nostra funzione sarebbe avvilita se non trovassimo una sanzione, un mezzo, per imporre l'osservanza di queste disposizioni. Altrimenti, la nostra funzione nel futuro — dico così perché penso che dovremo tornare ad occuparci di questi problemi — verrebbe ad essere frustrata, così come quella dell'esecutivo.

Con l'emendamento 1-bis. 6 si prevede un criterio per operare la soppressione. Già è stato fatto presente il grave pericolo che tra gli enti si abbia una falcidia di quelli in passivo, per accollare alle regioni, allo Stato, ai comuni le perdite, lasciando, però, prosperare ancora quegli enti che non sono in passivo, ma rappresentano un attivo — per chi? — per gli amministratori, per il personale. Mi riferisco a quegli enti che sono caratterizzati da una percentuale di spesa destinata esclusivamente al personale, che

supera di gran lunga quella per le finalità di ordine istituzionale. L'emendamento, che è subordinato a quello precedente, pertanto, stabilisce che gli enti di cui alla tabella B devono essere in ogni caso soppressi allorché « l'ammontare delle spese sostenute dall'ente per il personale siano superiori a quelle sostenute per l'assolvimento delle funzioni istituzionali ».

Ho detto e ripetuto che corriamo il rischio di vedere soppressi gli enti, ma lasciata l'inutilità. Direi che corriamo anche il rischio di lasciare in vita enti per i quali l'inutilità è manifesta ed è particolarmente oltraggiosa. Per questo abbiamo ritenuto di sottoporre alla Camera questo criterio idoneo a fornire alla commissione dei punti di riferimento tali da consentirle di muoversi con una certa decisione. Il momento adatto ci sembra questo, in cui decretiamo la continuazione dell'attività della commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

MELLINI. Con l'emendamento 2. 1 abbiamo ritenuto di dover modificare l'indicazione relativa ai divieti che sono posti agli enti, in ordine agli atti di disposizione del patrimonio. Giustamente si provvede ad inibire la vendita di immobili: una volta chiarito che questa liquidazione non è una liquidazione, va benissimo, e si evita il rischio che questi enti si sbarazzino del loro patrimonio immobiliare, o di titoli, in favore non si sa di chi, e con atti che potrebbero poi risultare inficiati da gravi abusi. Ma a noi sembra anche necessario rilevare che se gli amministratori degli enti pubblici compiono atti di prevaricazione in ordine al patrimonio, molto spesso questo avviene proprio attraverso forme di transazione: si crea, qualche volta artificiosamente, un contenzioso, e poi si arriva a forme di transazione con pareri e contropareri, quindi con un tipo di copertura con cui si riesce a giustificare tutto. Chi ha qualche esperienza della vita di questi enti, chi ha dovuto occuparsi di queste preva-

ricazioni, o anche di procedimenti di carattere penale in questa materia, sa che questa è la strada per gli abusi peggiori. Poiché questa è la norma che deve prevenire il compimento di operazioni di questo tipo, certamente non lecite, sarebbe bene includere nella previsione anche le transazioni, perché sia chiaro che si intende vietare non soltanto l'atto di alienazione compiuto liberamente, ma anche quello compiuto nel contesto di una transazione che abbia ad oggetto diritti reali su immobili e titoli. Ritengo che questo sia un atto di prudenza che non dovremmo trascurare.

Ma c'è di più: non vedo come si possa oggi, allo stato attuale della legislazione in materia di affitto di fondi urbani e rustici, accontentarsi di stabilire che questi enti, la cui sorte dovrebbe essere nota entro il 31 marzo 1979, abbiano la facoltà di effettuare locazioni. Sappiamo che oggi, per legge, i termini minimi di locazione hanno una lunghissima durata. Sappiamo che proprio in conseguenza della legge sull'equo canone, in realtà il beneficio che si può offrire ad un soggetto è proprio quello di dargli in affitto un immobile secondo i termini minimi di durata stabiliti dalla legge. A questo punto, stabilire che le locazioni sono permesse purché non eccedano un certo termine è una norma ultronea. Se vogliamo fare qualcosa di serio, dobbiamo stabilire il divieto, ed è questo il fatto più clamoroso; ma poi venite a proporre in Commissione che comunque questo divieto non si applica quando l'atto sia già stato deliberato. Dobbiamo allora preoccuparci che in questi mesi non intervenga la deliberazione, l'approvazione, la pubblicazione dell'autorizzazione al presidente a dare in locazione un immobile. Non si vede perché non si possa invece semplicemente dire che è vietato procedere a queste operazioni, perché se dobbiamo avere delle preoccupazioni, dobbiamo averle proprio in relazione alle locazioni, agli affitti in genere, che possono rappresentare atti di favore nei confronti di determinati soggetti, o essere comunque d'ostacolo ad una sistemazione del patrimonio da parte

degli enti che dovranno ereditarlo, che dovranno domani esserne i titolari.

Andando oltre, non si capisce quali siano gli atti che sono stati deliberati e pubblicati. Il problema non è quello della pubblicazione: semmai dovremmo preoccuparci di esaminare, più correttamente, gli atti per i quali sia intervenuta l'approvazione da parte e dei consigli d'amministrazione e delle autorità tutorie, ove questi enti siano soggetti a interventi di natura tutoria e di controllo da parte di altri enti.

Questo credo sia il punto di riferimento da adottare. Se atto si riferisce alla parola contratto, quello che è pubblicato non è il contratto — usiamo un corretto linguaggio giuridico! — ma è pubblicata la deliberazione di autorizzazione a contrarre, e quindi è assolutamente opportuno essere più precisi nell'uso di questi termini.

Con il successivo emendamento 3.2, abbiamo voluto fornire alla Camera — di fronte ad una disposizione che, in pratica, proroga i termini di sopravvivenza di queste IPAB, perché tali enti sono in realtà i veri beneficiari di queste disposizioni di legge in quanto viene congelata la loro esistenza — l'elenco di alcuni degli enti che hanno chiesto il riconoscimento per lo svolgimento di una loro precipua attività nella sfera educativo-religiosa. Con l'espressione « precipua attività » abbiamo visto la *Gazzetta Ufficiale* riempirsi di decreti di riconoscimento degli enti più strani, che svolgono la loro precipua attività nella sfera educativo-religiosa.

Con questi emendamenti abbiamo voluto precisare, lo dico fin d'ora, cosa si deve intendere per sfera educativo-religiosa, che deve essere interpretata in senso oggettivo e non deve interessare gli enti che hanno una dipendenza da organizzazioni religiose, perché, a nostro avviso, abusi ed interpretazioni abnormi vi sono stati per quello che riguarda i beni della comunità israelitica. Sarà stata sbagliata la legge, sarebbe stato iniquo trasferire ai comuni queste istituzioni, ma a questo punto non si comprende perché un ospedale israelitico diventi una istitu-

zione che svolge la precipua attività nella sfera educativo-religiosa, quando svolge la sua attività nella sfera sanitaria.

Con l'elencazione degli enti assistenziali, presente nei nostri emendamenti, ci rendiamo conto di quale ritardo si sia accumulato nell'eliminazione di questi enti. Queste confraternite avrebbero dovuto essere abolite da molto tempo. Noi, con questa disposizione che ci accingiamo ad approvare, proroghiamo ulteriormente la esistenza di tali istituti. Enti come l'arciconfraternita di san Giuseppe dell'opera « Vestire i nudi » di Napoli, l'ospizio dei poveri preti, il ricovero di mendicizia, istituzioni Cassarini e Pallotti *pro domo miserorum*, società liberati dal carcere — e questa non vedo come non si possa dubitare che sia un'opera che abbia carattere educativo-religioso, mentre potrebbe essere un'opera di carattere assistenziale — ed enti — contenuti in emendamenti successivi, in quanto abbiamo voluto fare più elenchi perché possiate, leggendoli, edificarvi nel rendervi conto di cosa significhi la conservazione di questi istituti — come l'istituto delle derelitte, istituto pro-infanzia derelitta, ritiro povere figlie, istituto povere figlie don Saggia, istituto delle buone figlie della provvidenza, ospizio povere figlie, istituto illegittimi, casa rifugio minorenni abbandonati, *pro-puteritia* saviglianese, conservatorio della santissima concezione detto delle viperesche — non so queste viperesche cosa siano — monte dei maritaggi ed elemosine, dotulizio zitelle povere, opera pia conservatorio zitelle povere, fedecommisseria Gregorio ed Egidio Lomellini, e via di seguito.

A questo punto non abbiamo voluto fare semplicemente un'opera di elencazione grottesca. Credo che l'esame di questa materia — e potete deliziarvi leggendo gli elenchi che abbiamo incluso nei nostri emendamenti — dimostri quale arretrato abbiamo nella liquidazione di questi strannissimi enti.

Con il nostro emendamento 3. 03 si tende a stabilire che la Commissione, che deve provvedere a determinare il carattere delle IPAB, abbia l'obbligo di sentire preventivamente i comuni. Credo

che i colleghi appartenenti a forze politiche ampiamente rappresentate nelle amministrazioni comunali, che hanno grosse responsabilità di Governo e di opposizione nelle amministrazioni comunali, sappiano quale sconcerto vi è da parte di comuni, i quali sanno che certe opere pie o non molto pie, per lo meno per quanto riguarda l'uso che se ne fa, sono soggette oggi a questo giudizio sul carattere precipuo relativo alla sfera educativo-religiosa con determinazioni, non si sa come motivate, che le escludono dal passaggio ai comuni previsto dalla legge. Questi comuni non sono interpellati e non hanno, quindi, la possibilità di far valere quelle indicazioni che, contrapposte alla prospettazione delle indicazioni contenute negli statuti di queste istituzioni, farebbero escludere la possibilità di attribuire questa qualifica a questi enti.

A questo punto, un contraddittorio con la parte interessata dovete pure indicarlo. Qui si è detto che vi sono interessi legittimi che possono essere tutelati in sede amministrativa, ma quando si procede con legge tali interessi non sono più tutelati. Noi dobbiamo preoccuparci che la procedura, anche amministrativa — proprio perché non si conosce bene la natura di queste strane commissioni, che sono amministrative, che sono parlamentari —, sia seguita e che questi comuni abbiano la possibilità di esprimersi.

Credo che una grave responsabilità si assumerebbero i colleghi nei confronti di amministratori dei loro stessi partiti, respingendo questo emendamento; stabilendo — *inaudita altera parte*, come si dice in termini processuali — che sia esaurita questa procedura, con l'esclusione della attribuzione ai comuni che hanno legittima aspettativa al riguardo. Si correrebbe, inoltre, il rischio che ai comuni siano attribuite soltanto le istituzioni passive, rimanendo quelle attive con la qualifica di ente che svolge un'attività nella precipua sfera educativo-religiosa, per cui non si ha più il passaggio ai comuni, con buona grazia delle attribuzioni dei comuni e dei rispettivi bilanci.

Con il nostro emendamento 3. 06, si tende ad inserire una norma che crediamo essenziale di fronte al malgoverno delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Se si esaminano le raccolte delle circolari del Ministero dell'interno in questa materia, vediamo che i prefetti sono stati più volte sollecitati a provvedere perché queste istituzioni di assistenza e beneficenza adempissero agli obblighi di legge relativi alla presentazione di bilanci nei termini, perché potesse essere esercitata pienamente una funzione di controllo, perché potesse essere valutata l'opportunità della permanenza in vita di questi enti.

Parliamo tanto di « radiografie », ci riempiamo la bocca di queste espressioni, sosteniamo che finalmente è venuto il momento di render ragione di questa attività; ma quando vogliamo indagare sulla natura precipua o non precipua, educativo-religiosa o non educativo-religiosa, rimandiamo la questione a delle commissioni e magari ci rifiutiamo di dare a queste stesse commissioni qualsiasi criterio che non sia quello di cui esse hanno già dimostrato ampiamente di abusare. Inoltre non ci ricordiamo che esistono pure delle norme di legge che non sono osservate, per cui bisogna dare una sanzione in ordine a quella che è la sorte di questi enti. Non possiamo consentire che degli enti che si sono sottratti a qualsiasi controllo, oggi vadano a presentare delle carte relative ad una attività che non hanno permesso mai che fosse controllata da questa commissione, imbrogliando le carte e dimostrando di essere degli enti che magari non sono, in forza di bilanci che non hanno mai presentato, per attività per le quali non hanno mai reso conto e che possono, in questa situazione, avendo violato la legge e beneficiando della sua violazione, usufruire di una conservazione in vita contro lo spirito del decreto n. 616 che avrebbe postulato la loro soppressione. Questa operazione che noi chiamiamo di « pulizia », credo che la dobbiamo fare ed esigere per evitare che questi enti, che si sono sottratti ai controlli, non abbiano la pretesa, oggi, di in-

vocare i diritti di un'attività che hanno svolto clandestinamente al fine di sopravvivere.

Con l'emendamento 3. 04, si stabilisce un criterio che è quello per cui dobbiamo evitare che questi decreti, relativi alle IPAB, siano adottati (diciamo così) « all'ingrosso » con delle elencazioni che — il fatto stesso di mettere insieme degli enti che magari hanno soltanto in comune la caratteristica di appartenere ad una certa sfera culturale, religiosa di una determinata parte — significano che nessun esame preciso e specifico delle finalità, della natura, degli statuti, dell'attività di questi enti, in concreto, è mai stato fatto. Quindi, con questo emendamento, noi chiediamo che nel decreto vi sia un riferimento alle attività istituzionali. In sostanza dobbiamo sapere come va avanti il Parlamento stesso, perché il deputato deve essere messo in condizione, leggendo la *Gazzetta ufficiale* ed i decreti del Presidente della Repubblica (che sanzionano poi sulla base di tutte queste elaborazioni più o meno tecniche intervenute precedentemente), di valutare qual è l'andamento di questa grossa operazione, e di avere degli elenchi da cui risulti che gli enti abbiano una precipua attività educativo-religiosa, lasciando soltanto la possibilità, semmai, di un controllo di carattere statistico (sempre che sia possibile farlo, perché credo che anche questo sarà difficile ottenerlo)... Io credo che ciò significhi in pratica porre le condizioni perché possa essere fatta qualunque cosa, perché si possa andare avanti secondo una politica che poi potrà essere variabile e che non lascerà traccia dei criteri che sono stati seguiti, e non lascerà traccia delle indicazioni che, con ciascun atto, si danno per quelli successivi, così come deve essere il comportamento di una buona amministrazione che deve, anzitutto, assicurare un criterio di uniformità quando si procede di fronte ad una serie di situazioni che debbono o dovrebbero avere in comune determinati elementi.



Con l'emendamento 3. 01, abbiamo proposto una sorta di interpretazione autentica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo a questa famosa attività inerente alla sfera educativo-religiosa, stabilendo che per tale attività debbano intendersi quelle relative alla educazione religiosa, all'esercizio del culto ed all'edificazione morale-religiosa. Non dobbiamo confondere attività inerenti alla sfera educativo-religiosa con attività che provengono da iniziative che pure sorgono in ambienti religiosi (questa è tutta altra cosa!). Il fatto che una attività si chiami arciconfraternita — sappiamo che le arciconfraternite hanno una certa origine — non autorizza a dire che quella è una sfera educativo-religiosa, perché la Misericordia di Firenze, per esempio, è una benemerita istituzione che però opera in un campo che non è certamente quello dell'attività educativo-religiosa, bensì quello del soccorso e quindi dell'assistenza.

Anche l'emendamento 3. 05 postula questo principio e cioè che sono immediatamente devoluti ai comuni gli enti che non hanno provveduto alla presentazione dei bilanci nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge.

Con l'ultimo emendamento relativo all'articolo 3 (emendamento 3. 02) abbiamo indicato le modalità di funzionamento della commissione di cui al sesto comma. Vogliamo che si stabiliscano delle precise modalità di funzionamento, perché non vorremmo che poi la inadempienza di questa commissione costituisca una giustificazione per la proroga della sua esistenza, magari con qualche altra « sforbiciata » a qualcuno di questi enti, e per ritrovarci, quindi, di fronte a situazioni simili a quelle che abbiamo dovuto affrontare con fretta e con complicazioni di ordine costituzionale e no.

Sono questi dunque gli emendamenti che il gruppo radicale ha presentato all'articolo 1 e quindi al testo del decreto-legge.

### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

« Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2383);

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (2401);

*dalla VII Commissione (Difesa):*

ANGELINI ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina » (1046);

*dalla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Ulteriore integrazione di spesa per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (2397), *con modificazioni*;

*dalla XII Commissione (Industria):*

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia » (2277).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 feb-

braio 1977, presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni medesime contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati col medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuati per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.

Col medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale dell'ANMIL e dell'ENAOI assegnato rispettivamente all'INAIL e all'INPS per l'espletamento delle funzioni trasferite è individuato dalle rispettive amministrazioni di provenienza di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Il personale degli enti pubblici non compreso fra quello trasferito ai sensi dei commi precedenti è assegnato, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine, secondo contingenti numerici distinti per ente e per qualifica, e stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL:

a) ad altro ente pubblico di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni con la osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge e nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge stessa;

b) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per la esigenza della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei rispettivi ordinamenti;

c) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale adibito all'espletamento delle attività dell'ufficio stralcio di cui all'articolo 119, non appena esaurite le funzioni di detto ufficio.

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere».

1. 01.

LABRIOLA, ANIASI.

#### ART. 1-ter.

Il quinto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente.

« Fino alla stessa data detto personale è amministrato dalla amministrazione di provenienza, o, se trattasi di ente estinto, dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro. A detto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 e successive modificazioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza ».

Il sesto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 è soppresso.

1. 02.

LABRIOLA, ANIASI.

#### ART. 1-quater.

Il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Al personale trasferito a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto so-

no fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo di provenienza all'atto del trasferimento. A tal fine al personale degli enti pubblici assegnato ad altri enti inclusi nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 sono applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della predetta legge. Al personale trasferito alle regioni, nonché a quello trasferito alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e ai ruoli dello Stato sono applicati criteri e modalità di inquadramento da definirsi entro il 31 marzo 1979 con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di accordi formali con le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL. Fino al momento del definitivo inquadramento nei nuovi ruoli spetta al personale il trattamento contrattuale normativo, economico e di fine servizio in vigore presso l'ente o l'amministrazione di provenienza o comunque relativo all'area contrattuale di provenienza ».

1. 03.

LABRIOLA, ANIASI.

ART. 1-*quinquies*.

Dopo il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono inseriti i seguenti commi:

« Il personale trasferito conserva nelle nuove aree l'anzianità complessiva maturata nell'ente di provenienza ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio. A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturate, dall'ente di provenienza a quello di destinazione, in modo che quest'ultimo provveda utilizzando anche gli interessi sulle somme ricevute, alla erogazione dell'indennità di fine servizio sulla base dell'intera anzianità al momento della cessazione dal servizio e dell'ultima retribuzione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di destinazione provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro.

Tale personale, qualora iscritto a fondi integrativi per il trattamento di previden-

za, mantiene tale iscrizione negli analoghi fondi esistenti presso gli enti di destinazione. A tale scopo gli enti di provenienza provvederanno a devolvere agli enti di destinazione le riserve matematiche maturate dai singoli dipendenti sino alla data di trasferimento.

Il personale trasferito conserva presso gli enti di destinazione l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini della indennità di anzianità o altra equivalente. Gli enti di provenienza devolveranno agli enti di destinazione le quote di indennità maturate dai dipendenti trasferiti sino alla data del trasferimento stesso.

Il personale iscritto a fondi integrativi di previdenza che viene trasferito ad enti o pubbliche Amministrazioni presso cui non siano istituiti tali fondi viene liquidato gradualmente e comunque non oltre due anni a cura dell'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro delle competenze spettantigli in base alla normativa del fondo di appartenenza sino alla data del suo trasferimento ivi compresi gli interessi legali maturati.

I decreti di scioglimento degli enti pubblici prevederanno le modalità per garantire la corresponsione delle pensioni integrative in essere alla data di scioglimento dell'ente, nonché delle corrispondenti quote di indennità integrativa speciale.

Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge, conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato. A tal fine il collocamento a riposo del predetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione ».

1. 04.

LABRIOLA, ANIASI.

L'onorevole Labriola ha facoltà di svolgere.

LABRIOLA. Signor Presidente, sarò molto rapido, anche perché possiamo dire con soddisfazione che il Comitato dei nove ha raggiunto un'intesa che ci consente di non insistere per la votazione dei nostri emendamenti. Tuttavia, siccome l'intesa raggiunta in sede di Comitato riproduce in parte il contenuto delle nostre proposte, vorrei ugualmente — se il Presidente me lo consente — a nome del gruppo socialista esprimere qualche valutazione che varrà, evidentemente, anche come dichiarazione di consenso al testo concordato durante la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Labriola, ritirando gli emendamenti ha diritto di indicarne il motivo; pertanto può senz'altro parlare.

LABRIOLA. La ringrazio, signor Presidente. Come dicevo, questo mio intervento ci risparmierebbe una successiva dichiarazione di voto, e quindi di consenso, sul testo degli emendamenti frutto dell'intesa.

Desidero rapidamente ricordare quale fosse la ragione politica per la quale avevo presentato gli emendamenti, insieme con il collega Aniasi, a nome del gruppo socialista. In particolare vorremmo ribadire — e cogliamo questa occasione per replicare a qualche giudizio, anche parziale, che è stato dato nel corso del dibattito su questi temi — che siamo stati mossi da una preoccupazione che non era — e non è — quella di porre in discussione il principio del ruolo unico. Abbiamo invece detto, e lo ripetiamo, che a nostro avviso il modo per giungere ad una riforma seria della pubblica amministrazione, che serva a riabilitarla dall'attuale condizione di difficoltà in cui si trova, è proprio offerto dall'istituzione del ruolo unico. La preoccupazione che abbiamo manifestato, e che ci ha costretto ad insistere sui nostri emendamenti, sino ad arrivare ad un'intesa che a nostro avviso ne accoglie la parte sostanziale — e per questo siamo particolarmente grati ai colleghi del gruppo comunista che hanno in-

teso il senso politico della nostra iniziativa — non nasce da una diversa valutazione nel tempo sul significato del ruolo unico, ma dalla presa d'atto della condizione in cui si trova il ruolo unico, per effetto di prolungate inadempienze da parte dell'esecutivo. È così: noi ci limitiamo a constatarlo, riservando ad altre sedi e ad altri livelli di dibattito il giudizio politico su questa situazione, che però vogliamo superare.

Qualora avessimo accettato il punto di vista iniziale del Governo e — devo dire — anche della maggioranza della Commissione affari costituzionali, questo punto di vista avrebbe comportato due conseguenze negative: la prima è quella relativa allo stato del personale. Già si è fatta una esperienza di personale mandato — se possiamo usare questa espressione poco gradevole, ma veritiera — ai ruoli unici; questo personale vaga in attesa di una destinazione reale e definitiva, che ne valorizzi le attitudini professionali ed il rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

La seconda conseguenza negativa — e non ci stancheremo mai di ripeterlo, anche perché questa questione è aperta per il dopo, cioè per la fase di attuazione della legge — sta nel fatto che, in una condizione di difficoltà e di permanente tensione del personale che fosse stato obbligato ad entrare in questo tunnel, oggi senza via di uscita, del ruolo unico, avremmo corso seri rischi — e i rischi ancora esistono, colleghi della maggioranza — di vedere interrotta la continuità delle funzioni e, quindi, alimentata una campagna che fin d'ora si può prevedere ostile al principio stesso della soppressione degli enti inutili.

Queste sono state le preoccupazioni che hanno animato il gruppo socialista, non già una diversa valutazione — tornerò a dire — del ruolo unico, non già una sollecitazione data, o ricevuta o reciprocamente nutrita, da spinte corporative. Questo, poi, è un modo singolare di valutare i problemi dei rapporti con le categorie e con il personale. Ma perché?

Pensiamo forse, quando parliamo di funzione positiva e di apporto costruttivo delle forze sindacali al processo di rinnovamento dello Stato, di adottare meri simboli? Ma con chi pensiamo di avere a che fare quando parliamo di queste realtà, se non con coloro che vi lavorano all'interno? E perché mai le questioni poste da coloro che lavorano all'interno di questi enti dovrebbero avere sapore corporativo solo quando e nel momento in cui non seguono delle visioni astratte e — se ci consentite di dirlo — anche alquanto schematiche, che possono ad un certo momento prevalere nella gestione di certe attività? I lavoratori sono sempre gli stessi; non sono una volta buoni a dare un contributo responsabile di partecipazione, da protagonisti, come devono essere, della riforma dello Stato, e poi, in un altro momento, meno buoni ed anzi — quelle stesse forze, quelle stesse realtà — spinti da sollecitazioni corporative.

Questo è un modo di ragionare che noi non possiamo condividere, e questa è una delle ragioni per le quali ci siamo impegnati con fermezza e con animo aperto — e lo abbiamo dimostrato nella fase conclusiva di questa trattativa — per arrivare ad una soluzione che tenga conto realisticamente dello stato delle cose per quanto riguarda l'attuazione del ruolo unico. Possiamo comprendere che il primitivo testo non affrontasse queste questioni. Lo abbiamo detto all'inizio, e lo ripetiamo ancora una volta: in questo momento approviamo una legge di conversione che, invece di convertire, in effetti, abroga il decreto-legge iniziale. Infatti, quello che viene fuori non è il decreto-legge con modifiche, ma è la rimozione del vecchio decreto-legge e la sua sostituzione con un nuovo provvedimento. Il vecchio decreto-legge prevedeva la proroga di vita, era una bombola di ossigeno per questi enti inutili. La legge di conversione fa esattamente il contrario di quello che il decreto-legge pensava di realizzare. Quindi, è sorta la questione del personale. È comprensibile, è coerente che il Governo non provvedesse al personale. Perché avrebbe dovuto provvedere al personale, quando

aveva intenzione non di sopprimere, ma di mantenere in vita gli enti inutili?

È evidente che, quando il Parlamento ha messo da parte il decreto-legge e, con la legge di conversione, lo ha prima abrogato e poi sostituito, come era giusto che avvenisse, è sorta la questione del personale. Ed essendo sorta tale questione, era necessario dare una risposta. Il nostro senso di soddisfazione cresce se si considera che è prevalsa l'opinione, da noi manifestata, circa la necessità di questa regolamentazione, che non poteva essere risolta — come è stato pure detto per lungo tempo, in questo intenso dibattito che si è svolto in questi giorni — con un ordine del giorno o con un impegno politico. Bisognava, invece, provvedere con emendamenti, proprio perché si veniva a creare un vuoto dovuto non al fatto che abbiamo modificato un atto del Governo, ma che lo abbiamo sostituito con un altro completamente diverso da quello originario.

Credo che la maggioranza si sia comportata in modo responsabile e serio operando in questo modo. Qualche collega si è doluto per il fatto che il gruppo socialista abbia in qualche modo compiuto un tentativo di «rubare il mestiere» all'opposizione. Noi non abbiamo fatto opposizione, tant'è vero che le nostre tesi sono largamente prevalse e, quando prevalgono le tesi... (*Interruzione del deputato Mellini*). Io dico anche il resto, Mellini: non pensare che la mia sia una replica esitante o incerta. Io dico tutto, perché quando si fanno certe riserve sul comportamento di un gruppo bisogna poi aspettarsi una replica e tu ora la stai avendo, anzi l'avrai.

È evidente che ci sono due modi di concepire la presenza di una maggioranza: una è quella rassegnata ed incurante degli errori solo perché essi provengono dalla maggioranza; l'altra, invece, è quella attiva...

PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*.  
Chi è che è rassegnato?

LABRIOLA. Chi lo sa! L'altra, invece, dicevo, è quella attiva che si propone di tirare le soluzioni che la maggioranza adotta verso le proprie posizioni. Ma un partito cosa deve fare se non questo? Se ha delle idee — e se ne è convinto —, le sostiene. Naturalmente, nessuno può pensare che il gruppo socialista possa avere...

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. È una maggioranza conflittuale!

LABRIOLA. No, creativa, collega Barbera! È tanto più creativa in quanto noi — possiamo dirlo! — abbiamo cercato di fare in modo che la legge di conversione fosse completa, non incompleta, come poteva uscire se non si fosse affrontata la questione del personale.

Posso anche capire l'imbarazzo dei gruppi di opposizione i quali, di fronte al risultato che si è ottenuto, sollevano un duplice ordine di riserve: uno per la verità nasce dal tipo di intesa che è stata raggiunta. Noi lo abbiamo detto per primi: alcuni enti sono « renitenti alla leva » in questa prima chiama degli enti da sciogliere. E non vi è una motivazione per questa renitenza, se non la necessità di arrivare ad una intesa (*Interruzione del deputato Mellini*). E soprattutto, collega Mellini, la necessità di arrivare alla legge di conversione. Infatti, le cose si possono non fare in due modi: o dichiarando di non volerle fare, o impedendo che si facciano, portando una serie di questioni al termine delle quali (lo voglio dire con la lealtà che è consueta nei nostri rapporti), se la legge di conversione non viene approvata, gli enti non si sopprimono. La conclusione dei discorsi che abbiamo fatto è questa: posso capire che qualcuno, meno interessato di noi alla soppressione degli enti, sollevi la questione che gli enti si debbono sopprimere in via amministrativa e non in via legislativa; meno comprendo chi, dichiarando di volere la soppressione degli enti, si scandalizza per il fatto che il Parlamento con una legge attui tutto questo. Ma noi cosa vogliamo?

Vogliamo la soppressione degli enti, o vogliamo il contrario? Se la vogliamo, la vogliamo veramente per averla o la vogliamo solamente per dichiararla ma, alla fine, per non averla? La questione è tutta qui! Ed io credo che sia legittimo da parte del gruppo socialista — e lo confermo — il senso di soddisfazione per essere giunti ad un'intesa che mette da parte il decreto, ne fa un altro, sopprime gli enti con un atto che vincola il Governo senza alcuna possibilità discrezionale (non c'è via d'uscita, oramai, per chi ancora pensasse di prolungare la vita di questi enti) e sistema i problemi del personale, tenendo conto di due esigenze: una di principio (che noi non codividiamo in modo incerto, perché è stata nostra fin dall'inizio), l'idea dei ruoli unici; l'altra: di tener conto delle aspettative legittime, nella misura in cui ciò è possibile, del personale. Infatti, non possiamo riempirci la bocca di « consenso dal basso » se poi noi non ne teniamo conto nella disciplina reale degli atti che andiamo a compiere: li vogliamo dentro e non fuori; li vogliamo protagonisti di questa procedura di passaggio delle funzioni e non li vogliamo in contestazione con essa.

Il Governo dovrà stare molto attento a realizzare questo indirizzo che gli viene dal Parlamento con questo tipo di soluzione, anche tenendo conto della necessità della continuità delle funzioni, perché il Governo è stato invitato — e concludo — dal gruppo socialista ieri a chiarire se, rispetto agli emendamenti presentati dal nostro gruppo, esisteva un'altra soluzione nella legge capace di garantire la continuità delle funzioni: problema del quale ci facciamo carico noi che siamo interessati — e come! — allo scioglimento degli enti e di cui si fanno carico i lavoratori, i quali nelle richieste che hanno avanzato nell'incontro avuto in sede di I Commissione hanno posto — e bisogna pure che qualcuno gliene dia atto in questo dibattito — al centro del problema non solo le legittime aspettative del personale, ma anche la necessità di assicurare la continuità delle funzioni.

Abbiamo detto al Governo di essere disposti ad accettare altre soluzioni, purché queste garantissero la continuità dell'esercizio delle funzioni. Riteniamo che, avendo questo accordo, raggiunto in Commissione, ricevuto anche il consenso esplicito del Governo, questo equivalga e comprenda l'impegno del Governo — che con questo si assume una importante responsabilità — ad evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni, perché non vogliamo alimentare campagne qualunque contro l'indirizzo generale di scioglimento degli enti inutili. Il Governo deve sapere che si è maggiormente impegnato quando ha espresso il proprio consenso in merito.

Come ultima osservazione, vorrei richiamare l'attenzione della Camera sul secondo comma dell'articolo 1-ter della Commissione. In esso si fa riferimento all'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato come termine per l'inquadramento definitivo del personale. Vi è poi un'aggiunta che garantisce, comunque, un termine certo per quanto riguarda questo procedimento.

Abbiamo avuto questa mattina formale notizia — ed è bene che queste cose vengano dette — da parte del sottosegretario Del Rio che è stato consegnato al Presidente del Consiglio lo schema di disegno di legge istitutivo dei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato. Gradiremmo avere, dal momento che il Governo ha espresso il suo consenso su questo secondo comma, un cenno di conferma che si proceda al più presto alla consultazione con le organizzazioni sindacali per il licenziamento definitivo del provvedimento ed un sollecito *iter* in Parlamento.

Proprio perché non siamo indifferenti o freddi circa la tesi del ruolo unico, ma anzi siamo assai interessati, vorremmo avere qualche ulteriore spiegazione e conferma di impegno e di indirizzo da parte del Governo in relazione al secondo comma dell'articolo 1-ter, così come licenziato dal Comitato dei nove.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1-bis, sopprimere le parole: 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).*

1-bis. 7. PAZZAGLIA, BAGHINO, SANTAGATI.

BAGHINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Ho seguito dall'esterno i lavori delle Commissioni interessate a questo provvedimento e mi sono chiesto, per la verità, se tra i loro componenti non vi fosse nessun ex combattente, nessun reduce, nessun invalido, nessun interessato ai problemi di una categoria che non appartiene naturalmente ad una associazione mutualistica; ciò almeno a sentire i discorsi fatti durante i comizi di tutti i partiti, ad una parte preziosa e privilegiabile degli italiani, perché si tratta di coloro che hanno compiuto, in un determinato momento, da qualsiasi parte e per qualsiasi ragione l'abbiano fatto non importa, il loro dovere difendendo qualcosa nella quale credevano e credono. Perché se qualcuno avesse pensato a tutte le affermazioni che facilmente si fanno quando si parla agli italiani, specialmente a coloro che hanno vestito l'uniforme in guerra, o a coloro che sono stati colpiti sul lavoro o che sono stati colpiti durante il lavoro o sono affetti da infermità dalla nascita; se avessero pensato a tutto questo, non sarebbe stato necessario il nostro emendamento, ma sarebbe stata la Commissione stessa, e ancor più il Comitato dei nove, ad assumere l'iniziativa di non proporre la soppressione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

D'altra parte, basterebbe pensare che se il Presidente del Consiglio, nel corso di una manifestazione di ex combattenti, sente il dovere di annunciare che il riconoscimento ai cavalieri di Vittorio Veneto sarà portato da 60 mila a 100 mila lire annue; se è in atto una revisione delle pensioni di guerra; se tutti coloro che sono affetti da infermità per cause civili

li, di terrorismo o belliche sono assistiti, curati, seguiti, da un'unica organizzazione (che è l'ONIG), vuol dire che non mancano i motivi per trovarci d'accordo sulla conservazione di questo ente.

L'ONIG è sorto nel 1917 e da allora ad oggi ha subito notevoli modifiche e completamenti. Leggendo l'ultima legge di modifica, vediamo che si tratta di un ente articolato in una sede centrale a Roma (presso la Casa madre dei mutilati) e in organi periferici, costituiti da rappresentanze provinciali situate in ogni capoluogo di provincia e dotate tutte di ambulatorio medico diretto da un medico fiduciario.

I suoi organi direttivi sono il consigliere delegato, il consiglio di rappresentanza, il consiglio direttivo per il collocamento. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentati tutti gli organi dello Stato che hanno obblighi nei confronti degli invalidi.

I suoi sono compiti di assistenza sanitaria e ortopedica (in quanto non sia stata fornita dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido), ma anche compiti di assistenza morale e di preparazione alla rieducazione dell'invalido, di assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente, all'antica loro professione, agricola o operaia, o di educarli ad una nuova, rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali; di assistenza materiale, di collocamento al lavoro degli invalidi; di assistenza giuridica, quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni. Infine, deve adottare tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardino la applicazione della legge e di ogni altra disposizione a favore degli invalidi.

Ora, non si sa chi dovrebbe rispettare queste norme di legge, chi dovrebbe tenerne conto. E questo è nettamente in contrasto con i riconoscimenti avuti finora. Non solo, ma con una pura e semplice considerazione di inutilità e di soppressione, senza nessun'altra ragione, non

si tiene neanche conto di quale fine potrebbero fare, per esempio, le case di riposo in Groppello Cairoli a Pavia e in Galluzzo a Firenze, e i collegi dati in gestione ad enti qualificati. Non solo, ma come verrebbe regolata la materia dei numerosissimi enti che sono in collegamento diretto con l'Opera per collaborare con la stessa all'assistenza anche a figli e nipoti di coloro che hanno diritto all'assistenza diretta. La preoccupazione, per la verità, pare che la maggioranza l'abbia avuta, ma l'ha avuta con un assurdo. Mi pare che esista un emendamento che vorrebbe far trasferire a sette o ad otto enti tutto ciò che l'ONIG assolve come compito istituzionale, per norma di legge. Non si comprende in base a quale ragionamento: tutti i compiti che sono demandati all'ONIG sono, infatti, necessari, tant'è vero che si vogliono demandare a tanti altri enti. Ma se sono necessari quei compiti, perché non li manteniamo in assegnazione ad un unico ente, nei cui organi sono presenti, a fini di controllo, proprio i rappresentanti della Corte dei conti, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, della Presidenza del Consiglio che addirittura deve scegliere il presidente dell'ONIG? Mi chiedo: può trattarsi di una dimenticanza, di una distrazione? Esorterei il Comitato dei nove prima e poi il Governo a prendere in considerazione tali questioni; mi auguro che il rappresentante del Governo non sia distratto da nessuno; anzi interrompo il mio discorso perché vedo che il rappresentante del Governo è distratto.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego, lasciate che il rappresentante del Governo possa ascoltare l'onorevole Baghino, che si attende poi una risposta.

Onorevole Baghino, riprenda pure il suo discorso.

**BAGHINO.** Onorevole sottosegretario, non mi sarei fermato perché sono solito proseguire e non fare queste osservazioni, tuttavia l'ho dovuto fare perché è stato necessario dato che io conto moltissimo



sulla sua sensibilità. Per questo desidero che mi ascolti. La soppressione dell'ONIG, con la devoluzione di tutti i suoi compiti a sette o più enti, costituisce un errore, una dispersione, un aumento di costo. Riconosciuti giusti tali compiti, tanto che questi continuano ad essere assolti, perché non lasciarli all'ONIG? Direi che non sarebbe nemmeno necessario votare questo emendamento. Lo faccia proprio il Governo, lo faccia proprio la Commissione; è vostro, non ci interessa, lo ritiriamo, voi rivedetelo. Ma non si può respingere questo emendamento e poi magari approvare una disposizione che riconosce come utili i compiti dell'ONIG e li demanda a sette o ad otto altri enti, con una dispersione, con un aumento dei costi, con una farragine di pratiche. Noi vogliamo semplificare ed accelerare tutto. Nossignore, ad un certo punto, per questa via si arriverà a chiedere: per questo compito dove devo andare? Si sarà costretti a chiedere l'informazione e ci si sentirà dire: non più là, ma da quell'altra parte. Mentre si sapeva che fino a questo momento ci si era rivolti all'ONIG. Basterebbe leggere la legge istitutiva per vedere di quali compiti si tratta. Ci si accorge che non si può assolutamente sopprimere questo ente, soprattutto per ragioni morali e per ragioni di riconoscimento verso gli invalidi di guerra, verso tutti coloro che hanno dato qualcosa o sul lavoro o in guerra o anche che, per loro sfortuna, si trovano colpiti dalle violenze o da qualche altro incidente.

**PRESIDENTE** sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 1-bis con il seguente:*

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Consiglio dei ministri, viene nominato un liquidatore per ciascuno degli enti pubblici soppressi, che assicurano an-

che fino al 31 dicembre 1978 la continuità delle prestazioni e dei servizi svolti precedentemente.

1-bis. 8. PAZZAGLIA, SANTAGATI, BAGHINO, BOLLATI.

*Sostituire il quinto comma dell'articolo 1-bis con il seguente:*

Per il trasferimento dei beni, del personale e per l'attribuzione delle entrate, si procede nei modi e nei termini di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1-bis. 9. PAZZAGLIA, BAGHINO, SANTAGATI, BOLLATI.

*Sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo 1-quinquies con il seguente:*

Per la nomina del liquidatore, al quale è anche devoluto il trasferimento delle attività, dei patrimoni delle aziende termali agli enti locali, si procede come previsto dall'articolo 1-bis.

1-quinquies. 4. PAZZAGLIA, SANTAGATI, BAGHINO, BOLLATI.

*Sopprimere l'articolo 1-decies.*

1-decies. 1. PAZZAGLIA, VALENSISE, BOLLATI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO.

*Al primo comma, lettera a), dell'articolo 2, sopprimere le parole da: che comunque comportino, fino a: primo semestre del 1978, e sostituire le parole: la medesima data, con le seguenti: il 30 giugno 1978.*

2. 3. PAZZAGLIA, SANTAGATI, VALENSISE, BOLLATI, BAGHINO, SERVELLO, DEL DONNO, LO PORTO.

*Al primo comma, lettera b), dell'articolo 2, sopprimere le parole da: esclusi i contratti agrari, alla fine della lettera.*

2. 4. PAZZAGLIA, BOLLATI, LO PORTO, DEL DONNO, SANTAGATI, VALENSISE.

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.*

2. 5. PAZZAGLIA, BOLLATI, LO PORTO,  
DEL DONNO, SANTAGATI, VA-  
LENSISE.

BOLLATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato pochi emendamenti, ma riteniamo che siano degli emendamenti qualificanti, al di là e al di sopra della nostra impostazione di carattere generale in ordine a questo provvedimento; impostazione che è stata già espressa in sede di illustrazione della pregiudiziale di incostituzionalità. La pregiudiziale di incostituzionalità metteva a fuoco un argomento molto importante, che investiva tutto il provvedimento nel suo complesso, e che era stato seguito da alcune considerazioni nel merito del provvedimento circa il carattere anomalo dello stesso e di alcune sue norme specifiche per le quali abbiamo presentato degli emendamenti.

Tutto ciò anche al di là del merito in ordine alla necessità o meno di soppressione di alcuni enti (come ad esempio l'ONIG, sul quale la nostra posizione è stata illustrata or ora dall'onorevole Baghino ed altri enti), in quanto se l'impostazione della maggioranza è quella di sopprimere e porre in liquidazione determinati enti, se si sente quest'esigenza — per alcuni noi siamo contrari — bisogna essere anche conseguenti nelle norme relative alla procedura di messa in liquidazione di detti enti.

Alcune delle norme che riteniamo anomale sono quelle contenute al secondo e al terzo comma dell'articolo 1-bis proposto dalla Commissione; non solo anomale sotto l'aspetto giuridico e logico, ma tali da far pensare, addirittura, ad una riserva mentale da parte dei proponenti, che non ha tanto ad oggetto il mantenimento in vita o la soppressione di questi en-

ti, ma piuttosto il mantenimento in vita degli interessi sottostanti a questi enti.

Infatti, quando si dice che le funzioni di liquidazione devono essere assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione o dagli stessi consigli di amministrazione ove esistano, si pone, secondo noi, in atto una procedura di liquidazione del tutto anomala e che può dare atto ad abusi notevoli.

Riteniamo che la procedura di liquidazione debba essere diversa ed è per questo che abbiamo proposto l'emendamento che sto illustrando; un emendamento che risponde ad esigenze di funzionalità, di obiettività, di correttezza e di responsabilità nella liquidazione di questi enti. Infatti noi proponiamo che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi in un certo periodo di tempo — nella specie entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto —, su proposta del Consiglio dei ministri e quindi con tutte le garanzie di carattere soggettivo ed oggettivo necessarie in una procedura di liquidazione così delicata, sia nominato un liquidatore per ciascuno degli enti soppressi. Tale liquidatore dovrà assicurare — è questa un'esigenza che sentiamo giusta e che è espressa dallo stesso articolo 1-bis proposto dalla Commissione — la continuità delle prestazioni e dei servizi svolti antecedentemente. Noi riteniamo, cioè, che non possa essere devoluto tale delicato compito di liquidazione degli enti in questione agli stessi amministratori, agli stessi comitati esecutivi che hanno gestito gli enti fino ad oggi. Crediamo che esso debba, invece, essere affidato ad una persona estranea, ad un liquidatore che presenti tutte le garanzie del caso. Garanzie che vengono offerte, appunto, dalla nomina con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, come noi proponiamo.

Posso dare per illustrato l'emendamento Pazzaglia 1-bis. 9, in quanto lo stesso tende esclusivamente ad eliminare la data del 31 marzo 1970, indicata nell'ultimo comma dell'articolo 1-bis.

Un emendamento importante è invece quello presentato all'articolo 1-*quinquies* (emendamento Pazzaglia 1-*quinquies*. 4), concernente l'EAGAT. Abbiamo ieri ascoltato l'eco delle polemiche sorte in Commissione in ordine alla soppressione di questo ente. L'onorevole La Loggia si è in sostanza lamentato del fatto che, mentre pendeva davanti alla Commissione bilancio un provvedimento recante appunto la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, si sia poi, invece, attraverso il decreto-legge di cui era competente la Commissione affari costituzionali, sottratto il provvedimento stesso alla discussione in sede di Commissione bilancio.

Ma l'onorevole La Loggia è entrato anche nel merito di quest'ultimo, pur se aveva chiesto di parlare per una questione di carattere regolamentare. È entrato nel merito del provvedimento condividendolo, in sostanza — dobbiamo dirlo — l'impostazione che è stata data dal nostro gruppo in ordine all'ente in esame.

Abbiamo già detto in sede di discussione sulle linee generali che ci troviamo di fronte ad un sistema di soppressione e di liquidazione dell'EAGAT che ci lascia veramente attoniti. Mentre da una parte, infatti, si dà all'EFIM la facoltà, anzi l'onere, del ripianamento delle perdite e del risanamento delle gestioni e si demanda all'EFIM stesso il compito di inquadrare le società e gli stabilimenti di imbottigliamento, dall'altra si prevede il trasferimento alle regioni delle attività, dei patrimoni e delle pertinenze del personale delle aziende termali. In sostanza, cioè, si crea una dicotomia: le funzioni dell'ente in argomento si dividono in due parti e si assegnano da un canto all'EFIM e dall'altro alle regioni. Ma non è finita, perché le regioni dovrebbero poi procedere all'ulteriore devoluzione delle attività, dei patrimoni e del personale agli enti locali, secondo le indicazioni che saranno date dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Ci troviamo, cioè, di fronte ad una incertezza sulla destinazione di questo patrimonio.

Ora, se si aveva l'intenzione di sciogliere questo ente, si doveva seguire o la procedura prevista dall'articolo 1-*bis* del testo della Commissione, cioè l'affidamento della liquidazione del patrimonio ai consigli di amministrazione dell'ente, ovvero, secondo le proposte da noi avanzate, ricorrere ad un liquidatore nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Per questo chiediamo di sostituire il secondo ed il terzo comma — quelli, cioè, che prevedono la destinazione degli stabilimenti all'EFIM e la destinazione dei patrimoni e del personale alle regioni, per la ulteriore destinazione agli enti comunali — con un unico comma, così formulato: « Per la nomina del liquidatore, al quale è anche devoluto il trasferimento delle attività, dei patrimoni delle aziende termali agli enti locali, si procede come previsto dall'articolo 1-*bis* ». Naturalmente, si tratta dell'articolo 1-*bis* nel testo che dovrebbe essere modificato secondo quanto da noi proposto con l'emendamento che ho precedentemente illustrato.

All'articolo 1-*decies* abbiamo proposto un emendamento integralmente soppressivo. L'articolo riguarda l'ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). Sorge qui la grossa questione dell'assegno di incollocabilità che, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe essere erogato dall'INAIL. Già il fatto di dare anche questi compiti di erogazione all'INAIL, agli enti previdenziali, i quali sappiamo funzionano assai male in questo momento, non riuscendo ad assolvere ai loro attuali compiti istituzionali, credo che sia una cosa da evitare.

In sostanza, però, con l'articolo 1-*decies*, si propone la soppressione dell'ANMIL, che è, invece, uno di quegli enti che noi riteniamo non debba essere soppresso, perché, in oltre trent'anni di attività, ha tutelato e rappresentato con indubbia dignità i mutilati e gli invalidi del lavoro, senza poter essere assolutamente confuso con una istituzione di assistenza o di beneficenza. L'ANMIL, secondo noi, è un organismo necessario, in particolare, per quanto riguarda la rieducazione professionale degli invalidi ai fini del loro

reinserimento nella società e nella vita lavorativa. Sono tutti compiti che hanno indubbiamente nobilitato questa associazione. Riteniamo pertanto che questo ente non debba essere soppresso. Queste le ragioni per le quali noi chiediamo la soppressione dell'intero articolo 1-*decies*.

Gli emendamenti Pazzaglia 2, 3 e 2. 4, relativi all'articolo 2 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione vengono invece ritirati.

L'emendamento Pazzaglia 2. 5 tende alla soppressione dell'articolo 2, il quale dichiara che « sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti, o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

Ebbene, se quelli annessi alla tabella B sono gli enti che non dovrebbero ricevere più contribuzioni da parte dello Stato, noi non vediamo per quale ragione i contributi che sono stati stanziati recentemente per questi enti debbano essere convalidati: se vi è l'esigenza di sopprimere questi enti, o quanto meno di eliminare l'erogazione di contributi ad essi da parte dello Stato, allora riteniamo che anche quei contributi che sono stati stanziati ma ancora non sono stati erogati non debbano essere più versati.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1-bis, sopprimere le parole: 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).*

1-bis. 1. CIAMPAGLIA, DI GIESI, VIZZINI, SCOVACRICCHI.

**SCOVACRICCHI.** Chiedo di illustrarlo io, signor Presidente, e di svolgere altresì alcune considerazioni sull'emendamento Pazzaglia 1-bis. 7.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCOVACRICCHI.** Volevo dire qualcosa, signor Presidente, a proposito dell'emendamento Pazzaglia 1-bis. 7, sul quale ha parlato il collega Baghino.

La soppressione dell'ONIG, per la quale non si è verificato lo scalpore che ha suscitato la soppressione di altri enti, più o meno simili, non ci preoccupa. Ci preoccupa invece il modo in cui si risolverà il problema delle funzioni residue dell'ONIG. Si pensi a tutta la questione sanitaria e degli organismi in cui l'ONIG è rappresentata; si pensi al problema del collocamento obbligatorio degli invalidi civili e per servizio, di cui alla legge n. 482, a quello delle certificazioni delle varie qualifiche di invalido e di orfano di guerra. Intendo dire che viene a crearsi un vuoto preoccupante. Inoltre l'ONIG si occupa dell'assistenza farmaceutica per le infermità pensionate; ma chi assolverà a queste mansioni fino al momento dell'effettiva attuazione della riforma sanitaria? Noi auspichiamo allora che queste residue funzioni vengano attribuite alle associazioni competenti, dotate, d'altra parte, di personalità giuridica.

Per quanto riguarda il settore dei mutilati di guerra, che io conosco meglio, dirò che la ormai sessantennale osmosi tra le due istituzioni — ANMIG e ONIG — a livello sia centrale sia periferico dovrebbe consentire l'assunzione di queste incombenze e responsabilità senza traumi e con una certa proprietà e tempestività. La preoccupazione è sul vuoto che senza queste attribuzioni si andrebbe a creare, sulla soluzione di continuità che provocherebbe gravi danni a tutte queste categorie di minorati.

Passo ora all'emendamento Ciampaglia 1-bis. 1 per dire, altrettanto brevemente, che in relazione alle considerazioni svolte nel mio precedente intervento di questo pomeriggio, nel quale ho cercato di illustrare il senso e la validità di questo emendamento, lo mantengo in quanto sosteniamo che non si comprende il motivo per il quale debba essere soppresso un ente come l'ENAPI, se svolge funzioni promozionali nel settore della piccola industria, oltre a quelle che attengono ormai

alle regioni a norma della legge n. 382 e che alle regioni vanno giustamente riservate. Questo è il caso tipico, a nostro avviso, di un ente che a lume della logica e del buon senso non deve essere liquidato, ma ristrutturato; deve essere posto in grado cioè di corrispondere alle esigenze della situazione in armonia con le sue non facilmente sostituibili finalità e compatibilmente con le norme in vigore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma dell'articolo 1-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le aziende termali aventi rilevanza internazionale e nazionale e più precisamente: Terme di Montecatini S.p.A., Terme di Salsomaggiore S.p.A., Terme di Chianciano S.p.A., Terme Stabiane S.p.A., anch'esse già inquadrate nell'EAGAT.*

1-quinquies. 1.

IOZZELLI.

*Al terzo comma dell'articolo 1-quinquies, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle residue aziende termali, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino-campano S.p.A.*

1-quinquies. 2.

IOZZELLI.

L'onorevole Iozzelli ha facoltà di svolgerli.

IOZZELLI. Gli emendamenti che andrò a svolgere riguardano in particolare l'articolo 1-quinquies là dove tratta della questione dell'EAGAT e delle società per azioni le cui partecipazioni l'EAGAT fino ad oggi ha posseduto.

Se chiedessimo all'uomo della strada di definire questo provvedimento, ci direbbe che esso riguarda la soppressione degli enti « inutili », perché ormai questa è la comune accezione che è passata nel linguaggio parlamentare. Ritengo — mi li-

mito ad illustrare gli emendamenti senza decampare — che le ragioni addotte dal collega La Loggia, presidente della Commissione bilancio, siano giuridicamente ineccepibili per sostenere la tesi secondo la quale questo provvedimento avrebbe dovuto essere vagliato da quella Commissione.

Vorrei entrare nel merito. Come si fa, mi chiedo e voglio chiedere a ciascun collega, a non tener conto che gli enti e le società per azioni che hanno gestito, fino ad oggi, le aziende termali non sono affatto né enti inutili né enti i quali hanno mal governato, mal amministrato? Mi limito esclusivamente a citare l'esempio delle terme di Montecatini che conosco personalmente in quanto sono legate al mio collegio elettorale, ma potrei parlare anche delle altre che fanno capo all'EFIM.

Negli ultimi dieci anni le attività turistico-alberghiere di queste Terme, largamente legate all'erogazione dei sussidi sanitari e terapeutici, sono cresciute in proporzione geometrica, al punto che oggi alcune nostre città termali, da Montecatini a Chianciano, a Salsomaggiore, sono conosciute in tutto il mondo, e sono esempi nel mondo di una corretta attività gestionale. Si tratta di iniziative che, se non vado errato, sono oggi tra quelle più considerate da parte di coloro i quali si preoccupano di restaurare l'equilibrio, ad esempio, della bilancia dei pagamenti. La economia nazionale — si continua a dire — fonda molte speranze in una grande ripresa dell'attività turistica, in una grande ripresa dell'attività alberghiera nel nostro paese.

A questo punto noi diciamo tranquillamente che l'ente che detiene attualmente i pacchetti azionari di queste società per azioni è soppresso; le partecipazioni stesse passano all'EFIM, collocate in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata. Dopo di che l'EFIM, previo provvedimento legislativo, dovrà procedere al ripianamento delle perdite eventuali (perché alcune di queste società non sono in

perdita), all'inquadramento nell'EFIM delle società industriali, quelle che imbottigliano anche le acque minerali; e infine — ecco il punto — al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, secondo le indicazioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

È verammete una complessa operazione; l'EAGAT si sopprime, le sue attività passano all'EFIM, che è sempre un ente a partecipazione statale; dopo di che alle regioni, le quali provvederanno a consegnarle ai comuni interessati.

Con tutto il rispetto che ho per l'ente locale — personalmente, come membro della Commissione finanze e tesoro, mi sono a suo tempo battuto perché i provvedimenti-stralcio a favore degli enti locali passassero in Assemblea — a questo punto pensare di togliere l'attività imprenditoriale, gestionale, manageriale, oramai da venti e più anni accreditata presso questi enti, trasferendola direttamente ai comuni, mi sembra un passaggio sinceramente clamoroso.

Voglio ribadire quindi la necessità che questi enti rimangano nella loro autonomia, come partecipazioni statali che hanno dato prova di essere attive o quanto meno produttive per l'economia del paese.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma dell'articolo 1-sexies, sostituire le parole:* l'erogazione di sussidi sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, *con le seguenti:* l'erogazione degli assegni continuativi di mantenimento a favore degli orfani dei lavoratori che non hanno maturato il diritto alla pensione ai superstiti nonché per gli orfani sprovvisti di mezzi adeguati per vivere.

1-sexies. 1.

MANCINI VINCENZO.

*Dopo il quarto comma dell'articolo 1-sexies, inserire il seguente:*

La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua la quota parte dell'entrata dell'ENAOLI nonché i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

1-sexies. 2.

MANCINI VINCENZO.

*Al sesto comma dell'articolo 1-sexies, sopprimere le parole da:* ad accezione, *alla fine del comma.*

1-sexies. 3.

MANCINI VINCENZO.

*Dopo il sesto comma dell'articolo 1-sexies aggiungere il seguente:*

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, è assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria. Con la legge di riforma sanitaria sarà prevista la conservazione delle medesime prestazioni extra INAM per tutti gli orfani privi di famiglia propria ovvero in stato di grave bisogno di assistenza e tutela.

1-sexies. 4.

MANCINI VINCENZO.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerli.

MANCINI VINCENZO. Poiché è stato chiarito che la scelta fatta dalla Commissione mira a conservare nella gestione speciale dell'INPS esclusivamente il trattamento orfanile per quanti sono sprovvisti e di pensioni e di reddito, mentre si mira a trasferire ai comuni il trattamento per quanti sono sprovvisti di pensione ma

provvisi di un qualche reddito derivante da lavoro o da altra fonte, il problema non si porrebbe più per i miei primi tre emendamenti; anche se conservo qualche perplessità circa la cifra che è stata indicata in 17 miliardi.

Avevo pertanto suggerito, come la Commissione ha fatto per l'articolo riguardante l'ANMIL, di non fissare un importo, ma di rinviare al comitato tecnico (di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616) l'individuazione della quota parte delle entrate dell'ENAO-LI da trasferire alla gestione speciale dell'INPS per l'erogazione del trattamento speciale, delle prestazioni che attualmente sono garantite nei confronti degli orfani dei lavoratori, e la quota parte da trasferire ai comuni per la continuazione di quelle prestazioni, cosiddette integrative, ma che hanno più caratteristiche sul piano assistenziale. Se c'è ancora la possibilità di evitare che nel corso dell'applicazione della legge si riscontri che i 17 miliardi previsti siano insufficienti a garantire la continuazione delle prestazioni attualmente erogate dall'ENAO-LI, allora credo che il suggerimento contenuto nei primi tre emendamenti possa essere accolto.

L'ultimo emendamento mira a coprire un possibile vuoto che si può determinare nell'ambito della assistenza sanitaria. Infatti, l'ENAO-LI garantisce agli orfani dei lavoratori anche l'assistenza sanitaria attraverso una convenzione INAM e, direttamente, attraverso prestazioni speciali, o costose, di medicinali e di cure per interventi specialistici o protesici. Non introducendo questa norma che affida allo INAM la continuazione della erogazione della assistenza sanitaria, in attesa della attuazione della riforma sanitaria, si creerebbe un vuoto certamente assai nocivo per gli orfani dei lavoratori. Questo è il senso degli emendamenti. Su uno di essi, ed esattamente sull'emendamento 1-sexies. 4, mi permetto di insistere in maniera particolare, mentre per gli altri mi affido alla valutazione della Commissione, tenuto conto che possono sorgere, appunto, delle difficoltà sul piano della cifra che è stata individuata in 17 miliardi, ma che po-

trebbe risultare insufficiente e quindi creare delle situazioni di necessità d'intervento ulteriore per il ripiano del deficit di questa gestione speciale nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, deficit che potrebbe verificarsi nel corso del tempo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma dell'articolo 1-decies, aggiungere il seguente:*

L'INAIL provvederà altresì ad erogare l'assegno di incollocamento con le modalità previste dall'ANMIL e nella misura mensile fissata per il 1977.

1-decies. 3. GASCO, SAVINO, CASADEI AMELIA, ORSINI GIANFRANCO, PEZZATI, BROCCA, FIORET, MORO PAOLO ENRICO, VINCENZI, DEL DUCA, GRASSI BERTAZZI.

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgerlo.

GASCO. Con il nostro emendamento abbiamo inteso richiamare l'attenzione della Camera su una sfasatura che esiste tra la situazione dell'ENAO-LI, di cui poco fa si è occupato il collega Vincenzo Mancini, e la situazione dell'ANMIL. Infatti, per l'ENAO-LI esiste un assegno orfanile che la Commissione ha ritenuto di considerare, in gran parte, rientrando nella competenza assistenziale dei comuni e, in piccola parte, da attribuire alla competenza dell'INPS. Per quanto concerne, invece, l'ANMIL, l'articolo 1-decies trasferisce all'INAIL l'erogazione dell'assegno di incollocabilità istituito per legge insieme ad altre competenze anch'esse previste da precedenti provvedimenti legislativi. Ma nulla dice questo articolo circa l'assegno di incollocamento. Ritengo che sarebbe stato giusto affrontare questo problema in sede di esame di questo articolo.

Pertanto, per riproporre all'attenzione della Commissione questo problema, ho avanzato la soluzione più radicale, che è quella di attribuire all'INAIL anche l'ero-

gazione di detto assegno. Come ho già detto in sede di discussione sulle linee generali, l'assegno viene dato a quegli invalidi del lavoro, che, pur avendo titolo al collocamento obbligatorio e pur essendo in condizioni di essere occupati, non riescono a trovare un posto di lavoro in quanto (e questo si verifica prevalentemente nelle regioni meridionali) i posti di lavoro assicurati agli invalidi, in base alla legge n. 482, sono insufficienti rispetto al numero di invalidi del lavoro iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.

Mi auguro che la Commissione possa ancora dedicare una certa attenzione a questo problema e colgo anche l'occasione per ringraziare la Commissione stessa di aver recepito parzialmente una mia segnalazione, fatta in sede di discussione sulle linee generali, poiché non si era provveduto ad identificare la particolare situazione dell'ANMIL per quanto concerne il contributo che deve essere erogato a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1-undecies con il seguente:*

All'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non potrà comunque superare il 50 per cento del contributo erogato dallo Stato a favore degli enti predetti, nell'esercizio finanziario 1977, depurato dell'onere sostenuto dall'ente per il suo personale.

Sono abrogate al 31 dicembre 1979 le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti medesimi ».

1-un.decies. 1.

**BATTAGLIA.**

L'onorevole Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

**BATTAGLIA.** Dirò telegraficamente che l'emendamento da me presentato mira nella sostanza a ridurre la spesa sostenuta nel settore degli enti inutili che, quindi, è una spesa particolarmente inutile. Immagino che sia per questa ragione, e non per altro, che questo emendamento non trova l'adesione dei gruppi maggiori; immagino che sia per questa ragione che questo emendamento, che tende a ridurre la spesa, non verrà approvato dalla Camera. Posso giustificare, naturalmente, le opinioni che i gruppi maggiori possono avere, ma debbo dire francamente che comprendo meno l'atteggiamento del Governo, il quale di questi tempi — se non erro — cerca di ridurre sostanzialmente la spesa pubblica. Ma il Governo si esprimerà su questo emendamento e pertanto lo attendiamo a questa prova di coerenza.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1-bis, dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

Con decorrenza 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

1-bis. 10.

*All'articolo 1-quinquies, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.



Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.

1-quinquies. 5.

*All'articolo 1-quinquies, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le partecipazioni azionarie della società inquadrata nel predetto ente nonché i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM e verranno collocate dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

1-quinquies. 6.

*Al terzo comma lettera c) dell'articolo 1-quinquies, sostituire le parole secondo indicazioni della con le seguenti nei tempi e nei modi previsti dalla.*

1-quinquies. 7.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

#### ART. 1-bis.

I primi quattro commi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi

del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro 60 giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;

b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

1. 09.

#### ART. 1-ter.

Il consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il personale assegnato ai ruoli unici presso i Ministeri che presentino le relative necessità funzionali con riferimento alla preparazione professionale e alla esperienza acquisita.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato, il consiglio di amministrazione provvede all'inquadramento definitivo del personale. Il relativo procedimento non potrà avere inizio in ogni caso oltre il 31 marzo 1980.

Fino all'inquadramento definitivo del personale proveniente dagli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

All'amministrazione del personale assegnato agli uffici stralcio degli enti soppressi provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro imputando il relativo onere alle corrispondenti gestioni di liquidazione.

1. 010.

#### ART. 1-quater.

La disciplina dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti o amministrazioni soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio '77, n. 616, sarà regolamentata nell'ambito della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro i quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in godimento.

A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturata dall'ente di provenienza all'amministrazione di destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di provenienza provvede l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente, con imputazione alle gestioni di liquidazione.

Il personale che ai sensi del decreto-legge n. 261 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974,

n. 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato.

A tal fine il collocamento a riposo del suddetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione.

1. 011.

*All'articolo 1-sexies, sostituire il secondo comma con il seguente:* Le entrate dell'ONPI son ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni singoli o associati.

1-sexies. 5.

*All'articolo 1-sexies, dopo il quarto comma inserire il seguente:* La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

1-sexies. 6.

*Al sesto comma dell'articolo 1-sexies, sostituire le parole dall'inizio del comma a: n. 616, con le seguenti:* Le entrate dell'ENAOI sono ripartite fra le regioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni.

1-sexies. 7.

*Al settimo comma dell'articolo 1-octies, sostituire le parole:* di istituzioni scolastiche o di servizi sociali, *con le seguenti:* devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

1-octies. 1.

*Al nono comma dell'articolo 1-octies, dopo le parole:* quarto, *aggiungere le seguenti:* e quinto.

1-octies. 2.

*All'articolo 1-decies, aggiungere, in fine, il seguente comma:* Il contributo per il sostegno dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è determinato su proposta della Commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.

1-decies. 2.

*Sostituire l'articolo 1-undecies con il seguente:*

L'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977, salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati sta-

biliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ».

1-undecies. 2.

*Dopo l'articolo 1-undecies aggiungere il seguente articolo 1-duodecies:*

A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al sesto comma dell'articolo 1-sexies e al primo e terzo comma dell'articolo 1-decies.

1-undecies. 01.

*All'articolo 2, primo comma, lettera a), sostituire le parole:* anche a tempo determinato, *con le seguenti:* a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato.

2. 7.

*All'articolo 2, primo comma, lettera a), sostituire le parole:* la medesima data, *con le seguenti:* il 30 giugno 1978.

2. 8.

*All'articolo 2, primo comma, lettera b), sostituire le parole da:* di contratti di affitto di durata superiore, *alla fine della lettera con le seguenti:* di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati

e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 9.

*Al terzo comma dell'articolo 3, sostituire le parole:* della presente legge, *con le seguenti:* del presente decreto.

3. 6.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, avremmo bisogno di una breve sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Debbo dirle, onorevole relatore per la maggioranza, che ciò mi sconcerta alquanto. Capisco che ella è il più innocente e colui che paga più duramente il tutto, però debbo ricordarle che la Conferenza dei capigruppo aveva concordato di concludere stasera l'esame di questo disegno di legge. Ricordo questo per dire, molto semplicemente, come stanno le cose. Comunque, se la Commissione ha bisogno di una sospensione...

PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. È la maggioranza che ha bisogno di una sospensione! Io non l'ho chiesta!

PRESIDENTE. Debbo dire che quando un relatore per la maggioranza rivolge questa richiesta, io non posso che prenderne atto, perché se negassi la sospensione, gli impedirei di dare un parere che è richiesto prima della votazione degli emendamenti. Il mio rilievo, quindi, non vuole assolutamente essere inteso come un rifiuto di prendere in considerazione una situazione necessitata.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, e all'Assemblea, ma si tratta soltanto di una breve sospensione per una parte di un emendamento per il quale stiamo ancora precisando un punto...

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore per la maggioranza. Penso pertanto che si potrebbe sospendere brevemente la seduta e riprenderla tra un quarto d'ora, sperando che questo intervallo sia sufficiente al Comitato dei nove.

PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Se gli impegni assunti presso la Conferenza dei capigruppo non possono essere mantenuti, non dipende né dall'opposizione né dal relatore di minoranza. Dipende esclusivamente dal fatto che la maggioranza non riesce a mettersi d'accordo su un testo che si presenti in modo decente. Questo è il problema!

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per quindici minuti.

**La seduta, sospesa alle 20,40, è ripresa alle 20.55.**

PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il modo con il quale si è proceduto non dico all'esame, ma alla formazione di questo disegno di legge, mi aveva fatto comprendere che saremmo arrivati in Assemblea con situazioni non risolte e con molti argomenti da discutere nella fase finale. Infatti, non è sfuggito ad alcuno che lo stesso testo che la Commissione aveva varato ha subito, da parte della stessa maggioranza che aveva modificato completamente il testo del Governo, ulteriori e non irrilevanti modifiche.

Debbo dire che la soluzione migliore sarebbe stata quella di non convertire in legge il decreto; ne voglio dare una spiegazione soprattutto all'onorevole Labriola, il quale — non tanto rivolgendosi a me, quanto ad altra parte che si oppone — ha voluto sostenere che, se la legge di conversione non passa, gli enti non vengono soppressi. È vero, ma è anche vero che, se la legge di conversione passa nel modo in cui è stata modificata dalla Commissio-

ne, gli enti che non vengono soppressi vengono intanto ulteriormente finanziati e per non breve tempo. Certo è che se la legge di conversione non venisse approvata, cioè se il decreto-legge non venisse convertito, tutti gli enti perderebbero i non pochi finanziamenti che ora ricevono. Quindi, l'argomento è certamente smentito da questa realtà.

Siamo arrivati adesso all'esame degli emendamenti presentati da più parti, ma i più importanti sono, senza ombra di dubbio, quelli varati all'ultima ora dalla Commissione.

Dirò subito che sono perfettamente d'accordo sull'emendamento 1. 1 che tende a ridurre al 1° gennaio 1979 i finanziamenti ai vari enti.

Non mi pronunzio sugli emendamenti relativi al personale, che sono stati in parte ritirati ed in parte superati da quelli della Commissione.

Credo di dover esprimere parere contrario al mantenimento dell'ENAPI e parere contrario all'emendamento Ciampaglia 1-bis. 1. Ometto, dandolo per scontato, il parere sugli emendamenti che portano la mia firma. Abbiamo ritirato gli emendamenti 2. 3 e 2. 4 perché, nella sostanza, essi sono stati recepiti da quelli della Commissione e con notevole vantaggio per la chiarezza del testo, in quanto in essi viene chiarito che gli enti non possono assumere personale se non a tempo determinato ed in modo da non superare il massimo livello raggiunto prima del 1° luglio 1978, cioè nel primo semestre dell'anno.

Dopo questi emendamenti, vi sono tutti gli altri soppressivi delle istituzioni di assistenza e beneficenza, sui quali mi esprimo in termini negativi, non essendo materia che deve essere trattata in questa sede.

Vi sono poi gli emendamenti della Commissione. Il primo, sul quale mi fermerò ed il Presidente non me ne vorrà sc, data l'importanza dell'argomento, non mi potrò fermare brevemente, è quello che riguarda l'articolo 1-*quinqies*, cioè, per spiegarci con riferimento alla materia, quello che riguarda la soppressione dell'EAGAT.

A questo proposito c'è già una storia che è bene venga ricordata e che francamente ho ricordato soltanto questa sera dopo il discorso dell'onorevole La Loggia. È stato presentato alla Camera il 9 novembre 1977 un disegno di legge per la soppressione dell'EAGAT e dell'Ente autonomo gestione del cinema (EAGC). Su questo disegno di legge fu espresso parere negativo da parte della I Commissione affari costituzionali, ritenendo — non conosco la motivazione perché non ho trovato il resoconto relativo — che si dovesse limitare la soppressione all'Ente autonomo di gestione del cinema e che quindi non si dovesse sopprimere l'EAGAT. Questo parere è rimasto fermo ed ha quindi bloccato l'attività in sede legislativa della V Commissione bilancio.

Quindi, in sede di esame del decreto-legge sulla cui conversione stiamo discutendo, la I Commissione ha ritenuto di adottare una giusta decisione (quella, lo ripeto, di sopprimere l'EAGAT), sollevando però grossi problemi di competenza, che mi permetto di richiamare, prima di entrare nel merito dell'emendamento, all'attenzione della Presidenza, in quanto in casi dubbi in materia di competenza dobbiamo essere estremamente prudenti. E se in questo caso io dico che è giusta la decisione di sciogliere l'EAGAT e che di fronte al merito della decisione forse non era opportuno sollevare questioni di competenza, questo non deve costituire — chiedo in merito la garanzia della Presidenza — un precedente sulla base del quale qualunque Commissione possa, ampliando il testo di un provvedimento che gli viene affidato per competenza primaria, introdurre decisioni su argomenti che attengono alla competenza di altre Commissioni.

Detto questo, dobbiamo entrare nel merito dell'emendamento presentato dalla Commissione: presentato a maggioranza, s'intende, visto che di emendamenti della Commissione da me approvati ce ne è uno solo, quello che consente soltanto assunzioni a tempo determinato, per far fronte ad un'esigenza che tutti comprendiamo, e cioè quella dell'ulteriore gestione degli enti.

Che cosa dunque è stato previsto per lo scioglimento dell'EAGAT? Un meccanismo che rappresenta l'invenzione più assurda e più astrusa che io abbia mai visto in una norma di legge. La Commissione è giunta a tanto non perché sia convinta della bontà del testo elaborato, ma per la necessità di realizzare un compromesso fra le diverse tesi: anche poco fa la seduta è stata sospesa proprio perché su questo argomento non c'è accordo e si va avanti sulla strada segnata con gli emendamenti approvati prima in Commissione e poi dal Comitato dei nove.

Ebbene, la Commissione ha preparato un sistema a scatole cinesi. Bisogna prestare attenzione a quello che si fa approvando questi emendamenti: le operazioni di liquidazione vengono affidate al comitato, istituito con il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, che aveva il compito di sciogliere l'EGAM! Di questo comitato fanno parte, oltre a rappresentanti del Governo, rappresentanti dell'IRI e dell'ENI, i quali erano ovviamente interessati allo scioglimento dell'EGAM, le cui attività sono trasferite, appunto, all'IRI e all'ENI. Che cosa però abbiano a che fare i rappresentanti dell'IRI e dell'ENI con lo scioglimento dell'EAGAT mi deve essere ancora spiegato. Non credo però che la cosa sarà spiegata in modo soddisfacente a nessuno dei colleghi di questa Assemblea.

Questa è però soltanto la prima scatola: dentro la seconda c'è quella dell'EFIM, un ente contro il quale sono state scagliate non poche frecce. Infatti, il comitato deve iniziare le operazioni di liquidazione e poi trasferire le partecipazioni azionarie dell'EAGAT all'EFIM, con le modalità indicate in quello che diventerà il terzo comma dell'articolo 1-*quies*. A questo punto le scatole sono già due: quella del comitato e quella dell'EFIM. Non basta, perché l'EFIM non assume le partecipazioni azionarie per tenersele e per gestirle, cioè non si verifica il fenomeno della incorporazione di un ente esistente in un altro ente. No! Secondo il disegno attraverso il quale tutto deve essere trasferito dallo Stato alle re-

gioni o, secondo la tesi di altri colleghi ai quali io sono più vicino su questo argomento, ai comuni o alle province, c'è allora la terza scatola. L'EFIM provvederà a trasferire le partecipazioni azionarie - questo è il processo di liquidazione - alle regioni, le quali non debbono tenere per sé le partecipazioni azionarie né debbono provvedere alla gestione: c'è un'altra scatola cinese, che è quella del trasferimento dalle regioni ai comuni.

Quattro passaggi, onorevoli colleghi, per arrivare alla destinazione, con un metodo che è veramente assurdo; forse meriterebbe usare in questo caso espressioni un po' più pesanti.

Ma non basta: qui c'è l'altro metodo di legiferare, che certamente non può essere approvato né, ancor meno, apprezzato. Attraverso questo meccanismo complesso si prevede che il tutto però debba rimanere sospeso, dopo il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni, in attesa di una nuova legge. Quindi si verifica ancora attraverso questa disposizione, un'assurdità nella legislazione, cioè il fatto che il legislatore attuale impegna il legislatore futuro ad emanare un'altra legge che abbia un determinato indirizzo e che preveda le cose che non è stato capace di prevedere in modo chiaro ed esplicito.

E qui potremmo fermarci. Senonché c'è qualche altra cosa per dimostrare con quale metodo si proceda in ordine allo scioglimento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. C'è la previsione dell'ultima parte dell'emendamento presentato dalla Commissione. « Al comitato » - si dice testualmente al comitato che è composto da alcuni rappresentanti del Governo, dell'IRI e dell'ENI - « saranno attribuiti » - anche qui dobbiamo sapere da chi; ma la risposta è facile: dovranno essere attribuiti, penso, dal legislatore o dal Governo - « per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione, deliberati anche a favore dell'ente soppresso ». Pongo alcune domande. Questo comitato chi è? Quale persona è il comitato? Viene inventata la persona giu-

ridica comitato, che può essere titolare o beneficiario di una attribuzione patrimoniale o che può essere riconosciuto in una legge come destinatario di fondi, di ben 7 miliardi che si intendono attribuire all'ente che deve essere soppresso? È poi possibile — altra domanda — che per un ente soppresso si preveda ancora la possibilità di destinazione di aumenti di fondi di dotazione, che debbono essere per altro ancora deliberati? Questo è lo strano — uso sempre termini eufemistici — meccanismo che si vuole inventare per cercare di fare arrivare all'EAGAT, che si sopprime, i 7 miliardi che sono stati attribuiti, con la decisione di pochi giorni or sono dalla Camera, ma non con una legge dello Stato perché il Senato deve ancora esaminare quel provvedimento.

Se la legge di conversione del decreto sarà approvata — come è pensabile — prima dell'approvazione della legge sullo aumento dei fondi di dotazione, non so con quale meccanismo, onorevoli colleghi, si potrà attribuire ad un ente disciolto l'aumento dei fondi di dotazione. Infatti, i fondi di dotazione sono destinati allo svolgimento dell'attività dell'ente che invece cessa perché viene sciolto e le attività passate ad altri enti. Siamo di fronte, scusatemi, non ad una stranezza, ma a qualcosa che impone una ferma reiezione. Chiederò lo scrutinio segreto su questo emendamento, perché mi auguro che vi siano dei colleghi che vogliano dire « no » a questa bruttura, che non può essere accettata da un Parlamento che voglia legiferare in modo adeguato e serio. Scusatemi il tono, dal quale cercherò di uscire immediatamente, ma l'argomento è talmente scottante che non può non determinare, anche in una persona normalmente calma, un po' d'eccitazione.

C'è poi un altro problema che devo esaminare con molta attenzione perché non vi è dubbio che il collega Labriola e i colleghi socialisti — vedete la serenità con la quale esamino e cerco di esaminare le cose — abbiano voluto porre molta attenzione — giustamente — ai problemi del personale.

Con altrettanta attenzione osserverò questi problemi, dicendo che effettivamente negli emendamenti che sono stati presentati questo pomeriggio vi sono soluzioni positive ma anche soluzioni pericolose.

Mi riferisco all'emendamento 1. 010 della Commissione non per porre, dopo le modifiche apportate, problemi in ordine alla espressione di un parere da parte della V Commissione bilancio perché si chiarisce che vengono utilizzati dei fondi che già esistono. In un primo momento, con la formulazione precedente, viceversa, potevano esistere dei dubbi. Nel corso della discussione in Commissione mi sono venute in mente alcune considerazioni che formulo perché anche di fronte a ciò vi sia molta prudenza nel decidere.

Il secondo comma dell'articolo 1-ter, così come formulato dall'emendamento 1. 010, recita: « Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato, il consiglio di amministrazione prevede all'inquadramento definitivo del personale ». Questo pomeriggio l'onorevole Labriola ha ricordato che il rappresentante del Governo, onorevole Del Rio, aveva annunciato stamane in Comitato dei nove che il disegno di legge per l'istituzione dei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato è già pronto.

Anche qui ci rifacciamo ad un evento futuro e incerto quale quello dell'approvazione di questo disegno di legge; quindi, entro sessanta giorni da questo avvenimento futuro e incerto — soprattutto futuro e incerto se la maggioranza continuerà a camminare con l'armonia che abbiamo visto nell'esame di questo provvedimento — il personale verrà inquadrato in modo definitivo. Che cosa succede, onorevoli colleghi, a questo personale fino a quando non saranno passati i sessanta giorni da quell'avvenimento futuro ed incerto che, in quanto tale, potrebbe non verificarsi? Fino all'inquadramento definitivo del personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di atti-

vità, previdenza e quiescenza. C'è, in sostanza, un congelamento della situazione alla data del 24 febbraio 1977. Perché quella data? Perché è la data in cui è stato fatto divieto agli enti di modificare le condizioni di trattamento del personale. Chiarissimo: su questo piano non vi sono né incoerenze, né equivoci, ma vi sono dei pericoli, e gravissimi. Con il congelamento alla data del 24 febbraio 1977, infatti, mettiamo a carico del personale, fino ad una data futura ed incerta, tutta la inflazione che è maturata da quella data. Di fatto peggioriamo in modo pesante le condizioni di retribuzione reale. Pertanto, pur dando atto ai colleghi che si sono interessati del problema del personale di avere proposto delle modifiche di rilievo, esprimo un giudizio non positivo sullo emendamento. Non posso non preoccuparmi di questo riferimento all'evento futuro ed incerto e di questo trattamento economico bloccato — senza la possibilità di applicazione delle norme entrate in vigore dopo il 24 febbraio — fino al verificarsi di quell'evento. Poiché, non vi sono altri argomenti di rilievo, credo di poter concludere dicendo che le soluzioni che mi sono permesso di evidenziare in questa fase finale confermano le opinioni che avevo espresso all'inizio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pazzaglia, ella ha toccato un tema che mi spinge ad una precisazione. Ella ha sollevato il problema della procedura — che, per altro, presenta degli aspetti di merito — che si è svolta per giungere al punto in cui ci troviamo in questo momento. Devo dire che non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte ad una procedura che pone molti interrogativi circa la sua ortodossia. Ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge del Governo che pone un tema e allo svolgimento di questo tema in senso diametralmente opposto da parte del Parlamento, per altro con il pieno appoggio del Governo (lo sottolineo senza commenti). Compio questa sottolineatura, in quanto ritengo che sia un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi, affinché il ri-

spetto delle procedure e della ortodossia delle stesse sia riportato alla maggiore precisione possibile. Detto questo, anche se non è indispensabile dirlo, non posso non sottolineare che il voto dell'Assemblea rende del tutto irrilevante ai fini della validità legislativa tali anomale e discutibili procedure svoltesi in Commissione.

Fatta questa precisazione, do la parola all'onorevole relatore per la maggioranza perché esprima il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ed illustri, nel contempo, quelli presentati dalla Commissione.

**BARBERA, Relatore per la maggioranza.** Accolgo volentieri l'invito, anche per farmi perdonare la breve sospensione che ho chiesto poco fa.

La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati, tranne la prima parte dell'emendamento Mancini Vincenzo 1-sexies. 4, cioè fino alle parole « dei lavoratori dell'industria ».

Gli emendamenti relativi al personale, presentati dal gruppo radicale e da quello socialista, sono assorbiti da quelli della Commissione.

Circa gli emendamenti relativi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, presentati dal gruppo radicale, alcuni di essi possono anche presentare un certo interesse, ma comunque hanno un oggetto non adeguato. Il complesso degli emendamenti al decreto-legge, infatti, si riferisce esclusivamente agli enti nazionali previsti dalla tabella B del decreto n. 616. Il riferimento ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ad avviso della Commissione, è del tutto fuori luogo. Lo stesso dicasi per l'interpretazione della espressione « educativo-religioso », proposta negli emendamenti del gruppo radicale, ed in particolare nel 3. 01, che non può essere accolta perché non riguarda questo oggetto. In secondo luogo, la definizione del carattere educativo-religioso è sbagliata, comprendendo anche l'edificazione educativo-morale che significherebbe, se accolta, ricomprendere in pratica tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e bene-



ficienza, o almeno la maggior parte di esse, nel settore educativo-religioso. Mi stupisce che una interpretazione di questo genere sia venuta proprio da un gruppo, come quello radicale, che nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, non si è certamente distinto per una particolare predilezione verso questo tipo di attività.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi agli enti previdenziali, vorrei rinviare quanti hanno presentato emendamenti relativi all'ONIG, per le motivazioni in senso contrario, al dibattito che si è svolto ieri allo scopo di approfondire questo punto.

Vorrei invitare anche, in modo particolare, l'onorevole Gasco a ritirare il suo emendamento 1-*decies*. 3 sull'assegno di incollocamento, in quanto la materia, che pure è degna di essere presa in considerazione, potrà trovare più adeguata sistemazione in altre sedi.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla Commissione, penso che molti possono anche illustrarsi da soli; ne faccio comunque un breve *excursus*. Circa gli emendamenti relativi al personale si è già parlato abbastanza, e quindi non credo che sia il caso di soffermarvisi ancora. L'emendamento 1-*bis*. 10 va incontro ad alcune esigenze prospettate dalle associazioni nazionali, relative ai mutilati ed agli invalidi. L'emendamento 1-*quinqüies*. 5 fa riferimento ad alcuni problemi tecnici, così come tutta un'altra serie di emendamenti.

Per quanto riguarda l'EAGAT, ritengo che l'argomento sia stato sviscerato abbastanza. Vorrei soltanto sottolineare un punto, in risposta al problema sollevato dal collega La Loggia, anche se si trattava di un problema di interpretazione regolamentare che non riguarda certo il Comitato dei nove. Vorrei rilevare che dell'EAGAT si è occupata la Commissione affari costituzionali, in quanto esso è ricompreso nella tabella B del decreto n. 616. La Commissione ha preso atto del parere formulato dalla Commissione bilancio, ed in parte lo ha recepito. Non ritengo che vi sia contraddizione con le norme

che sono state votate in quest'aula nei giorni scorsi, atteso che l'aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT tende proprio al ripiano delle passività notevoli che questo ente ha dovuto sopportare per la gestione delle aziende dipendenti.

Per quanto concerne gli altri punti, desidero sottolineare soltanto la parte relativa all'ENAOI e all'ONPI. Vi sono state alcune modifiche di carattere tecnico-procedurale importanti nel senso che la Commissione ha rimediato su un punto, che aveva votato in precedenza, relativo all'assegnazione dei fondi ai comuni. È sembrato troppo macchinoso un rapporto diretto tra Ministero del tesoro e comuni, mentre si è ritenuto che fosse più coerente con il ruolo di programmazione che la regione deve svolgere, attribuire questi fondi alle regioni per la destinazione integrale dei fondi stessi ai comuni che sono i titolari delle funzioni amministrative, di tutte le funzioni di erogazione dei servizi agli anziani e agli invalidi.

Per quanto riguarda il problema dell'ENAPI, il decreto si limita a sopprimere un ente che dagli accertamenti posti in essere non risponde a particolare utilità svolgendo una serie di funzioni che sono ricomprese nelle competenze regionali, sia per quanto attiene il problema dei servizi da rendere alla piccola industria, mediante l'articolo 65 del decreto n. 616 che attribuisce alla regione ogni compito al riguardo, sia per quanto riguarda altre funzioni.

È da tener presente che è prevalente, in riferimento all'ENAPI, più che ad altri enti, il carattere di scarsa utilità dell'ente stesso, il quale spende la maggior parte dei fondi per l'autogestione. Voglio sottolineare quanto ho avuto modo di affermare nella replica, e questo anche a nome della Commissione, e cioè che per molti di questi enti l'espressione «enti inutili» non è adatta; si tratta di enti che spesso, per l'alta professionalità acquisita dai propri dirigenti e dai propri funzionari, hanno reso dei servizi alla collettività. Per altri, invece, il carattere di inutilità si attaglia perfettamente; si tratta di enti il cui man-

tenimento in vita è incompatibile con il nuovo assetto dei poteri delle regioni e degli enti locali, con un processo di riforma dello Stato, di snellimento, di semplificazione, di superamento di sprechi e di risorse che il processo avviato con la legge n. 382 intende porre in essere.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nella replica di ieri ho illustrato l'atteggiamento del Governo nei confronti delle norme che la Commissione ha introdotto nella legge di conversione. Alle ragioni ieri esposte mi richiamo per motivare l'atteggiamento del Governo sui singoli emendamenti che sono stati presentati.

In particolare, il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione, con particolare riguardo a quel gruppo di emendamenti (1. 09, 1. 010, 1. 011) che si riferiscono al trattamento del personale.

Accetto questi emendamenti perché sono volti a garantire il migliore impiego del personale dipendente degli enti di sciolti, senza contraddire i criteri ispiratori della normativa vigente, quella normativa che ha istituito e che regola i ruoli unici.

Nella replica di ieri ho detto che il Governo ritiene che i ruoli unici — cioè quei ruoli da istituire che comprenderanno tutto il personale appartenente all'amministrazione dello Stato — siano necessari per attuare la mobilità dei dipendenti dello Stato, e quindi per realizzare un impiego più razionale dei pubblici dipendenti. È pertanto nella intenzione del Governo di presentare quanto prima un disegno di legge in materia, anche in attuazione di impegni assunti con le organizzazioni sindacali in data 23 dicembre 1977.

Aderendo agli emendamenti presentati dalla Commissione, dirò in particolare che il Governo conferma il proprio assenso all'articolo 1-*quinquies* nella nuova formulazione della Commissione, condividendo

l'indirizzo politico che lo ha ispirato. Il Governo aderisce anche agli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 1-*quinquies*, ed esattamente agli emendamenti 1-*quinquies*. 5, 1-*quinquies*. 6, e 1-*quinquies*. 7, che costituiscono un perfezionamento tecnico del testo già adottato in Commissione.

Nel testo della Commissione, che il Governo condivide, si fa riferimento ad un tetto, nell'ambito del quale il Governo è autorizzato ad erogare dei contributi. Questo limite assicura già il contenimento della spesa pubblica; ed è negli intendimenti del Governo di ridurre la spesa pubblica. Posso assicurare all'onorevole Battaglia, presentatore dell'emendamento 1-*undecies*. 1. che, nell'ambito di questa discrezionalità, che è limitata ma non annullata, il Governo terrà conto del criterio suggerito; terrà conto cioè del carico di personale che continuerà a gravare sull'ente destinatario del contributo o, viceversa, di cui l'ente medesimo sia stato sollevato.

Per tutto il resto, signor Presidente, concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti Labriola 1. 01, 1. 02, 1. 03 e 1. 04 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento Bonino Emma 1. 05.

MELLINI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro di questo e di altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, avevamo dichiarato che i nostri emendamenti 1. 05, 1. 06, 1. 07 e 1. 08 riproducevano esattamente il testo di quelli proposti dal grup-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

po socialista in Commissione e che erano stati in quella sede ritirati. I colleghi socialisti ritengono di aver raggiunto un grosso successo insistendo sui loro emendamenti e ottenendo che la Commissione si adeguasse al nucleo essenziale di questi emendamenti. Noi non vorremmo che i colleghi socialisti potessero sospettare che vogliamo rubare loro il mestiere di questo pungolo nei confronti della maggioranza, funzione che assolutamente non rivendichiamo se non nel limite in cui qualsiasi minoranza ha il compito di essere pungolo di qualsiasi maggioranza alla quale si contrappone chiaramente e fermamente. Ma riteniamo, proprio perché qui non si tratta di emendamenti nostri, ma di un gesto che ha voluto sottolineare il permanere dell'esigenza che era stata sottolineata e fatta presente dai colleghi socialisti con la presentazione di quegli emendamenti che avevano mostrato di ritirare in quel momento; e non potendoci noi certamente far carico di quello che può essere il risultato che nelle loro contrattazioni, che appartengono interamente alla loro forza politica e al peso che hanno all'interno di questa maggioranza e che appartengono esclusivamente ai colleghi socialisti cui va tutto il merito, ed eventualmente anche il demerito, di aver raggiunto quel determinato risultato; riteniamo, ripeto, che il compito che abbiamo svolto con la conservazione di quegli emendamenti, fino a questo momento, sia cessato e pertanto li ritiriamo. Agli altri le responsabilità dei risultati raggiunti.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti Bonino Emma 1. 05, 1. 06, 1. 07 e 1. 08 sono, pertanto, ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 09, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 010, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 011, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 1-bis. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1-bis. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 1-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 1-bis. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1-bis. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 1-bis 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1-bis. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-bis. 10, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Avverto che sugli emendamenti Bonino Emma 1-bis. 5, 1-bis. 6, e 1-quinquies. 3 è stata avanzata dal gruppo radicale richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1-bis. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 365 |
| Maggioranza . . . . .    | 183 |
| Voti favorevoli . . .    | 37  |
| Voti contrari . . . .    | 328 |

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1-bis. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 356 |
| Maggioranza . . . . .    | 179 |
| Voti favorevoli . . .    | 33  |
| Voti contrari . . . .    | 323 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Achilli Michele  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Ambrósino Alfonso  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe Antonio  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo

Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corà Renato  
Corder Marino  
Corgi Nadia  
Corradi Nadia  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giesi Michele  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Forni Luciano  
Fortunato Giuseppe  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giovanardi Alfredo  
Giuliani Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gottardo Natale  
Gramegna Giuseppe  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido

Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitorio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Gianpaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Perrone Antonino           | Servadei Stefano           |
| Petrella Domenico          | Sgarlata Marcello          |
| Pisicchio Natale           | Sicolo Tommaso             |
| Pisoni Ferruccio           | Silvestri Giuliano         |
| Pochetti Mario             | Sinesio Giuseppe           |
| Pontello Claudio           | Sobrero Francesco Secondo  |
| Porcellana Giovanni        | Spataro Agostino           |
| Portatadino Costante       | Speranza Edoardo           |
| Prandini Giovanni          | Spigaroli Alberto          |
| Pratesi Piero              | Sposetti Giuseppe          |
| Presutti Alberto           | Squeri Carlo               |
| Pucci Ernesto              | Stegagnini Bruno           |
| Pucciarini Giampiero       | Tamburini Rolando          |
| Quattrone Francesco        | Tamini Mario               |
| Quercioli Elio             | Tani Danilo                |
| Quieti Giuseppe            | Tantalo Michele            |
| Raicich Marino             | Tassone Mario              |
| Ramella Carlo              | Tedeschi Nadir             |
| Rende Pietro               | Terraroli Adelio           |
| Revelli Emidio             | Tesi Sergio                |
| Ricci Raimondo             | Tesini Aristide            |
| Riga Grazia                | Tesini Giancarlo           |
| Robaldo Vitale             | Tessari Alessandro         |
| Rocelli Gian Franco        | Tessari Giangiacomo        |
| Rosati Elio                | Tocco Giuseppe             |
| Rosini Giacomo             | Todros Alberto             |
| Rosolen Angela Maria       | Tombesi Giorgio            |
| Rossi di Montelera Luigi   | Torri Giovanni             |
| Rossino Giovanni           | Tortorella Aldo            |
| Rubbi Antonio              | Tozzetti Aldo              |
| Russo Carlo                | Trabucchi Emilio           |
| Russo Ferdinando           | Trezzini Giuseppe Siro     |
| Sabbatini Gianfranco       | Triva Rubes                |
| Saladino Gaspare           | Urso Giacinto              |
| Salvato Ersilia            | Vaccaro Melucco Alessandra |
| Salvatore Elvio Alfonso    | Vagli Maura                |
| Salvi Franco               | Vecchiarelli Bruno         |
| Sanese Nicola              | Venegoni Guido             |
| Sangalli Carlo             | Vernola Nicola             |
| Santuz Giorgio             | Villa Ruggero              |
| Sanza Angelo Maria         | Villari Rosario            |
| Sarri Trabujo Milena       | Vincenzi Bruno             |
| Sarti Armando              | Vineis Manlio              |
| Savino Mauro               | Zamberletti Giuseppe       |
| Sbriziolo De Felice Eirene | Zambon Bruno               |
| Scalia Vito                | Zaniboni Antonino          |
| Scaramucci Guaitini Alba   | Zarro Giovanni             |
| Scarlato Vincenzo          | Zavagnin Antonio           |
| Scovacricchi Martino       | Zolla Michele              |
| Sedati Giacomo             | Zoppetti Francesco         |
| Segni Mario                | Zoppi Pietro               |
| Seppia Mauro               | Zoso Giuliano              |

Zuccalà Michele  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Bonino Emma 1-*quinquies*. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo emendamento si riferisce alla procedura che è stata creata ed inserita in questo disegno di legge all'articolo 1-*quinquies* e mira a sopprimerla. Vogliamo sopprimere questo articolo per i suoi contenuti, che vengono inseriti in questa legge che pure, per qualche motivo, è passata presso l'opinione pubblica come la legge che dovrebbe riguardare la soppressione degli enti « inutili ». È vero che può non essere corretto, dal punto di vista dell'impostazione, definire questa come la legge per la soppressione degli enti « inutili » — e purtroppo non è corretto —, ma ci sembra veramente troppo vedere inserita chiaramente — e direi arrogantemente — in questo disegno di legge una procedura palesemente inutile, relativa al passaggio alle regioni della materia relativa agli enti termali attraverso l'attribuzione ad un ente di cui si discute la soppressione, ma al quale, con un altro provvedimento che non ha

ancora compiuto il suo *iter*, è stato aumentato il fondo di dotazione con il passaggio di partecipazioni azionarie, secondo quel gioco di scatole cinesi, di cui parlava poco fa il collega Pazzaglia. E ciò proprio in una materia in merito alla quale veniamo a sapere, attraverso appartenenti alle organizzazioni sindacali, che questo ripianamento delle perdite di questo ente in realtà riguarda soltanto due stabilimenti termali e, guarda caso, quello di Castellammare di Stabia e quello di Recoaro. Di fronte a questa situazione c'è questo strano passaggio, perché si vuole impedire che avvenga una delle operazioni più semplici e più chiare, quale potrebbe essere operata con il passaggio immediato alle regioni dei singoli stabilimenti termali e con lo scioglimento di questo ente; si vuole, invece, passare attraverso questa torbida operazione, poco chiara, frettolosa, e potremmo aggiungere una serie di altri aggettivi, che dovremmo essere messi in condizione di poterci risparmiare, senza venir meno al nostro dovere di guardare a fondo nelle cose.

Di fronte a questa situazione, noi riteniamo che votare per la soppressione di questo articolo 1-*quinquies* proposto dalla Commissione sia un fatto doveroso. se vogliamo veramente rispondere ad una esigenza che c'è nel paese, quella di spazzar via certe inutilità, perché non si possa dire troppo facilmente quello che forse è un nostro giudizio, che vorremmo vedere smentito anche con il voto su alcuni almeno di questi punti così dolorosi di questo disegno di legge, e cioè che, in realtà, gli enti vengono soppressi, ma le inutilità restano e purtroppo, magari, crescono.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1-*quinquies*. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 361 |
| Votanti . . . . .     | 359 |
| Astenuti . . . . .    | 2   |
| Maggioranza . . . . . | 180 |
| Voti favorevoli . . . | 54  |
| Voti contrari . . . . | 305 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
 Achilli Michele  
 Adamo Nicola  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico Maria  
 Ambrosino Alfonso  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo detto Iso  
 Antoni Varese  
 Armella Angelo  
 Arnone Mario  
 Bacchi Domenico  
 Balbo di Vinadio Aimone  
 Baldassari Roberto  
 Ballardini Renato  
 Bambi Moreno  
 Barbarossa Voza Maria Immacolata  
 Barbera Augusto  
 Bardelli Mario  
 Bartocci Enzo  
 Bassetti Piero  
 Battaglia Adolfo  
 Battino-Vittorelli Paolo  
 Belardi Merlo Eriase

Belci Corrado  
 Bellocchio Antonio  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bernini Lavezzo Ivana  
 Bertani Eletta  
 Bertoli Marcò  
 Bianco Gerardo  
 Bini Giorgio  
 Bisignani Alfredo  
 Bocchi Fausto  
 Boffardi Ines  
 Bollati Benito  
 Bolognari Mario  
 Bonalumi Gilberto  
 Bonifazi Emo  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottarelli Pier Giorgio  
 Branciforti Rosanna  
 Bressani Pier Giorgio  
 Brini Federico  
 Brocca Beniamino  
 Broccoli Paolo Pietro  
 Buro Maria Luigia  
 Buzzoni Giovanni  
 Cabras Paolo  
 Cacciari Massimo  
 Calaminici Armando  
 Caldoro Antonio  
 Calice Giovanni  
 Cantelmi Giancarlo  
 Canullo Leo  
 Cappelli Lorenzo  
 Capria Nicola  
 Carandini Guido  
 Cardia Umberto  
 Carelli Rodolfo  
 Carlassara Giovanni Battista  
 Carloni Andreucci Maria Teresa  
 Carlotto Natale Giuseppe  
 Carmeno Pietro  
 Caroli Giuseppe  
 Carrà Giuseppe  
 Carta Gianuario  
 Caruso Antonio  
 Caruso Ignazio  
 Casadei Amelia  
 Casapieri Quagliotti Carmen

Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giovanardi Alfredo  
Giuliari Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo

Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mellini Mario  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe  
Raichich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emilio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco

Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Servadei Stefano  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzi Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola

Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuccalà Michele  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento  
1-quinquies. 3:*

Belussi Ernesta  
Mazzotta Roberto

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1-quinquies. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, le ricordo che su questo emendamento avevo richiesto, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, lo scrutinio segreto.

Chiedo scusa, ma non ho fatto in tempo a chiederlo...

PRESIDENTE. Deve avere pazienza, onorevole Pazzaglia. Chiederà lo scrutinio segreto su un altro emendamento.

PAZZAGLIA. No, signor Presidente. Lo ho chiesto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, avevo già indetto la votazione.

PAZZAGLIA. Ma io avevo già chiesto la votazione a scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, lei sa che c'è una procedura da rispettare, ed io avevo già indetto la votazione sull'emendamento in questione.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1-*quinquies*. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sul mio emendamento 1-*quinquies*. 4 e sull'emendamento della Commissione 1-*quinquies*. 6. Vuol dire che farò molte richieste di votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, non credo che siamo qui per fare delle rappresaglie. Io sono qui per fare rispettare il regolamento, nell'interesse di tutti.

PAZZAGLIA. Per l'amor del cielo!

PRESIDENTE. E allora, per l'amor del cielo, lei è in quest'aula per svolgere, come sempre, con grande serenità, il suo compito, ma non per fare delle minacce che, se si ritorcessero solo sul Presidente che è stato forse, secondo lei, meno garbato poco fa, avrebbero un significato, ma si ritorcono, invece, su tutti i presenti, che pare siano innocenti nell'eventuale dibattito fra lei e me.

### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1-*quinquies*. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 360 |
| Votanti . . . . .     | 359 |
| Astenuti . . . . .    | 1   |
| Maggioranza . . . . . | 180 |
| Voti favorevoli . . . | 35  |
| Voti contrari . . . . | 324 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-*quinquies*. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 361 |
| Votanti . . . . .     | 360 |
| Astenuti . . . . .    | 1   |
| Maggioranza . . . . . | 181 |
| Voti favorevoli . . . | 297 |
| Voti contrari . . . . | 63  |

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Ambrosino Alfonso  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Bambi Moreno  
Barba Davide  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea

Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo

Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giovanardi Alfredo  
Giuliari Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giavan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea

Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio

Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Sclarato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Servadei Stefano  
Sgarlata Marcello



Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Iocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzi Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuccalà Michele  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento 1-quinquies. 4:*

Ciccardini Bartolomeo

*Si è astenuto sull'emendamento 1-quinquies. 6:*

Costa Raffaele

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Gracelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Iozzelli 1-quinquies. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Iozzelli 1-quinquies. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 1-quinquies. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1-sexies. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1-sexies. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dichiaro così assorbito l'emendamento Mancini Vincenzo 1-sexies. 2.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-sexies. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

MANCINI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI VINCENZO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1-sexies. 3.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, le ricordo che la prima parte del suo emendamento 1-sexies. 4 è stata accolta dalla Commissione fino alle parole « dei lavoratori dell'industria ». Le chiedo pertanto se insiste per la votazione della residua parte del suo emendamento.

MANCINI VINCENZO. Lo ritengo un notevole successo, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vincenzo Mancini. Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento Mancini Vincenzo 1-sexies. 4 (fino alle parole: « dei lavoratori dell'industria ») accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-sexies. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-octies 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-octies. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1-decies. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Gasco, mantiene il suo emendamento 1-decies. 3 che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare ?

GASCO. Accetto l'invito e ritiro lo emendamento, ma debbo dichiarare che non mi è stata data una risposta alla domanda che avevo formulato. Avevo chiesto per quale ragione non si risolve la questione dell'assegno di incollocamento dato agli invalidi del lavoro, né in un senso né nell'altro, cioè né nel senso da me proposto, né nel senso adottato anche per l'assegno orfanile nell'articolo 1-sexies.

Si tratta di una lacuna che questa Assemblea dovrebbe risolvere; e mi auguro possa essere risolta questa sera stessa, perché è stato presentato un ordine del giorno firmato dai rappresentanti di vari gruppi che indica una soluzione che spero possa essere accettata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 1-decies. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Battaglia 1-undecies. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-undecies. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-undecies. 01, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 7, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che gli emendamenti Pazzaglia 2. 3 e 2. 4 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 8, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 2. 1, sul quale il gruppo radicale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo emendamento tende a sopprimere la facoltà, per gli enti che sono sottoposti a questa procedura, di procedere anche ad affitti di beni immobili. A nostro avviso, se veramente si ritiene che queste procedure saranno esaurite entro il 31 marzo, non si vede per quale motivo si dovrebbe lasciare che questi enti provvedano a locazioni in questo strettissimo lasso di tempo, addirittura senza il limite posto per le locazioni che eccedono il minimo stabilito dalla legge, ed oggi sappiamo che questo minimo, sia per la locazione di fondi urbani sia per quella di fondi rustici, è un periodo di tempo molto lungo. Pertanto, o qui si lascia che siano compiuti in pratica tutti gli atti di disposizione attraverso la locazione, che possono essere di grave incidenza sulla effettiva disponibilità del patrimonio, o si dà per scontato che questo termine del 31 marzo è puramente simbolico e che poi alla fine si dovrà comunque prorogare. È certo che in questa ipotesi ci sarebbero delle dif-

ficoltà per la gestione che avesse questo limite; e quindi, già si prevede che il termine del 31 marzo non funzionerà.

Allora, poiché noi vogliamo ricondurre alla responsabilità della chiarezza delle cose che si sono dette e che si dicono, affermiamo che, se è vero che voi pensate che entro il 31 marzo queste procedure saranno esaurite, allora dovete anche pensare che si possa attendere fino a quella data per fare contratti di affitto, con le conseguenze che vi potrebbero essere e che renderebbero più difficile la opera di sistemazione patrimoniale di questi enti. Di qui il termine da noi proposto, alternativo a quello della Commissione.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 350 |
| Maggioranza . . . . .    | 176 |
| Voti favorevoli . . .    | 40  |
| Voti contrari . . . .    | 310 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco

Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnore Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro

Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Giuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco

Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposto Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galloni Giovanni  
Gambolati Pietro  
Garbi Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro

Giuliani Francesco  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitorio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario

Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quercioli Elio  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro

Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Servadei Stefano  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stefanelli Livio  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo

Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzi Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Emma Bonino, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Emma Bonino, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Emma Bonino, mantiene i suoi emendamenti 3. 2, 3. 3 e 3. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente. Sull'emendamento 3. 4 chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 3. 4, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Colgo l'occasione di questo emendamento semplicemente per chiarire che, al di là, anzi al contrario di quanto ha detto il relatore, la questione dell'articolo 25 del decreto n. 616 non poteva essere presa in considerazione in questa sede.

Devo dire che, siccome non si riconverte un decreto ma - c'è stato detto espressamente - tutt'altra legge modificata e questa legge modificata modifica il decreto n. 616 in moltissime parti, non vediamo il motivo per cui non possa modificare anche l'articolo 25.

Per intenderci e per spiegarci, con la legge n. 382 si era deciso che tutte le IPAB, circa 9 mila o quante sono, passassero ai comuni.

Il decreto n. 616 torna indietro e dice che le IPAB passano ai comuni, salvo quelle aventi scopi educativi e religiosi: una dizione abbastanza ambigua, tanto che per decidere quali siano le IPAB aventi queste funzioni è stata nominata un'apposita commissione governativa, che non risponde al Parlamento, non chiede pareri agli enti locali e si basa soltanto sulla documentazione fornita dagli enti interessati. Ha così proposto al Consiglio dei ministri un decreto, che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e che riconosce a certe IPAB il carattere educativo-religioso. Il che significa che il patrimonio e il personale non passano ai comuni ma rimangono agli enti.

Abbiamo finora avuto tre decreti di questo tipo, per un totale di circa cento IPAB cui viene riconosciuto il carattere educativo-religioso: sono compresi ospizi per i vecchi (dove la funzione educativa è quanto meno tardiva, seppure c'è) e ospedali (che sicuramente curano poco ma

che è poco probabile che abbiano funzione educativa).

Noi presenteremo un apposito emendamento per chiedere che questa commissione risponda in qualche modo al Parlamento e, quanto meno, chieda il parere degli enti locali: non è possibile che ci si ritrovi in queste condizioni.

Per documentazione dei colleghi, per far vedere di che tipo sono le IPAB che noi chiediamo di sopprimere, voglio citarne alcune: Casa secolare delle zitelle, Casa secolare delle zitelle vergognose (non si capisce bene cosa sia!), Sodalizio delle zitelle povere, Sodalizio per le donne abbandonate; Istituto delle rosine, delle maddalene, delle luigine e di non so bene che altra cosa; ci sono poi degli « asili senili » non meglio identificati, nonché il convitto principessa Maria Felice di Savoia per vedove e nubili di civil condizione.

Poiché il Parlamento non è mai stato informato, e non lo sarà mai, sui bilanci di queste IPAB finanziate dallo Stato e rischia di ritrovarsele sulla *Gazzetta Ufficiale* con la qualifica di educativo-religiose, rischiamo di fare una riforma dell'assistenza assolutamente svuotata, perché chiaramente passeranno ai comuni soltanto le IPAB piene di debiti e prive di patrimonio, mentre quelle che un patrimonio lo hanno rimangono con la qualifica di educativo-religiose.

A titolo esemplificativo, posso dire che questo emendamento lo abbiamo concretizzato meglio in un altro emendamento che agisce sul funzionamento della commissione, però devo dire che è veramente ridicolo che esista oggi un'opera pia cateumeni e schiavi e che questa possa essere sciolta o meno ad esclusivo giudizio di una commissione che non risponde a nessuno. Consiglio a tutti di andarsi a leggere le *Gazzette ufficiali* su cui sono apparsi gli elenchi di queste istituzioni riconosciute a carattere educativo-religioso: è una cosa assolutamente incredibile. Se vogliamo riconoscere questi caratteri a tutte le IPAB, facciamolo e non se ne parli più: non c'è nessun motivo di far lavorare una commissione per niente.



**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 356 |
| Maggioranza . . . . .    | 179 |
| Voti favorevoli . . .    | 65  |
| Voti contrari . . . .    | 291 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Ambrosino Alfonso  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto

Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanini  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro

Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Cesta Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto

Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato Mario  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gottardo Natale  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitorio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Giocchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Gianpaolo

Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni

Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzi Giuseppe Siro  
Urso Giacinto

Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonino Emma 3. 5, per cui è stata chiesta dal gruppo radicale la votazione a scrutinio segreto.

BOFFARDI INES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI INES. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, come gli altri colleghi del mio gruppo, io penso, e di altri gruppi, non solo, come ha detto

molto bene il relatore, perché la materia non riguarda questo decreto, dato che le Misericordie non sono associazioni di carattere nazionale, ma anche perché — e desidero ricordarlo a chi ha presentato l'emendamento — le Misericordie sono associazioni di volontariato. Noi abbiamo già approvato nella riforma sanitaria un articolo che tutela queste associazioni. Non vedo come le migliaia e migliaia di volontari che lavorano nelle Misericordie e nelle pubbliche assistenze possano essere passati alle dipendenze dei comuni. Oltretutto noi intendiamo — ritengo che molti dei colleghi desiderino, con me, dichiarare questo — che, se dovessimo intaccare l'opera del volontariato che tanto opera nel nostro paese, con generosità e dedizione, veramente faremmo qualche cosa di delittuoso che nessuno di noi vuol compiere (*Applausi al centro*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 340 |
| Maggioranza . . . . .    | 171 |
| Voti favorevoli . . .    | 65  |
| Voti contrari . . . .    | 275 |

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola

Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria L.  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Adriano  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina

Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro

Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Menéghetti Gioacchino Giovanni

Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quietì Giuseppe  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rosati Elio

Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Servadei Stefano  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto

Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 3. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



BONINO EMMA. Signor Presidente, più che per dichiarazione di voto, ho chiesto la parola per informare i colleghi che eventualmente non hanno lo stampato che questo emendamento è quello che concretizza in pratica il discorso che facevo prima. Dice cioè: « La commissione di cui al precedente comma » — cioè quella delle IPAB, per intenderci — « prima di determinare l'elenco delle IPAB che sono da escludere dal trasferimento dovrà interpellare i comuni e le regioni interessate. I consigli comunali e i consigli regionali dovranno, nel termine di trenta giorni, emettere pareri motivati circa l'attività di ciascuna IPAB, in particolare per quanto riguarda l'attività inerente la sfera educativo-religiosa. Detto parere è vincolante ai fini della determinazione di cui al quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ». Chiedo cioè semplicemente che questa commissione non agisca del tutto incontrollata, ma, prima di stabilire che la IPAB di Canicattì ha fine educativo-religioso, senta il comune, che magari ne sa un po' di più.

Chiedo su questo emendamento lo scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze).

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 348

Maggioranza . . . . . 175

Voti favorevoli . . . 69

Voti contrari . . . 279

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna

Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria

Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato Mario  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni

Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe

Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitorio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Presutti Alberto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Servadei Stefano  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando

Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 3. 06, su cui il gruppo radicale ha chiesto lo scrutinio segreto.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Abbiamo voluto con questo emendamento specificare quelli che sono i criteri cui ci si deve attenere da parte dell'apposita commissione per la determinazione di questo carattere educativo-religioso.

La collega Bonino ha già esposto, con riferimento a quei tre decreti, già pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, quelle che sono le gravi perplessità che sorgono dall'esame e dalla lettura di questi elenchi contenuti in tre decreti, per un totale di circa 100 IPAB. Evidentemente, signor Presidente, se attribuissimo il carattere di IPAB che svolgono una funzione precipuamente educativo-religiosa agli asili infantili o alle scuole materne, andremmo completamente al di fuori di ogni accezione che possa essere attribuita a questa determinazione educativo-religiosa. Di conseguenza è evidente che se, per lo meno, per questi istituti non si provvede immediatamente, senza possibilità di far sorgere equivoci circa il loro trasferimento ai comuni, vedremmo spogliati i comuni della possibilità di valersi di queste strutture, in pratica soltanto a favore di istituzioni che hanno soltanto la matrice confessionale, ma che non svolgono un'attività propria della sfera educativo-religiosa.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 342 |
| Maggioranza . . . . .    | 172 |
| Voti favorevoli . . .    | 35  |
| Voti contrari . . .      | 307 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Ballardini Renato  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battaglia Adolfo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana

Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco

Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corghi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposto Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido

Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortunato Giuseppe  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Papa De Santis Cristina

Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Riga Grazia  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbadini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio



Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 3. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto su questo emendamento. (*Commenti — Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa « corale » non aggiunge nulla al buon andamento dei nostri lavori.

L'onorevole Emma Bonino ha facoltà di parlare.

BONINO EMMA. Signor Presidente, capisco l'ora e tutti gli altri motivi però se è vero che questa è un'occasione per cercare di capire dove si stia andando sulla strada delle IPAB, che è stato un tema di dibattito, da anni a questa parte, di tutta la sinistra, credo che un momento di riflessione non faccia male, anche perché è una materia che la versione originale del decreto ha voluto stranamente ignorare.

Con l'emendamento 3. 04 chiediamo *a posteriori*, visto che la documentazione su queste IPAB è nulla e i dati paiono coperti da segreto istruttorio — tanto è vero che l'elenco delle 9 mila IPAB non siamo riusciti ad averlo dalla Presidenza del Consiglio — che almeno per le IPAB riconosciute con finalità educativo-religiose, il decreto ci dia un'indicazione sommaria dei beni patrimoniali, dei motivi per cui sono state riconosciute con finalità educativo-religiose e indichi qual è stato il parere espresso dalla giunta co-

munale. Quindi chiediamo un decreto di mantenimento del carattere educativo-religioso per ogni IPAB al fine di avere quelle informazioni che non si è mai riusciti ad avere prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonino Emma 3. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*E respinto*).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 3. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale il gruppo radicale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Da parte del relatore è stato detto su questo emendamento che se dovesse passare nell'attuale formulazione — c'è stato quasi rimproverato di aver assunto un carattere filoconfessionale — tutte le IPAB sarebbero state riconosciute tali, purché rientrassero genericamente nella sfera d'influenza del clero.

Capisco che il relatore sia convinto che in pratica ormai nella prassi giuridica italiana si sia fatto tesoro dell'indicazione di Odofredo: *dominus Papa, ratione peccati, intromittit se de omnibus*, che, tradotta in italiano e in soldoni, vuol dire: « Il signor papa, con la scusa del peccato, si impiccia di tutto ». Tuttavia credo che, indicando in una formulazione giuridica che devono considerarsi attinenti alla sfera educativa e religiosa quelle istituzioni che attengono alla educazione religiosa, all'esercizio del culto e alla edificazione morale, nessuno possa dubitare del fatto che l'ospedale o l'asilo infantile siano opera di edificazione morale e religiosa. Certo, tutte le formulazioni possono essere stravolte da un'interpretazione tendenziosa, e la Commissione,

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

con il suo operato, ne ha dato ampia prova, ma riteniamo che questa formulazione sia più precisa e si presti meno ad abusi — anche tenendo conto di una grande capacità di abusare di ogni formulazione — rispetto a quella che è stata fino ad oggi adottata e che è contenuta nel decreto n. 616. La formulazione che proponiamo, appunto, vuole costituire un'interpretazione autentica, e, chiaramente, restrittiva, rispetto a quella contenuta nel decreto.

**Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 344 |
| Votanti . . . . .     | 343 |
| Astenuti . . . . .    | 1   |
| Maggioranza . . . . . | 172 |
| Voti favorevoli . . . | 36  |
| Voti contrari . . . . | 307 |

*(La Camera respinge).*

Il gruppo radicale ha chiesto la votazione segreta sull'emendamento Bonino Emma 3. 05.

Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 327 |
| Votanti . . . . .     | 325 |
| Astenuti . . . . .    | 2   |
| Maggioranza . . . . . | 163 |
| Voti favorevoli . . . | 24  |
| Voti contrari . . . . | 301 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Armella Angelo  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Imm.  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco

Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonfiglio Casimiro  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito

Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerrina Feroni Gianluca  
Cerullo Pietro  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato Mario  
Delfino Raffaele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni

Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortunato Giuseppe  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gramegna Giuseppe  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Menicacci Stefano  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palomby Adriana  
Papa De Santis Cristina

Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe  
Raichich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Riga Grazia  
Roberti Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba

Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Sponziello Pietro  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Todros Alberto  
Tombesi Giorgio  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Urso Giacinto  
Vaccaro Mehucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Reggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento 3. 01:*

Russo Ferdinando

*Si sono astenuti sull'emendamento 3. 05:*

Del Castillo Benedetto

Gargano Mario

*Sono in missione:*

Bernardi Guido

Bogi Giorgio

Cristofori Adolfo

Erminero Enzo

Forlani Arnaldo

Foschi Franco

Granelli Luigi

Martinelli Mario

Milani Eliseo

Morini Danilo

Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonino Emma 3. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Voteremo ora l'articolo 1 del disegno di legge.

ARMELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMELLA. Avevo mosso delle osservazioni, cui non è stata data una risposta convincente. Voterò contro l'articolo 1, perché, con l'aggiunta delle appendici costituite dagli articoli dal *bis* all'*undecies*, il risultato è di un contenuto contraddittorio. La sua approvazione comporterebbe l'annullamento della procedura che era stata predisposta dall'articolo 113 del decreto n. 616.

Tale procedura garantiva l'esatta applicazione della legge, consentendo agli enti di ricorrere agli organi di giustizia amministrativa contro l'eventuale decreto di soppressione, cosa che si vuole ora loro precludere, perché si utilizza lo strumento della legge per la soppressione. Tale procedura garantiva, altresì, la partecipazione di tutti i gruppi politici alle decisioni sulla natura e sulla vita degli enti, con maggiore garanzia di buon governo della legge.

È significativo rilevare che la commissione tecnica, di cui all'articolo 113 del decreto n. 616 aveva già esaminato la posizione dell'ONPI e dell'ENAOI e li aveva ritenuti associazioni di categoria e, quindi, rientranti nell'ipotesi dell'articolo 114. Invece, con l'articolo che si propone si vuole fare il contrario di quanto la « commissione Cassese » aveva ritenuto giusto. È certamente non corretto e non rispondente al nostro ordinamento provvedere con legge a quanto è proprio della attività amministrativa. Nel caso in esame, la legge viene addirittura a troncare la formazione dell'attività amministrativa nel corso del suo *iter*.

Con tale articolo si crea, ancora, una disparità di trattamento tra enti sottoposti o meno alla procedura cosiddetta « di radiografia ». Avrei votato a favore della proposta primitiva del Governo, come avevo già detto, cioè dell'articolo 1 del decreto-legge; ma così com'è stato ora modificato e sconvolto, non posso che votare contro l'articolo che viene proposto.

LABRIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Dobbiamo dichiarare il nostro voto favorevole più che altro per una precisazione che riteniamo indispensabile per la futura applicazione della legge di conversione.

È stata avanzata dal relatore di minoranza un'interpretazione del terzo comma dell'articolo che definisce i problemi del passaggio del personale. Io devo dire che non il gruppo socialista, ma l'intera mag-

gioranza che ha trovato l'intesa sugli emendamenti presentati ha dato la sola interpretazione corretta e possibile, a nostro avviso, di questa disposizione legislativa, che è la seguente: la norma non intende (non lo potrebbe, tra l'altro, neanche se lo volesse) bloccare il trattamento economico e lo stato giuridico ad una certa data per un periodo di tempo che — mi consenta, onorevole Pazzaglia — non è indefinito, perché, se la legge non sarà approvata entro una certa data, scatta l'altro termine, che certamente è previsto. La disposizione intende solamente definire — e questo bisognava farlo — quali sono le norme in virtù delle quali si applicano i criteri relativi alla definizione, e quindi anche allo sviluppo ed alla progressione, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

Se la disposizione, indipendentemente dal giudizio della maggioranza che è stato dato, e che è quello che io esprimo in questo momento in sede di dichiarazione di voto, avesse voluto realizzare il contenuto che ella prima ravvisava, la volontà del legislatore avrebbe dovuto essere dichiarata in modo diverso; si sarebbe dovuto dire, cioè, che il trattamento economico e lo stato giuridico restavano fermi alla data del 24 febbraio 1977. La norma dice invece cosa diversa, perché intende cosa diversa. In virtù di questa interpretazione, che a nostro avviso non è opinabile, ma è certa e sicura, noi annunciamo il nostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

**PAZZAGLIA.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAZZAGLIA.** Non avrei chiesto di richiamarmi al regolamento, se l'argomento non fosse di particolare importanza. Il ri-

chiamo è fatto all'articolo 41, con un riferimento all'articolo 89; e quando faccio un riferimento all'articolo 89 chiamo lei in prima persona, signor Presidente, a rispondere del modo con il quale si deve procedere nella votazione.

Credo, onorevole Presidente, che dobbiamo ricordare qual è il testo dell'articolo 1 del disegno di legge. L'ultima disposizione che vi si legge dice testualmente: «L'articolo 5 è soppresso»; dice cioè che l'articolo 5 del decreto-legge non viene approvato dalla Camera. La Camera, approvando l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, ha respinto l'articolo 5 del decreto-legge: è detto testualmente.

Ebbene, la pregherei, signor Presidente, di controllare se commetto un errore. Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è identico al testo dell'articolo 2 della legge di conversione. Orbene, è principio generale — che fra l'altro viene richiamato esplicitamente dall'articolo 89 del regolamento per quanto riguarda gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi — che il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento anche di emendamenti che siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di porli in votazione.

Quando la Camera ha deciso di respingere l'articolo 5 del decreto-legge, si preclude la votazione del testo dell'articolo 2 ora in esame. Che cosa è avvenuto, signor Presidente? La maggioranza, per ragioni politiche, si è rifiutata di accettare il testo dell'articolo 5 del decreto-legge, non ha voluto che venisse approvata la convalida, proposta dal Governo, delle contribuzioni, dei finanziamenti, delle sovvenzioni erogate tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto. Perché lo ha fatto? Perché, come ella sa, si tratterebbe, in questo caso, di regolare i rapporti sorti in virtù di un decreto-legge che non è stato convertito in legge, poiché fu approvato dal Senato, ma non da questo ramo del Parlamento. Si tratta di un decreto-legge che ebbe efficacia dal 1° luglio 1978, ma decadde per il decorso dei 60 giorni. Vi era la scorrettezza del Governo nel proporre, mediante decreto-

legge, la regolamentazione dei rapporti sorti in *medio tempore* e la maggioranza ha ritenuto di non accettare questo metodo.

La maggioranza ha agito in questo modo su un piano formale; ma non ha presentato una proposta di legge per regolare questi rapporti e ha riprodotto il testo dell'articolo 5 in un altro articolo, il che non si poteva fare perché, nel momento in cui respingeva, bocciava — per usare un'espressione ancora più chiara — l'articolo 5, non poteva approvare un articolo dello stesso contenuto.

Di conseguenza ne deriva, signor Presidente, che a mio avviso l'articolo 2 è precluso dalla votazione testé effettuata. Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, perché con quello vogliamo indicare la nostra contrarietà al merito del provvedimento. Proprio perché lei è stato preciso nel dire — quando mi sono richiamato ad altre questioni regolamentari — che la procedura deve essere seguita con molta rigidità, e data l'importanza che ha la decisione che deve essere adottata in relazione a questo richiamo, mi permetto però di appellarmi alla sua indiscussa obiettività: non deve essere posto in votazione l'articolo 2. Se la mia richiesta non dovesse essere accolta, non gliene farò certamente carico, ma è chiaro che ciò potrebbe assumere un grave significato politico. La decisione, quindi, deve essere adottata con particolare attenzione, senza ricorrere ai sotterfugi cui è ricorsa la maggioranza nella Commissione. Bisogna prendere atto di una decisione già adottata, che è quella di non convalidare le decisioni assunte dal Governo in virtù di un decreto-legge non convertito. Il problema si risolverà attraverso un altro disegno di legge o altre iniziative che possono essere adottate secondo le varie norme del nostro regolamento, ma certamente non procedendo ad una votazione che è chiaramente preclusa da quella già fatta pochi minuti or sono.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, sul richiamo al regolamento testé formulato

dall'onorevole Pazzaglia, possono parlare un oratore contro e uno a favore, e per non più di quindici minuti ciascuno.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA, *Relatore per la maggioranza*. Desidero spiegare il motivo per il quale la Commissione, all'unanimità, se non ricordo male, ha deciso la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge, nella parte in cui prevede la convalida delle contribuzioni, dei finanziamenti o convenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati in forza del decreto-legge che non era stato convertito da questa Camera.

I colleghi sanno che questo decreto era stato preceduto dal decreto-legge n. 301, che era stato convertito dal Senato, ma non da questa Camera. Si trattava di regolare, come prescrive l'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici conseguenti alla non conversione di un decreto-legge. La Commissione affari costituzionali non ha voluto consolidare il principio secondo cui il Governo può con decreto-legge autoesonerarsi dalla responsabilità che consegue all'emanazione di un decreto-legge. A norma dell'articolo 77 della Costituzione, i decreti sono assunti dal Governo sotto la sua responsabilità, e spetta alle Camere regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

La Commissione ha soppresso l'articolo 5, ma ha ritenuto, sulla base di una riserva di competenza che spetta alle Camere, di proporre all'Assemblea una norma di contenuto analogo o quasi identico, che riproduce l'articolo 5 del decreto-legge n. 481. Si tratta quindi dell'affermazione di un principio importante a tutela delle prerogative delle Camere; prerogative che sono espressamente previste dall'articolo 77 della Costituzione, a garanzia di un corretto funzionamento degli organi costituzionali.



Sia pure con molte difficoltà e non senza qualche problema che andrà discusso, si sta affermando la prassi della reiterazione di decreti-legge non convertiti; ma non vorremmo che a tale prassi si aggiungesse anche quella dell'autoesonero da parte del Governo di una responsabilità che, in forza dell'articolo 77, deve assumere allorché emana decreti-legge. Vogliamo che sia data precisa interpretazione all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione: « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti ».

Questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, è il significato della decisione assunta dalla Commissione affari costituzionali con il consenso meditato del Governo.

MELLINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, le parole del relatore che ha parlato contro il richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Pazzaglia, ci trovano pienamente d'accordo nella parte in cui sollevano la questione dello scandalo rappresentato dal fatto che il Governo opera (in aperta violazione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione) con decreto-legge, invece che con legge formale, votata dalle Camere. Questo è l'unico caso in cui la Costituzione dice: « Le Camere con legge... »: non è prevista una riserva di legge, ma c'è una riserva a favore delle Camere con un provvedimento rappresentato dalla legge. Quindi si tratta di una legge formale con il divieto assoluto di ricorso ad atti che abbiano il contenuto sostanziale di legge, ma che non siano adottati dalle Camere.

Il fatto è che non basta enunciare soltanto i principi. Qui l'enunciazione di principi serve per sbandierare una buona volontà; ma della buona volontà (ce lo insegnano i colleghi di parte democristiana) è lastricata la via dell'inferno. Io credo però che enunciare il principio che il Governo non può far questo (e che quindi,

se lo fa con decreto-legge, la I Commissione affari costituzionali, onorevole relatore, insorge giustamente) non basti. Per insorgere, non basta spostare gli articoli, ma occorre anche bocciare i decreti-legge, bisogna bocciare le disposizioni che in concreto operino in questo senso. A questo punto io ho definito questa parte come « il gioco delle tre carte »: cioè cancellare da una parte e rimettere dall'altra. Non è possibile, per la dignità che dobbiamo avere in Parlamento e per il rispetto che dobbiamo avere per noi stessi, vederne ad un certo punto uno stampato in cui si dice: l'articolo 5 è soppresso mentre poi, con l'articolo 2, viene riproposto lo stesso articolo soppresso. Quindi, mi pare che il richiamo al regolamento, fatto dall'onorevole Pazzaglia, sia elementare e che, se si vuole operare in altro modo, bisognerà trovare un'altra forma. Così per ristabilire quella norma, trovate altro momento! Quello che si vota in questa sede non è separato e non abbiamo due provvedimenti... Abbiamo inteso una elucubrazione meravigliosa dell'onorevole Labriola sul fatto che noi voteremmo la legge di conversione ma non convertiamo il decreto, cioè facciamo un'altra cosa. Questo è molto bello, ma, tutto sommato, qui votiamo un solo provvedimento. Se, nel corso di questo provvedimento, c'è un voto contrario che viene dato su un certo articolo, il fatto di spostarlo dall'articolo 1 all'articolo 2 rappresenta il « gioco delle tre carte » che noi, per la dignità del Parlamento e per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, assolutamente non possiamo consentire che sia operato.

Quindi, mi pare che per la preclusione non vi sia assolutamente dubbio. Vedrà poi la maggioranza ed il Governo il da farsi, ma in altra sede ed in altro momento. Qui il problema non è di carattere politico e non è possibile che, a questo punto, determinazioni di carattere politico sovrastino quello che è un elementare dettato della norma regolamentare, altrimenti sarebbe inutile questa nostra mania di tenere anche convegni sui regolamenti, se degli stessi dovremo fare questo uso e consentire giochi di questo genere.

Io credo che, come questo espediente non sana e non sanerebbe, dal punto di vista costituzionale, la gravità di questo provvedimento, così credo, per altro, che, dal punto di vista regolamentare, il fatto che è stato qui richiamato, che cioè siamo chiamati a votare di nuovo una norma che nell'ambito della discussione dello stesso provvedimento è stata bocciata, non sia rimediabile. Se volete trovarlo voi un rimedio, trovatelo, ma in altra sede! Certamente, in questa fase, la preclusione non può che essere operante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

dis. 2. 1 BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA, GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Emma Bonino ha facoltà di svolgerlo.

BONINO EMMA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

dis. 2. 2 PAZZAGLIA, VALENSISE, BOLLATI, LO PORTO, DEL DONNO, SANTAGATI.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerlo.

PAZZAGLIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BARBERA, Relatore per la maggioranza. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è contrario. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo i due emendamenti presentati interamente soppressivi, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Avverto che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 2.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2 (*Commenti all'estrema sinistra*).

Se prestassi un minimo di attenzione, sapresti che prima hai votato un richiamo al regolamento e non questi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il collega lo sapeva, ma forse sperava in una sua rinuncia *in extremis*. Comunque, è suo diritto parlare, e pertanto ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, se rinunziassi a svolgere questa dichiarazione di voto dovrei rinunciare a far presente alla Camera che se votassimo questo articolo non convalideremmo, come probabilmente era nelle intenzioni dei proponenti, gli effetti del decreto che non è stato convertito in legge. Ha operato qui una sorta di pudore, per cui il Governo, per evitare di dire che in un decreto-legge venivano convalidati gli effetti del decreto-legge non convertito, ha usato una espressione eufemistica: Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B. Ricordo che esiste anche il peculato per distrazione e, non essendosi voluto fare riferimento ai fondi erogati in forza del decreto-legge non convertito, si è usata una espressione per cui, se per caso c'è stato un ente i cui amministratori, con un atto che costituisce peculato per distrazione... Capisco che il peculato per distrazione ha molti avversari e che molti sostengono che sia necessario eliminarlo, però nel nostro ordinamento giuridico esiste. Se passasse questa formulazione, dinanzi ad un peculato per distrazione, forse il reato esisterebbe ugualmente, ma l'ente in danno del quale è stato operato non potrebbe lamentarsene, perché esso è stato convalidato. Si creerebbe questa assurda forma per cui, per una sorta di pudore, finiremmo con il convalidare non soltanto i versamenti e i pagamenti fatti in forza del decreto, ma anche, non essendosi voluti nominare quelli fatti in virtù del decreto non convertito, arriveremmo a convalidare anche quelli che sono intervenuti contro il disposto del provvedimento, perché sono convalidati tutti.

Credo che basterebbe questa semplice osservazione per vedere che, quando ci si mette sulla strada della violazione della Costituzione, della violazione delle norme di correttezza costituzionale e di linguaggio legislativo, non si sa più a che punto si arriva. Dato che poi i peculati non mancano, purtroppo nel nostro paese, a questo punto, se qualcuno invocherà que-

sta disposizione, per dire che in questo caso non si può più dar luogo a peculato per distrazione, in quanto questa norma stabilisce che sono convalidati tutti, non so che cosa noi potremo opporre. Potremo dire che è stato il pudore del Governo che ha causato questa formulazione, perché in realtà si voleva dire un'altra cosa, che il pudore ha imposto di non dire. Credo che questo non lo potremo dire fuori di quest'aula, non lo potremo dire in aule giudiziarie.

Quindi, credo che, se avessimo seguito la strada di considerarlo precluso e di mandarlo in un'altra sede, nella quale non ci sarebbe stata questa necessità di non nominare il decreto-legge che non è stato convertito, e se avessimo potuto usare una formulazione più precisa e più esplicita, in una legge proposta alle Camere e votata nelle forme normali, e non in questo contesto, non ci troveremmo domani di fronte al fatto, veramente poco edificante per ogni parlamentare, di dover passare una norma di questo tenore.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei dovuto fare due dichiarazioni di voto: la prima su questo articolo e la seconda sul complesso del disegno di legge. Penso di fare cosa gradita alla Camera riassumendo in una breve dichiarazione di voto tutte le ragioni della posizione del mio gruppo.

Dico, dunque, che il gruppo repubblicano non sente di poter dare la sua adesione a questa legge. E, poiché si tratta, se i colleghi mi consentono, di una forza politica che ha condotto una guerra lunga ed anche intesa contro gli enti inutili, le sovrastrutture burocratiche, le superfetazioni parassitarie e — diciamo così — tutti gli atti abusivi, le ragioni per le quali non pensiamo di poter votare a favore di questa legge e di questo articolo forse meritiamo un minimo di considerazione.

In questa legge vi sono, in effetti, alcuni punti positivi ed altri negativi, in particolare anche nell'articolo 2. La prima ragione di soddisfazione, che è nostra, è che non vengono aboliti due enti, che invece correvano il rischio di essere aboliti: non viene abolito un istituto di fama internazionale come il Gaslini di Genova, non viene abolito un ente per la protezione degli animali che in questo paese, che ha così scarso rispetto per gli animali, forse sarebbe stato un errore abolire. Vengono soppressi, invece, 21 enti, che vengono dichiarati inutili, e questo è certamente un motivo di soddisfazione per chiunque abbia condotto una guerra contro queste sovrastrutture parassitarie.

Ma gli elementi negativi che inducono il gruppo repubblicano a non votare a favore di questa legge quali sono? Sono elementi che nascono dalla domanda: dopo l'approvazione di questa legge che cosa succederà? Si tratta di enti, in effetti, come il relatore ha detto bene nella sua relazione, che non sempre svolgono funzioni inutili; anzi, talvolta, svolgono funzioni utili, che giustamente saranno trasferite alle regioni o ai comuni, che già ne hanno titolarità. Si tratta di enti, in altri casi, che svolgono funzioni che possono essere svolte più razionalmente da altre strutture dello Stato già esistenti, e che rendono inutile, quindi, l'esistenza di questi enti. Si tratta di enti, infine, che svolgono funzioni decisamente inutili. Quindi, nel complesso, si tratta di enti che non hanno ragione di esistere, perché o svolgono funzioni svolte da altri, o possono essere trasferiti ad altre strutture dello Stato, o debbono essere soppressi perché non hanno ragione di essere. La spesa complessiva dello Stato in questo settore degli enti inutili è dunque una spesa particolarmente inutile. Se c'è spesa veramente inutile è quindi dannosa per la collettività è certamente quella sostenuta in questo settore degli enti inutili.

Cosa succede, allora, della spesa che è inutile in questo settore di enti inutili? Ecco, onorevoli colleghi: il complesso degli emendamenti che sono stati apportati in una maniera o nell'altra, nelle tratta-

tive precedenti la riunione formale della Commissione o Comitato dei nove, o degli emendamenti introdotti proprio da quest'ultimo Comitato, porta a ritenere che la spesa dello Stato in questo settore inutile non soltanto non viene contenuta e non diminuisce, ma, con ogni probabilità, aumenterà.

Onorevoli colleghi, la spesa pubblica aumenta in questo settore degli enti inutili nel momento in cui il Governo nazionale e tutte le forze politiche d'accordo con esso dichiarano che la spesa del settore pubblico allargato deve essere ridotta di 8 mila miliardi e quindi deve essere tagliata per 2.200 miliardi nel settore pensionistico, nel settore della sanità e della scuola, settori questi certamente non inutili per la collettività nazionale.

Dunque, noi tagliamo circa 8 mila miliardi, o forse 6 mila, imponiamo nuove tasse ed imposte per 2 mila miliardi, per raggiungere una riduzione del *deficit* di 8 mila miliardi, eliminando come molto utili, certamente; ma nel settore della spesa pubblica inutile per enti inutili, essa si allarga. Onorevoli colleghi, ci rendiamo conto di quello che facciamo? Debbo dire che l'onorevole La Loggia, il quale ha fatto delle osservazioni di carattere procedurale sul mancato intervento della Commissione bilancio in occasione della votazione di questa legge, forse avrebbe potuto esercitare il suo compito di presidente della Commissione bilancio esaminando più esattamente alcuni articoli della legge che riguardavano la spesa che lo Stato si deve accollare. Il personale di questi enti soppressi, notoriamente, ha forse posizioni retributive certo non simili a quelle della grande generalità degli statali e neppure dei parastatali, ma — poiché gli enti vengono disciolti e le loro funzioni trasferite — lo Stato deve accollarsi l'onere di questo personale: come è naturale, d'altra parte! Tuttavia questo, certamente, costituisce un aggravio di spesa sul bilancio dello Stato. Comprendo che nella valutazione generale della spesa del settore pubblico allargato cambia l'imputazione ma certamente sul bilancio dello Stato c'è una posta in più, certamente non poco gravosa.

Il presidente della Commissione bilancio — che deve tutelare proprio il bilancio — forse avrebbe potuto dare uno sguardo a questa questione, onorevoli colleghi!

MANCUSO. Ma cosa deve fare?

BATTAGLIA. Questa obiezione mi pare particolarmente tagliente, in effetti, onorevole collega. Certo, se tu ritieni che dal complesso di questa legge debba derivare una situazione in cui nel settore degli enti inutili si deve allargare la spesa dello Stato, io non ho che da compiacermi con te e da congratularmi anche con il tuo gruppo che, per altro, sostiene — se non erro — che la spesa pubblica deve essere tagliata di 6 mila miliardi. Ed invece l'allarghiamo nel settore degli enti inutili. Congratulazioni e complimenti!

Per di più, onorevoli colleghi, cosa avviene del personale e delle sue posizioni? Come mai istituiamo posizioni differenziate per il personale rispetto al trattamento che abbiamo riservato a quello di altri enti, che pure sono stati disciolti, e che si trova in posizione differenziata rispetto al personale di enti che oggi vengono sciolti, creando così una discriminazione all'interno della categoria del personale statale? Ci sono tante piccole cose che, se l'onorevole collega conoscesse la legge un pochino più da vicino, effettivamente fanno un poco rabbrivire. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Che cosa avverrà, non dico più sul piano della spesa, che abbiamo accertato che cresce in questo settore, ma sul piano delle strutture? È interesse comune, credo, procedere a riduzioni ed eliminazioni per quanto possibile.

Avremo in sostanza un nuovo reticolo di enti pubblici, che formalmente oggi sciogliamo, ma che in realtà, attraverso le norme di questo provvedimento, ricostituiamo in altra maniera, sotto forma di strutture associative private, con personalità giuridica di diritto privato, dando ad esse gli stessi poteri, le stesse incombenze, gli stessi finanziamenti dello Stato, ma con la piccola differenza che non si tratta più di enti pubblici sui quali lo Stato può esercitare o

meno il controllo, ma di strutture associative di diritto privato, sulle quali giustamente lo Stato non va ad esercitare alcun controllo, limitandosi a dare fondi alle stesse.

In effetti, per quanto riguarda credo 16 enti, che passeranno dalla categoria di enti pubblici a quella di strutture associative di diritto privato, in base alla legge che ci accingiamo a votare, vi potrà essere del personale dipendente dallo Stato che lavorerà nelle strutture associative di diritto privato, il che costituisce una norma che ha già destato discussioni immense nel passato, per la sua evidente anomalia: si tratta infatti di personale dipendente dallo Stato che lavora in enti di diritto privato.

Se si guarda alla norma già votata dell'articolo 1-undecies, ci si accorge che con essa, praticamente, buona parte delle contribuzioni non volontarie, ma fissate per legge, con trattenute sulle pensioni, sugli stipendi e sui salari erogati dagli enti pubblici, continueranno ad essere versate ad associazioni private, cui quindi certamente assicuriamo una bella consistenza.

I beni patrimoniali di cui dispongono questi enti vengono tranquillamente passati alle strutture associative di diritto privato. Passi anche questo. Gli diamo il personale dello Stato, gli diamo il patrimonio dello Stato, le rendiamo private, continuiamo a pensare che esse funzioneranno con contributi di soci che in realtà sono contributi obbligatori e non volontari; si tratta comunque di associazioni che lavoreranno con patrimonio e personale dello Stato e, a questo punto, la legge interviene per dargli un contributo speciale per il sostegno dell'attività associativa. E sulla base del fatto che è stato respinto un nostro emendamento, gli daremo un contributo che sarà probabilmente anche maggiore di quello che ricevono oggi come enti di diritto pubblico. Una situazione palesemente assurda, onorevoli colleghi, per i casi che si verificheranno.

La spesa non soltanto aumenterà, ma creeremo un reticolo di nuove strutture che formalmente sono private, ma sostanzialmente pubbliche, gestite con denaro pub-

blico, operanti con beni pubblici e sostenute dal sovvenzionamento dello Stato.

Con l'approvazione del provvedimento avremo quindi la conferma della vecchia legge fisica per la quale nulla si crea e nulla si distrugge, con la piccola modificazione che qui poco si distruggerà e parecchio si creerà, sicché il fine generale che il provvedimento si propone, cioè quello di ridurre le strutture che pesano sulla collettività, che costano alla collettività, che sono inutili e quindi dannose, viene praticamente eluso dal concreto combinato disposto dei vari articoli di questa legge.

Onorevoli colleghi, possiamo fare, ripeto, mille discussioni; vi sono elementi di soddisfazione in questo provvedimento, perché alcune cose vengono abolite, ma il complesso di questa legge ci porta a ritenere che essa non può essere votata da un gruppo che voglia coerentemente sostenere la battaglia contro gli enti inutili e per la riduzione della spesa pubblica. (*Commenti del deputato Pochetti*).

BOFFARDI INES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI INES. Voterò a favore dell'articolo 2 per corrispondere alle necessità degli assistiti nel periodo intercorso dopo la scadenza del 1° luglio; però, onorevoli colleghi, non posso non dichiarare che la procedura che è stata seguita per sopprimere gli enti elencati nell'articolo aggiuntivo (e che già erano stati riconosciuti come associazione dalla competente commissione tecnica) è tutt'altro che convincente ed io non posso approvarla. So bene che sono intervenuti degli accordi e che non si può cambiare niente, però ciascuno di noi ha una propria responsabilità e c'è chi ritiene di dover levare la propria voce per dire cose che si dicono, si sentono, si soffrono nel paese.

Io non dico che gli enti inutili non vanno soppressi. Siamo d'accordo: ci sono tante etichette, tante sigle che non hanno mai soddisfatto il loro scopo. Tutto questo lo so bene, anche perché sono stata per

molti anni assessore all'assistenza e ho avuto modo di vedere come vanno queste cose. Non posso, però, condividere il modo in cui, con una procedura niente affatto convincente, si vuole con questo disegno di legge abolire enti che hanno bene operato e che continuano ad operare con l'approvazione e l'ammirazione dei cittadini.

Mi riferisco in modo particolare all'ONPI: avete mai visitato queste « case serene », queste case di soggiorno per i pensionati, che sono dei veri alberghi? Mi direte che non vengono distrutte e che passano ai comuni, ma la vostra esperienza vi dovrebbe insegnare che quando attività come questa passano agli enti locali, già oberati da tante altre cose, innanzitutto costano il triplo, come è avvenuto per gli asili-nido: quando ancora esistevano, si diceva che dovevano essere gestiti dai comuni, ma poi tanti non sono stati più nemmeno riaperti.

*Una voce all'estrema sinistra.* Non è vero! Ma che dici!

BOFFARDI INES. Non mi basta il tuo « non è vero ». Io dico, e me ne assumo la piena responsabilità, che molti bambini non vengono accettati perché, anche in piccoli comuni, si dice che gli enti locali non sono più in grado di gestire gli asili.

Comunque, nessuno intende rivolgere delle accuse: io parlo in modo pratico e dico anche che non condivido quanto ha detto l'onorevole Battaglia. Posso essere d'accordo nel dire che non bisogna sciupare denaro e che quindi non bisogna dare contributi agli enti che non hanno meriti e che non hanno mai soddisfatto i loro scopi istituzionali. Ma se si dice che bisogna risparmiare, non dare più i contributi per non spendere, che cosa dobbiamo fare di questi pensionati? Li buttiamo fuori? Io non sono d'accordo e credo che neppure il mio gruppo lo sia. Sono convinta che questo ente ed altri simili non dovevano essere soppressi: ho già votato contro l'articolo 1 (anche se non ho fatto in tempo a chiedere di svolgere la relativa dichiarazione di voto) e voterò anche contro il complesso di questo disegno di legge.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 355 |
| Maggioranza . . . . .    | 178 |
| Voti favorevoli . . .    | 284 |
| Voti contrari . . . .    | 71  |

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Balzamo Vincenzo  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo

Bassetti Piero  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzoni Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerrina Feroni Gianluca  
Cerullo Pietro  
Chiarante Giuseppe Antonio  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corder Marino  
Corghi Vincenzo  
Corradi Nada  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
Da Prato Francesco  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Delfino Raffaele

Dell'Andro Renato  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Forte Salvatore  
Fortunato Giuseppe  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galasso Andrea  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Gottardo Natale  
Gramegna Giuseppe  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro



Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Torre Pio  
Lettieri Nicola  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vifilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo

Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe  
Raffaelli Edmondo  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Riga Grazia  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria

Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzi Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Urso Giacinto

Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Vetere Ugo  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Graneli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

La Camera,

nell'approvare il testo del disegno di legge n. 2405 relativo alla conversione in

legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione di apposita commissione paritetica, composta da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti locali cui le funzioni sono trasferite, da funzionari ministeriali e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, con il compito di controllare e garantire il passaggio del personale dagli enti soppressi a regioni e comuni, nei tempi tecnici previsti e nel rispetto dei livelli di professionalità e dei diritti acquisiti.

9/2405/1

FIORI, PONTELLO, MEUCCI.

La Camera,

ritenuto:

che a seguito della soppressione del CIVIS (Centro italiano viaggi istruzione studenti), del CNSA (Centro nazionale sussidi audiovisivi) e dell'ENBPS (Ente nazionale biblioteche popolari scolastiche) il personale già dipendente degli enti suddetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1977, è stato trasferito allo Stato ed assegnato a vari ministeri;

che lo stesso personale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli unici dello Stato;

che, viceversa, tale inquadramento non è ancora avvenuto, per cui i dipendenti degli enti soppressi godono di uno *status* giuridico anomalo, che si riflette sul trattamento retributivo, su quello pensionistico e, in definitiva, sull'espletamento delle funzioni da parte dei singoli dipendenti;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 1978 è stato nominato il consiglio di amministrazione dei ruoli unici, previsto per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, ma sino ad oggi tale consiglio non si è mai riunito;

che la situazione, sintomo di grave disfunzione della pubblica amministrazione, assume particolare gravità in considerazione del fatto che con il decreto, in corso di conversione, si prevede lo scioglimento di numerosi enti, per cui la situazione del personale di tali enti subirà la sorte di quello degli enti soppressi ove non si provveda ad una puntuale applicazione delle vigenti disposizioni, in particolare di quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977;

che la sistemazione di tale personale appare tanto più urgente e doverosa nel momento in cui con la legge di conversione in esame si sta provvedendo alla soppressione di altri enti con l'aumento del personale da includere in tali ruoli,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione ai provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977 in relazione alla sistemazione del personale degli enti soppressi e di quelli che saranno soppressi a seguito della entrata in vigore della legge di conversione di cui si tratta.

9/2405/2

BONINO EMMA, MELLINI, FAC-  
CIO ADELE, PANNELLA.

La Camera,

considerato che, nella conversione in legge del decreto-legge n. 481 non è stata definita la destinazione dell'assegno di incollocamento, erogato dall'ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) a favore degli invalidi del lavoro, aventi diritto al collocamento obbligatorio, che restano involontariamente disoccupati,

impegna il Governo

a provvedere affinché in sede di emanazione del decreto di cui agli articoli 113 e 115 del decreto presidenziale n. 616 del 1977, relativo all'ANMIL, venga garantita, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso decreto, la continuità di tale prestazione con i criteri attualmente vigenti, nonché a riesaminare il problema degli invalidi del la-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

voro privi di occupazione in sede di riforma della disciplina giuridica del collocamento obbligatorio ».

9/2405/3 GASCO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ZUCCALÀ, SCOVACRICHI, ROBALDO, MANCINI VINCENZO, QUIETI, MIGLIORINI.

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 2405, di conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,

impegna il Governo

a destinare il personale dipendente dell'ENAL, addetto alla gestione del concorso pronostici Enalotto, agli stessi enti cui sarà trasferito il restante personale dipendente dello stesso ENAL ».

9/2405/4

VERNOLA.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Fiori n. 9/2405/1, lo posso accettare come un invito al Governo a curare, per quanto di competenza del Governo, a che il passaggio del personale degli enti soppressi alle regioni e ai comuni avvenga nei tempi tecnici previsti e nel rispetto dei livelli di professionalità e dei diritti acquisiti. Quindi, entro questi limiti, lo accolgo come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Bonino Emma n. 9/2405/2, lo accetto come un invito rivolto al Governo a proseguire nella attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 618, e dico « proseguire » perché il Governo ha già provveduto ai primi adempimenti di attuazione di quel decreto. Naturalmente il Governo, nell'applicazione del decreto n. 618, dovrà tener conto delle norme oggi approvate, se queste diventeranno legge. Lo accolgo, quindi, entro questi limiti, come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Gasco n. 9/2405/3, lo accetto come un

invito rivolto al Governo a cercare, nell'ambito della legislazione vigente, i nodi e le forme che consentano la continuità della prestazione (qui si tratta dell'assegno di incollocamento), e, in alternativa a questo, ad esaminare la possibilità di presentare un apposito disegno di legge. Lo accolgo, quindi, entro questi limiti, come raccomandazione.

Accetto, infine, l'ordine del giorno Vernola n. 9/2405/4.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

MEUCCI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Fiori n. 9/2405/1.

BONINO EMMA. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bonino Emma n. 9/2405/2, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È respinto).

GASCO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

VERNOLA. Anch'io non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Il provvedimento è frutto di intenzioni lodevoli; le stesse intenzioni non hanno, però, avuto un seguito corrispondente. Si è, anzi, proceduto in questa materia in modo molto anomalo.

Il decreto-legge è stato dapprima stravolto dal voto della Commissione, poi notevolmente modificato in aula; si tratta ora, dunque, di un provvedimento nuovo.

Il gruppo liberale ribadisce i rilievi attinenti la costituzionalità del provvedimento, già avanzati dall'onorevole Bozzi. Occorre rilevare, non certo benevolmente, che il decreto in esame ha praticamente confermato le più importanti disposizioni di un altro decreto-legge non convertito in legge, ed il metodo seguito non può essere ritenuto accettabile.

Lo scioglimento di molti enti inutili deve essere senza dubbio attuato ma talune scelte sono discutibili sia in ordine alle scelte stesse, sia per quanto concerne il coordinamento con taluni provvedimenti pregressi, relativamente ai quali si attribuivano somme, anche rilevanti, ad enti la cui sorte è stata ora segnata. C'è, quindi, non soltanto una carenza di coordinamento, ma anche una incertezza nelle decisioni della maggioranza.

Due altri aspetti negativi si devono ancora sottolineare: innanzitutto, il pericolo di una carenza nella continuità delle prestazioni da parte delle regioni e degli enti locali, ed in secondo luogo una prevista difficoltà finanziaria relativa alla copertura della legge.

Ne consegue che in un'alternanza di elementi positivi — le intenzioni! — e di elementi negativi — l'esecuzione legislativa! — il nostro gruppo non potrà che astenersi dal voto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aniasi. Ne ha facoltà.

**ANIASI.** Noi socialisti avevamo presentato numerosi emendamenti concordati con i compagni comunisti, che rispecchiavano le nostre posizioni sostenute durante il dibattito presso la Commissione bicamerale per la attuazione della legge-delega n. 382.

In più di una occasione abbiamo lamentato i comportamenti contraddittori manifestatisi da parte della maggioranza.

Il Governo aveva dimostrato di voler rinviare le decisioni, di adottare atteggiamenti dilatori. Le esplicite dichiarazioni di molti ministri e di esponenti della demo-

crazia cristiana, contrarie allo scioglimento di molti enti ed al trasferimento dei poteri alle regioni ed ai comuni, stanno a dimostrare che le preoccupazioni da noi manifestate erano fondate.

Emblematico, a questo proposito, è l'atteggiamento del Governo che, contestualmente all'approvazione del decreto n. 616, nell'agosto del 1977 approvava un disegno di legge con il quale tentava di sottrarre l'attività termale alle regioni ed agli enti locali per trasferirla invece all'EFIM.

I ritardi delle decisioni della « commissione Cassese » sono tutti dovuti alla mancata attribuzione alla stessa commissione degli strumenti, del personale e dei mezzi necessari al suo funzionamento.

Il 30 giugno scorso il Governo ha emanato un decreto-legge che sottraeva gli enti al destino che il decreto n. 616 aveva previsto con un meccanismo garantista per impedire le manovre dilatorie ed i rinvii.

Abbiamo giudicato severamente il comportamento del Governo sia per il metodo adottato, sia per le decisioni prese.

Nei mesi scorsi si sono susseguite le polemiche, gli incontri, i confronti e gli scontri ed infine è stato raggiunto un accordo. Il testo in esame è il frutto di un compromesso tra due posizioni contrapposte. La nostra posizione, condivisa dai comunisti e dai repubblicani, è sempre stata per una piena attuazione del decreto n. 616; la posizione della democrazia cristiana è sempre stata volta a dare interpretazioni restrittive e comunque dirette ad attuare il decreto in modo riduttivo.

Oggi, l'accordo ci consente di superare questa fase in modo che giudichiamo positivo. La Commissione parlamentare ed il Comitato dei nove hanno concordato su emendamenti che abbiamo contribuito a formulare ed ai quali abbiamo dato il nostro voto favorevole. Con il provvedimento che voteremo tra poco daremo un duro colpo a tutte le manovre attuate in passato ed alle strutture clientelari dello Stato.

Noi socialisti dobbiamo esprimere soddisfazione per l'esito positivo di una lunga e sofferta battaglia contro gli sprechi

e contro il burocratismo. Purtroppo, non tutto quanto avremmo voluto è stato accolto. Ma ci rendiamo conto che le resistenze, gli interessi parassitari, corporativi ed i privilegi sono forti e trovano numerosi e potenti sostenitori. Dobbiamo, però, riconoscere che con la soppressione dei 21 enti (i cosiddetti «enti inutili») si sono eliminati anche centri di potere e di clientele elettorali, e si è favorita la razionalizzazione del sistema che ora si potrà fondare sulla valorizzazione delle autonomie locali. Le regioni e i comuni ora avranno la possibilità di gestire servizi assistenziali, sanitari e ricreativi con risultati soddisfacenti per i giovani, per gli anziani, per le categorie degli assistiti, degli invalidi, degli orfani, degli ammalati e di altri ancora.

Concludendo, desidero sottolineare che si aprirà con questo provvedimento che voteremo tra poco un varco, attraverso il quale potremo far passare finalmente l'attuazione della Costituzione per quanto attiene l'ordinamento dei poteri locali. Si apre così, finalmente, la strada delle riforme dell'assistenza e della sanità, che sono oggetto dell'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Rinunzio a svolgere la dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini. Ne ha facoltà.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista, non ritengo opportuno rifare la storia dell'iter di questo provvedimento, dei motivi che avevano ispirato il Governo ad emanare il decreto-legge e dei motivi che hanno indotto il nostro gruppo, insieme ad altri gruppi, a chiederne e ad ottenerne modifiche profonde.

Tutto ciò è stato ampiamente illustrato dal relatore, onorevole Barbera, e il ruolo che ha avuto il nostro gruppo perché il

decreto fosse modificato è stato sottolineato nell'intervento dell'onorevole Calice. Mi limiterò, pertanto, a riaffermare i motivi del nostro voto favorevole.

Innanzitutto, a chi ha osservato l'anomalia dello strumento utilizzato per inserire una serie di norme dettagliate che coglierebbero delle sue funzioni la commissione tecnica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, desidero ricordare che sono state proprio le difficoltà e spesso l'impossibilità della stessa commissione tecnica di condurre a termine un proficuo lavoro di radiografia degli enti, stante la complessità e la varietà di funzioni assegnate agli enti medesimi, a consigliarci una revisione legislativa più precisa per permettere alla commissione stessa di accelerare i propri lavori.

Con le modifiche apportate al decreto, infatti, si è determinata con maggiore chiarezza l'assegnazione delle competenze in alcuni casi concentrate in un solo ente.

Le funzioni statali sono state sottratte agli enti e attribuite allo Stato (come nel caso di gestioni scolastiche); le funzioni sicuramente previdenziali attribuite agli istituti previdenziali; per permettere alla stessa commissione tecnica l'assegnazione di funzioni comunali e regionali ai comuni e alle regioni.

Senza pretendere di assegnargli un valore superiore a quello che in effetti ha, noi attribuiamo a questo provvedimento un grande significato, che non abbiamo esitato a definire eccezionale rispetto alla storia della nostra legislazione in materia di enti pubblici, e comunque di grande significato politico poiché con esso si riconferma nel concreto, con norme di legge precise, l'intenzione della maggioranza di realizzare un punto qualificante dell'accordo programmatico del luglio 1977, ribadito nel programma del Governo Andreotti, riguardante nel contempo il risanamento della spesa pubblica e l'attuazione della legge n. 382 sull'ordinamento regionale.

Con lo scioglimento immediato di 21 enti pubblici, con la fissazione di norme precise che permetteranno lo scioglimento

o il riordino di altre decine di enti, con la fissazione della data del 31 marzo 1979 come ultimativa del prosieguo dei finanziamenti pubblici agli enti, per la prima volta in Italia, il Parlamento intende dimostrare che è possibile sconfiggere il pericolo che gli enti sopravvivano sempre e comunque a qualsiasi riforma.

E qui desidero riaffermare e precisare, a nome del gruppo parlamentare comunista, che non ci sono e non ci debbono essere i soppressori degli enti a tutti i costi e i conservatori degli enti a tutti i costi.

Lo stesso termine di enti inutili, usato più agevolmente dalla stampa per comodità di espressione (e per la verità dallo stesso accordo programmatico del luglio 1977), è un termine spesso improprio o comunque tale da provocare confusioni tra l'inutilità della permanenza di un ente e l'utilità delle funzioni svolte.

Il problema che si pone da tempo e che abbiamo affrontato con questo provvedimento è quello dell'inutilità e dello spreco che deriverebbe dal mantenere enti che si sovrapporrebbero per competenza (con personale proprio e proprie strutture) agli enti locali e alle regioni, ai quali, con la legge n. 382, si è invece inteso attribuire competenza primaria nelle materie previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Con questo provvedimento quindi si provvede, oltre che a mettere ordine in materia di competenze, a trasferire decine di miliardi dagli enti pubblici ai comuni e alle regioni per l'esercizio di funzioni che sono state loro trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Debbo dire però che la diffidenza, il sospetto, la paura che poi i comuni o le regioni non siano in grado di mantenere e migliorare i livelli delle prestazioni, che hanno frenato per tanto tempo il processo di decentramento, si sono riaccesi in questi giorni.

Anche noi siamo preoccupati e non ce lo nascondiamo. Ma poiché in questo caso la regola gattopardesca non può valere, poiché, affinché qualcosa cambi ve-

ramente, non può restare tutto come prima, anche in questo caso non serve esprimere il timore che i comuni non siano in grado di attuare i compiti, occorre invece lavorare alacremente e operare per mettere in condizione i comuni di esercitare i compiti costituzionali loro assegnati. E in questo senso è indispensabile che anche il Governo, e vorrei dire soprattutto il Governo, si predisponga e operi in questa direzione, superando le lentezze burocratiche e i colpevoli ritardi che finora hanno impedito ai comuni di avere i mezzi finanziari necessari per poter garantire la prosecuzione delle prestazioni ai cittadini.

Il problema della prosecuzione delle prestazioni, dei destinatari delle prestazioni, di evitare il rischio che qualche cittadino pagasse per conto dei ritardi di altri è stata la preoccupazione costante che abbiamo avuto. E anche con questo provvedimento, sia pure modesto, abbiamo inteso inserirci nelle scelte di fondo del programma di Governo.

Con alcune norme di questo decreto si privilegia il Mezzogiorno rispetto al nord (ONPI ed ENAOLI). Anche questa scelta però ne richiama altre; occorre mettere in condizione il Mezzogiorno di superare l'enorme squilibrio esistente con il resto del paese non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale e civile e non solo attraverso le prestazioni monetarie, ma con i servizi sociali.

Mentiremmo a noi stessi se dicessimo che tutto va benissimo. Circa la soluzione data al problema dell'EAGAT, il compagno onorevole Colonna in sede di Commissione affari costituzionali ha sollevato alcune perplessità, per la mancanza di una data precisa circa il trasferimento degli stabilimenti termali alle regioni (anche se il collegamento con la riforma sanitaria in un certo senso è una garanzia) e per lo strumento liquidatore che ha creato più di una preoccupazione circa i tempi e i modi di liquidazione dell'EAGAT che l'EFIM realizzerà; ma poiché è previsto un altro provvedimento, confidiamo che con lo stesso spirito che ci ha animato in questa occasione, si ope-

ri per superare i dubbi e le perplessità.

Onorevoli colleghi, non intendiamo arrogarci meriti particolari o speciali primati. Abbiamo parteggiato ad un confronto a volte faticoso e il risultato raggiunto non è né tutto quello che noi comunisti avremmo voluto, né tutto quello che avrebbero voluto i compagni socialisti, i democristiani, i socialdemocratici o i repubblicani; è frutto di un compromesso onorevole che va nella direzione del decentramento dello Stato e del riordinamento della spesa pubblica. E ogni volta che si tratterà di andare in questa direzione non sarà certo il timore del compromesso che ci fermerà.

È sorprendente invece l'atteggiamento del partito repubblicano che, pur riconoscendo il grande passo avanti compiuto con questa legge rispetto a tutte le altre emanate in questo settore (passo avanti compiuto anche grazie al gruppo repubblicano, che ha aderito a tutti gli emendamenti, tranne uno), ha ora deciso di astenersi.

È sorprendente, poiché, tranne una fase transitoria valida solo per le associazioni e durante la quale difficilmente si otterrà una riduzione di spesa, per tutto il resto invece il solo fatto che vengono immediatamente soppressi 21 enti porta ad una razionalizzazione della spesa pubblica e alla possibilità di una sua riduzione anche attraverso l'eliminazione degli sprechi. Solo per questo fatto, a nostro parere coerenza avrebbe richiesto anche il voto favorevole del gruppo repubblicano. Tale voto favorevole non ci sarà, e ce ne dispiace. Noi, dal canto nostro, riconfermiamo il voto favorevole del gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vernola. Ne ha facoltà.

**VERNOLA.** Annunzio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e rinunzio a svolgere la mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

**CERQUETTI.** Rinunzio alla mia dichiarazione di voto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

**SCOVACRICCHI.** Rinunzio a svolgere la dichiarazione di voto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2405.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministra-



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

zione per le attività assistenziali italiane ed internazionali » (2405):

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti . . . . .    | 353 |
| Votanti . . . . .     | 348 |
| Astenuti . . . . .    | 5   |
| Maggioranza . . . . . | 175 |
| Voti favorevoli . . . | 278 |
| Voti contrari . . . . | 70  |

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores  
Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico Maria  
Ambrosino Alfonso  
Amici Cesare  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo detto Iso  
Antoni Varese  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Bacchi Domenico  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Balzamo Vincenzo  
Bambi Moreno  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bardelli Mario  
Bartocci Enzo  
Bassetti Piero  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta

Bertoli Marco  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Buro Maria Luigia  
Buzzone Giovanni  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Carandini Guido  
Cardia Umberto  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casapieri Quagliotti Carmen  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto

Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Cerullo Pietro  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corà Renato  
Corder Marino  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Costamagna Giuseppe  
Cuminetti Sergio  
D'Alessio Aldo  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Danesi Emo  
Da Prato Francesco  
de Carneri Sergio  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato Mario  
Dell'Andro Renato  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco  
Esposto Attilio  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Felicetti Nevio

Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Formica Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Gambolato Pietro  
Garbi Mario  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gasco Piero Luigi  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio  
Giordano Alessandro  
Giura Longo Raffaele  
Gorla Massimo  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iotti Leonilde  
Iozzelli Giovan Carlo  
Kessler Bruno  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Torre Pio  
Lattanzio Vito  
Lettieri Nicola  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
Macciotta Giorgio  
Maggioni Desiderio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marton Giuseppe  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Mastella Mario Clemente  
Matta Giovanni  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Milani Armelino  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Molè Carlo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Mora Gianpaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Napoli Vito  
Nespolo Carla Federica  
Niccoli Bruno  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Nucci Guglielmo  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo

Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Pontello Claudio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero  
Pumilia Calogero  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Raffaelli Edmondo  
Raicich Marino  
Ramella Carlo  
Revelli Emidio  
Riga Grazia  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba

Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spigaroli Alberto  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trezzi Giuseppe Siro  
Triva Rubes  
Urso Giacinto  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno  
Vineis Manlio  
Vizzini Carlo  
Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro

Zucconi Guglielmo  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti nella votazione finale del decreto legge:*

Cerquetti Adriano  
Delfino Raffaele  
Galasso Andrea  
Palomby Adriana  
Sponziello Pietro

*Sono in missione:*

Bernardi Guido  
Bogi Giorgio  
Cristofori Adolfo  
Erminero Enzo  
Forlani Arnaldo  
Foschi Franco  
Granelli Luigi  
Martinelli Mario  
Milani Eliseo  
Morini Danilo  
Picchioni Rolando

#### **Annunzio di interrogazioni.**

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 19 ottobre 1978, alle 16,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del Regolamento).
2. — Interpellanze e interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore:* Bonalumi.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

— *Relatore:* Armella.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

6. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli.

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi.

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria.

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo.

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dello Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordino dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società Autostrade Romane e Abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani.

7. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice

penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— Relatori: Pucciarini e Pennacchini;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— Relatore: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— Relatore: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— Relatore: Vernola.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— Relatore: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— Relatore: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— Relatore: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma-

teria di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— Relatore: Segni.

**La seduta termina alle 23,15.**

#### **Ritiro e trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza Baghino n. 2-00001 del 5 luglio 1976;

interpellanza Costa n. 2-00056 del 10 novembre 1976;

interpellanza Servello n. 2-00076 del 3 dicembre 1976;

interpellanza Servello n. 2-00078 del 18 dicembre 1976;

interpellanza Servello n. 2-00081 del 16 dicembre 1976;

interpellanza Baghino n. 2-00084 del 17 dicembre 1976;

interpellanza Franchi n. 2-00098 del 10 gennaio 1977;

interpellanza Costa n. 2-00144 del 16 marzo 1977;

interpellanza Pazzaglia n. 2-00192 del 7 giugno 1977;

interpellanza Zanone n. 2-00215 del 22 luglio 1977;

interpellanza Tripodi n. 2-00222 del 13 settembre 1977;

interpellanza Valensise n. 2-00275 del 14 novembre 1977;

interpellanza Tripodi n. 2-00362 del 16 maggio 1978;

interpellanza Bozzi n. 2-00389 del 15 giugno 1978;

interpellanza Tremaglia n. 2-00406 del 29 agosto 1978.



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1978

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interpellanza Bozzi n. 2-00080 del 9 dicembre 1976 in interrogazione con risposta scritta n. 4-06053;

interpellanza Bozzi n. 2-00356 del 27 aprile 1978 in interrogazione con risposta scritta n. 4-06054;

interpellanza Zanone n. 2-00387 del 13 giugno 1978 in interrogazione con risposta scritta n. 4-06055;

interpellanza Mancini Giacomo n. 2-00396 del 17 luglio 1978 in interrogazione con risposta scritta n. 4-06057.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PERANTUONO, COCCIA, BRINI FEDERICO, ESPOSTO, CANTELMi E FELICETTI NEVIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato in cui versa il carcere minorile dell'Aquila dal quale, in questi ultimi tempi, sono evasi in più occasioni e con particolare facilità i ragazzi che vi sono ricoverati e se risponde a verità quanto la stampa ha ampiamente riportato in occasione della recente evasione di 10 ragazzi e, cioè, che nonostante una sollecitazione pervenuta al Ministero per rafforzare, con mezzi adeguati, le strutture e la sicurezza interna dell'istituto non solo non si è provveduto ma, addirittura, sarebbe stato disposto ed attuato la riduzione del personale già insufficiente.

Nel caso la notizia risultasse esatta quali ragioni hanno indotto il Ministro ad assumere provvedimenti così contrastanti con le esigenze del carcere dell'Aquila ed in che modo si intende intervenire al fine di dotare di mezzi e di personale necessario all'istituto, sia al fine di evitare che le guardie e l'altro personale addetto continuino ad essere sottoposti a turni di lavoro intollerabile sia per adeguare gli interventi ministeriali allo spirito ed alla lettera della riforma carceraria. (5-01309)

SPAVENTA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, apparsa sul n. 40 del settimanale *L'Espresso*, dell'8 ottobre 1978, secondo cui l'IRI, l'ENI, l'EFIM, l'ISVEIMER abbiano concesso finanziamenti, o si apprestino a concedere finanziamenti alla Libera università internazionale degli studi sociali, con sede in Roma.

Qualora la notizia risponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere l'impor-

to e i modi di erogazione di tali finanziamenti.

L'interrogante, premesso di essere favorevole alla creazione e allo sviluppo di libere istituzioni universitarie, chiede altresì ai ministri quali ragioni giustifichino l'erogazione di finanziamenti a tali istituzioni da parte di enti pubblici, a cui lo Stato deve trasferire ogni anno ingenti somme sia per l'esecuzione di investimenti, sia per la copertura di perdite di gestione. (5-01310)

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che la società Aquater (gruppo ENI) ha attualmente in Libia (Fezzan) due cantieri di perforazione per ricerca di acque dolci e che in tali cantieri la direzione dei lavori, le attività logistiche e amministrative, i contatti con la sede e con il cliente libico vengono svolti da dipendenti della società Aquater, mentre gli equipaggi di perforazione sono composti da cittadini italiani dipendenti dalla società svizzera Fintekno (Lutzefeld, 9493 Maurer) per i quali ultimi comunque la società italiana svolge funzioni tipiche della gestione del personale (pratiche per l'ottenimento dei visti, prenotazione dei biglietti aerei, eccetera) -:

1) se le circostanze illustrate in premessa sono rispondenti al vero e a conoscenza del Ministro;

2) se il rapporto Aquater-Fintekno rispetta la legge che vieta subappalti di sola manodopera e l'accordo stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali nel gennaio scorso relativo all'assunzione del personale necessario alle attività di perforazione;

3) quali controlli il Ministero svolge per il rispetto preciso e sostanziale della legge che vieta subappalti di manodopera (in particolare presso l'ENI e le società del gruppo) e perché i lavoratori italiani dipendenti da società straniere che lavorano per la società Aquater siano rispettati i diritti assicurativi (INAM, INAIL,

INPS) e con contribuzioni adeguate alla reale retribuzione percepita dagli operai;

4) se non ritenga infine che le organizzazioni sindacali e i loro consigli dei delegati abbiano diritto ad una tempestiva ed esauriente informazione da parte della società ENI su tutti gli aspetti di competenza sindacale che riguardano attività e lavoratori all'estero. (5-01311)

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA.  
— *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che in due cantieri di perforazione aperti in Libia (Fezzan) dalla società Aquater (gruppo ENI) sono impiegati equipaggi composti da cittadini italiani dipendenti dalla società svizzera Fintekno (Lutzefeld, 9493 Maurer) —:

1) se non valuti molto rilevanti le somme che la società Aquater corrisponde alla società svizzera Fintekno per la fornitura di mano d'opera impiegata in Libia;

2) in che modo tali somme vengano corrisposte;

3) se nei rapporti Aquater-Fintekno è scrupolosamente rispettata la normativa attualmente vigente in materia valutaria e fiscale. (5-01312)

BOTTA, PORCELLANA E SOBRERO.  
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a 10 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 sulla accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche, lo stato di attuazione della legge stessa e se vi siano state remore nella relativa applicazione.

In particolare se gli risulta che tutte le regioni abbiano deliberato per quanto di loro competenza nei termini di 90 giorni previsti dall'articolo 35 e se la Cassa depositi e prestiti e gli Enti locali abbiano applicato le disposizioni previste dall'articolo 20. (5-01313)

BINI GIORGIO, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA E PAGLIAI MORENA AMABILE.  
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se, contrariamente al suo predecessore, non intenda provvedere entro

quest'anno a informare il Parlamento sui risultati dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa, fra l'altro, al tempo pieno nella scuola elementare, sia per gli aspetti didattici e pedagogici, sia per quanto riguarda la dislocazione delle sezioni di tempo pieno nelle zone di recente e massiccio inurbamento, le condizioni economiche e sociali disagiate, i tassi di ripetenza, abbandoni, evasioni all'obbligo scolastico;

b) soprattutto in riferimento alla circolare ministeriale n. 159 del 22 giugno 1978, se non ritenga di dover dare indicazioni per quanto riguarda l'utilizzo delle 24 ore di servizio dei maestri tali che permettano, nel programmare l'attività delle classi di tempo pieno, la presenza di tutti i momenti educativi senza forzature e gerarchie, e il pieno impegno e la pari dignità dei due insegnanti assegnati alla medesima classe. Tutto ciò è di fatto impedito fra l'altro da interpretazioni restrittive del punto 6) della predetta circolare, secondo il quale le attività « integrative » devono svolgersi in orario aggiunto all'insegnamento « curricolare »;

c) se non ritenga necessario invitare i provveditori agli studi e gli ispettori tecnici a tenere in maggior considerazione gli orientamenti espressi dai comuni, da gruppi consistenti di genitori e insegnanti, le situazioni ambientali, le possibilità di sperimentazioni didatticamente e culturalmente avanzate anche se non condivise dalle maggioranze dei collegi dei docenti e dei consigli d'istituto, e ad adoprarsi per evitare che conflitti fra le componenti della gestione scolastica o tra parti di esse si risolvano nella diminuzione o nella mancata espansione del tempo pieno, infine a far rispettare le scadenze di legge nell'assegnazione o nella conferma dei maestri per il tempo pieno.

In particolare gli interroganti segnalano che a Gallarate il ritardo nella conferma degli insegnanti ha provocato agitazioni, proteste dei genitori e conflitti con l'autorità scolastica e che a Genova non è ancora risolto il caso della scuola « Palli », dove una sezione di tempo pie-

no non è stata istituita per il parere contrario, non motivato, della maggioranza del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, sebbene tutti i genitori degli alunni di quella classe e i due insegnanti fossero favorevoli alla sperimentazione, senza che ci sia stato un intervento costruttivo dell'ispettore tecnico, con il prevalere di atteggiamenti burocratici delle autorità scolastiche, col risultato che è in corso una forte agitazione, non solo nel quartiere in cui è situata quella scuola, e che si minaccia uno sciopero di tutte le sezioni genovesi di tempo pieno se l'opposizione non sarà revocata. (5-01314)

GIURA LONGO, BERNARDINI, BACCHI DOMENICO E MASIELLO. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui l'ENI, l'IRI, l'Efim e l'Isveimer stiano conducendo finanziamenti all'università privata « Pro Deo » di Roma, ed a quanto ammonterebbe l'eventuale impegno dei singoli istituti ed enti.

Gli interroganti chiedono se i Ministri interessati non ritengano che tali operazioni siano in contraddizione col fatto che lo Stato non riesce ad affrontare adeguatamente le questioni relative al risanamento delle università statali esistenti ed alla programmazione di nuove sedi, soprattutto in quelle regioni che ne sono prive.

In questo quadro, mal si giustificano le scelte di enti ed istituti finanziari che impegnano risorse pubbliche per sostenere organismi culturali privati anche in violazione del dettato costituzionale che, nel garantire la piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali, sancisce altresì che le attività di tali istituti debbano esplicarsi in ogni modo senza oneri per lo Stato. (5-01315)

QUATTRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposte circa 700 famiglie di cittadini del comune di Plati (Reggio Calabria).

Le predette famiglie furono dichiarate alluvionate e fu loro intimato nei modi di

legge di lasciare le proprie abitazioni a seguito delle piogge alluvionali del dicembre 1972-gennaio 1973.

Da allora le stesse vivono, spesso in altri comuni, in alloggi presi in fitto.

Le predette famiglie hanno ricevuto un contributo alloggiativo da parte della prefettura di Reggio Calabria fino al giugno 1976 e successivamente per un trimestre del 1977.

Per sapere, quindi:

1) quali le motivazioni per cui è stata sospesa l'erogazione del contributo;

2) se ritenga urgente intervenire per disporre l'erogazione degli arretrati a tutt'oggi;

3) quali urgenti provvedimenti voglia adottare per porre fine allo stato di disagio e di disperazione della popolazione del comune di San Luca. (5-01316)

MIGLIORINI, COLOMBA GIULIO E BARACETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponde alla verità la notizia secondo la quale la SAMIN - Società capogruppo delle aziende ex EGAM del settore minero-metallurgico dell'ENI - intenderebbe procedere alla chiusura della miniera del Raibl, situata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, e in tale caso quali sarebbero le ragioni che sono alla base della grave scelta che contrasta con il piano di ristrutturazione presentato al Parlamento in occasione della approvazione della legge di liquidazione dell'EGAM e con le finalità del disegno di legge del Ministro dell'industria in discussione al Senato.

Rilevato che nel documento della regione Friuli-Venezia Giulia presentato al Governo nello scorso mese di aprile, sono contenute tutte le indicazioni per un piano di rilancio produttivo della miniera e sul quale la stessa Regione ha assunto precisi impegni finanziari nel campo della ricerca, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per l'attuazione del piano predisposto al fine anche di garantire gli attuali 360 posti di lavoro in una delle zone più depresse del Friuli. (5-01317)

ABBIATI DOLORES, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, SALVATO ERISILIA, CHIOVINI CECILIA, TESSARI GIAN GIACOMO E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle circolari che alcune Regioni hanno inviato agli ospedali circa la gratuità dell'intervento di interruzione della gravidanza in cui si subordina la gratuità stessa all'iscrizione negli elenchi mutualistici o negli speciali elenchi comunali degli aventi diritto o negli appositi elenchi regionali;

se ritiene di dover intervenire con una circolare esplicativa alle Regioni specificando che la gratuità dell'intervento abortivo è un punto qualificante della legge n. 194. (5-01318)

PUCCIARINI, BINI GIORGIO, ALBORGHETTI E ALLEGRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in provincia di Sondrio, l'inizio dell'anno scolastico è stato caratterizzato da momenti di tensione e da una lunga agitazione degli studenti delle secondarie superiori, che hanno effettuato 15 giorni di astensione dalle lezioni e che hanno in corso altre iniziative.

L'episodio di conflittualità trae origine dalla decisione del provveditore agli studi di portare l'ora scolastica a 60 minuti in tutte le scuole secondarie superiori di Sondrio, ciò ha determinato in una situazione di alto pendolarismo scolastico, con lunghi tempi di percorrenza, un ulteriore aggravio del disagio degli studenti pendolari.

Come era prevedibile, al provvedimento preso in termini burocratici scarsamente partecipati, si sono opposti: la maggioranza degli studenti, la maggioranza dei consigli d'istituto, il consiglio distrettuale di Sondrio, il comune di Sondrio e le forze sindacali della provincia. Gli interroganti fanno inoltre presente che durante la gestione dell'attuale provveditore, numerosi sono stati gli episodi di sanzioni disciplinari ed amministrative che hanno colpito insegnanti e presidi di ricono-

sciuto e indiscusso valore culturale e professionale. L'ultimo di questi episodi riguarda il trasferimento d'ufficio della segreteria dell'istituto tecnico industriale di Sondrio. Anche in questo caso la capacità professionale della suddetta è suffragata dalle note di qualifica positive, dalla valutazione del consiglio d'istituto e dai risultati di una recente ispezione ministeriale anch'essi positivi.

In generale il clima che questi fatti generano nell'ambiente scolastico di Sondrio, non è il più adeguato ad affrontare lo sforzo didattico per una scuola seria e democratica in via di profonda trasformazione.

Pertanto gli interroganti chiedono se il Ministro ritiene adeguata la direzione del provveditorato di Sondrio, alla gestione dell'attuale situazione scolastica.

Si chiede inoltre quali iniziative e provvedimenti intenda prendere al fine di creare i presupposti per i quali anche in provincia di Sondrio sia possibile affrontare il rinnovamento e il risanamento della scuola, in un clima di minor burocratismo, di maggior rispetto del pluralismo culturale e politico e di maggior serenità didattica. (5-01319)

FERRARI MARTE E CRESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che stanno per scadere migliaia di contratti per giovani assunti grazie alla legge 285, che pur in presenza di scarsa rispondenza sia delle aziende private, come di quelle pubbliche, questi hanno potuto avere significative esperienze formative ma che verrebbero disperse se si concretizzassero le prospettive di ridiventare « disoccupati » — quali iniziative si intendono adottare per dare continuità a questi giovani a rapporto di lavoro pubblico o privato mediante la legge 285 ed avviare così ad una riduzione degli iscritti alle liste speciali e risolvere i gravi ritardi che si evidenziano per l'assolvimento istituzionale di diritti spettanti ai cittadini, alle aziende, indispensabili alle attività professionali. (5-01320)

QUATTRONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano le popolazioni dei comuni di Plati, San Luca, Bovalino, Careri, eccetera a causa dell'interruzione della strada statale 112 (Bovalino-Bagnara) nel tratto Plati-Zilotro. Tale stato di disagio è accentuato dall'economia della zona fondata essenzialmente sull'agricoltura e la pastorizia.

Per sapere inoltre se il Ministro sappia che l'interruzione, che peraltro perdura dal 1951, è oggi totale a seguito delle ultime

piogge della scorsa primavera e pertanto è impedito anche il transito di persone ed animali.

Per sapere quindi se ritiene doveroso e urgente intervenire per far ripristinare, dopo gli opportuni lavori il traffico, alleviando così il disagio delle popolazioni della zona, nonché sollecitare i competenti uffici dell'ANAS perché completino la ormai quasi quarantennale progettazione per il riassetto generale dell'arteria rendendola così utilizzabile da tutti i cittadini.

(5-01321)

★ ★ ★

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BOZZI, ZANONE, COSTA, MALAGODI  
E MAZZARINO ANTONIO.** — *Al Governo.*  
— Per sapere —

in relazione alla decisione del Ministero della difesa di procedere al graduale recupero, per soddisfare esigenze del personale in servizio, di duemila alloggi ex INCIS-militari (ora IACP) occupati da utenti che hanno perduto il titolo alla concessione, recupero che verrebbe fatto secondo una graduatoria dello stato di necessità degli inquilini elaborata attraverso una documentazione dichiarata dal Ministero stesso;

atteso che la suddetta decisione ha vivamente e comprensibilmente preoccupato gli inquilini interessati non proprietari di altro alloggio idoneo, i quali si oppongono agli sfratti chiedendo l'assegnazione della casa a riscatto; che solo i militari, tra tutte le categorie dei dipendenti dello Stato, non hanno potuto accedere alla proprietà degli alloggi INCIS occupati e che in considerazione di ciò nel passato il Ministero della difesa ha sempre soprasseduto agli sfratti con l'intendimento di addivenire alla cessione in proprietà di tali alloggi —:

se ritenga necessario sospendere gli sfratti in atto, rinunciare a quelli ancora da adottare e avviare a diversa e più equa soluzione il problema degli alloggi di cui trattasi nel senso atteso dagli interessati, nonché promuovere, nel contempo, per il soddisfacimento di inderogabili esigenze del personale in servizio, provvedimenti di altra natura, come ad esempio un congruo sussidio casa oppure la costruzione o riadattamento di alloggi demaniali. (4-06053)

**BOZZI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — considerata la grave crisi che investe il settore della pesca costiera e che rischia di compromettere l'attività dei pescatori e delle

aziende interessate — quali sono gli intendimenti del Governo circa la promozione di una nuova e più organica politica della pesca costiera che, dovrebbe essere, tra l'altro, finalizzata: a consentire alle cooperative e all'armamento, che esercitano tale pesca, la concessione con procedure brevi di mutui a basso interesse e di contributi, a permettere alle imbarcazioni di tonnellaggio pari o inferiore a 10 tonnellate di stazza lorda di effettuare la pesca soltanto fino a sei miglia dalla costa, per evitare che esse, spingendosi anche fino alle quindici-venti miglia, rendano impossibile o difficile la pesca a strascico che si esercita in tali zone di mare; ad effettuare, stante il continuo impoverimento delle nostre platee di pesca, il fermo di qualsiasi tipo di pesca, ad eccezione di quella fatta con la lenza, nel periodo di maggiore riproduzione del pesce, concedendo ai pescatori e all'armamento durante il periodo della sospensione dell'attività ittica valide forme di sussidio; infine, ad estendere la ricerca scientifica anche alla pesca costiera, allo scopo di far conoscere con esattezza, agli operatori del settore lo stato di sfruttamento delle risorse ittiche. (4-06054)

**ZANONE E BOZZI.** — *Al Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere:

quale sia lo stato di attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori familiari, avuto particolare riguardo alle incombenze che a detti organismi sono attribuite dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza; quando sarà emanato il decreto di cui all'articolo 8 della legge n. 194 per la definizione delle percentuali di degenza e di intervento riguardanti le case di cura autorizzate;

quando sarà emanato il decreto di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, per la ripartizione dello stanziamento del fondo in favore delle Regioni per l'adempimento dei compiti assegnati ai consultori familiari, così come

aumentato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

se si ritenga opportuno dare disposizioni al fine di definire quali siano le attività e procedure specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza ed i momenti antecedenti e conseguenti all'intervento, al fine di stabilire esattamente i limiti dell'obiezione di coscienza prevista dall'articolo 9 della legge n. 194;

se si ritenga utile dare disposizioni affinché nelle strutture pubbliche, l'intervento di interruzione della gravidanza venga praticato attraverso i metodi più moderni che, oltre a garantire maggiormente la donna dal punto di vista psicologico, permettono tempi di degenza assai ridotti. (4-06055)

ZANONE E COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato il Ministero a respingere, in maniera sostanziale immotivata, le opposizioni presentate dagli esercenti di Roccaforte Mondovì (Cuneo) avverso l'istanza della società AGIP per permesso di ricerca di uranio e torio nella zona di Lurisia Terme (frazione di Roccaforte).

Gli interroganti fanno presente che oltre all'opposizione degli esercenti di Roccaforte Mondovì sono state inoltrate al Ministero e risultano tutt'ora pendenti, le opposizioni da parte del Comune di Roccaforte Mondovì, della Società Fonti di Lurisia, della Società Cabinovia di Lurisia, della popolazione della frazione, dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno.

Gli interroganti sottolineano come il richiesto permesso di ricerche comporterebbe automaticamente, per la società AGIP, l'esercizio di facoltà in contrasto con le attività eminentemente turistiche ed industriali della zona. (4-06056)

MANCINI GIACOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se ritengano op-

portuno esprimere con urgenza le valutazioni del Governo sulle conseguenze che comportano per la fragile struttura industriale del Mezzogiorno i periodici interventi della magistratura che, al di là delle insospettabili intenzioni degli inquirenti, allargano in modo smisurato ed estremamente preoccupante l'area sempre più estesa della depressione sociale ed economica delle regioni del Sud.

In particolare si chiede di sapere se il Governo debba restare inerte e indifferente nei confronti di un processo di nazionalizzazione degli impianti industriali affidato all'autorità giudiziaria, processo che comporta disastrose conseguenze per l'economia del paese e per le precarie prospettive occupazionali delle regioni meridionali che si aggravano in modo irrimediabile nel momento in cui si schiantano le poche imprese esistenti.

In particolare si chiede che:

a) venga fatta chiarezza, con diretta assunzione di responsabilità da parte del Governo, sul funzionamento del sistema degli incentivi e dei contributi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno, risultando da una parte, incomprensibile la mancata corresponsabilità degli organi di governo e degli istituti bancari nei reati ipotizzati dalla magistratura e, dall'altra, dovendosi considerare poco convincente l'automatismo tra ipotesi delittuose e iniziative industriali nel Sud. Le cronache giudiziarie della magistratura in zone non meridionali;

b) si dia pubblico rendiconto delle somme corrisposte alle industrie colpite dai provvedimenti della magistratura e in particolare all'industria che ha costruito l'impianto di Saline in provincia di Reggio Calabria. Sulla stampa si leggono cifre inattendibili e diverse;

c) si presenti un elenco preciso e dettagliato delle opere di competenza della Cassa per il mezzogiorno da costruire a sostegno delle industrie, poi sottoposte a verifica giudiziaria, con l'indicazione della data degli impegni, dei costi di previsione e delle eventuali variazioni dei costi collegate con i ritardi dei tempi di esecuzione;



d) si provveda alla pubblicazione delle delibere del CIPE e delle relative motivazioni con le quali si è dato luogo da parte del Governo agli impegni per la costruzione degli impianti industriali sottoposti a verifica giudiziaria. (4-06057)

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano stati i motivi che nel volgere di pochi giorni — dal 31 luglio 1978 al 24 agosto 1978 — hanno portato il Ministero prima di accordare e dopo a revocare l'istituzione in Salemi (Trapani) di una sezione staccata del Liceo classico di Mazara.

Nonostante i « lieto comunicato » fatti dal Ministro ad altri componenti del Governo e all'amministrazione comunale, il provvedimento ha avuto una secca revoca.

Siccome la risoluzione di questo problema, e precisamente il passaggio da « parificato a statale » del liceo di Salemi, risponde a una vecchia aspirazione della popolazione, l'interrogante desidera la più ampia informazione del perché della marcia indietro fatta dal Ministro.

Per sapere se la revoca sia dovuta a pressione di uomini del governo regionale e di quello nazionale per il mantenimento dello *status quo* per accontentare loro « amici » che sono interessati affinché il Liceo rimanga parificato oppure se vi siano stati altri motivi.

Per conoscere quali sono gli intendimenti del Ministero per risolvere questo, tanto atteso problema. (4-06058)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ostacoli impediscono la definizione della pratica di pensione (riversibilità posizione n. 521101 già goduta da Patriarca M. Rosa) in favore di Forgiarini Fidalina, nata ad Osoppo (Udine) il 6 maggio 1911 e residente a Mondovì (Cuneo) via S. Croce n. 29, quale collaboratore inabile del caduto Forgiarini Arduino (posizione 451/G - TV-05289).

(4-06059)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quali elementi è stata prescritta alla ditta Emi cornici, con sede in Fossano - via Santa Lucia 7, e che da ben 18 anni opera positivamente nel carcere fossanese, una nuova normativa regolante i rapporti fra la ditta in questione e la direzione dello stabilimento penale di Fossano, in ordine alla lavorazione artigianale-artistica di cornici da parte dei detenuti.

Infatti con lettera del 13 ottobre 1978 n. 10307 il direttore della casa di reclusione di Fossano prescriveva, per la continuazione dell'attività lavorativa dei detenuti, delle condizioni economiche tali da costringere la predetta ditta a troncare dall'oggi al domani ogni rapporto, in quanto « indipendentemente dalla quantità dei manufatti prodotti » la ditta dovrebbe versare un importo tale — teoricamente calcolato — da risultare superiore a qualsiasi costo esterno di mano d'opera.

A legittimo chiarimento di ciò, si deve primamente osservare che l'iniziale vantaggio del pagamento dei due terzi della paga sindacale viene largamente assorbito dal versamento di una quota del 5 per cento per ipotetiche e non meglio definite « maestranze », dall'esborso di una ulteriore, pesante quota del 20 per cento per altrettanto ipotetiche e non meglio definite « altre spese », e infine dal conteggio di una quota di utile per l'amministrazione carceraria pari al 10 per cento dell'intera cifra cui viene ad assommare (percentuali comprese) l'importo complessivo delle mercedi lorde (morale della favola: seguendo tale conteggio, il costo giornaliero del detenuto-operaio verrebbe ad essere di 18.651 lire, mentre la mano d'opera che si può impiegare all'esterno per una similare attività artigianale verrebbe a costare 17.156 lire!).

Ma una seconda considerazione s'impone: per motivi di immediata intuizione e di pratico riscontro (tempi retribuiti ma improduttivi per continue chiamate di detenuti-operai; infelice disposizione dei locali; impossibilità di installazione di impianti moderni; scarso impegno dei lavoratori che si vedono trattenuti i 3 decimi

della paga eccetera) l'attività del detenuto-operaio non ha certamente il ritmo e non rispetta le regole di produttività di un operaio esterno, per cui a un maggior costo del lavoro, di sopra evidenziato, viene ad aggiungersi una comprovata, minor produzione: ne consegue, di logica, che il prodotto diventa all'esterno assolutamente non competitivo.

Questa assurda situazione nasce dallo avere la nuova direttiva del Ministero prescritto un conteggio « astratto », manualistico, del lavoro (« qualunque sia la qualità dei manufatti prodotti »), in netto contrasto con la circolare n. 2338/4792, sempre del Ministero di grazia e giustizia, del 3 luglio 1976, prot. n. 429234/5, che dettava norme concrete per l'esecuzione di commesse di lavoro ai detenuti da parte dei privati: a pagina 2, comma *b*, tale circolare prescriveva testualmente che « nel predisporre il preventivo tecnico-economico, le direzioni determineranno l'incidenza dei singoli elementi di costo compresi quelli con i quali il committente concorre direttamente, in rapporto alla quantità da produrre... ».

Se è giusta e saggia amministrazione evitare con cura ogni forma di privata speculazione ai danni dei detenuti (e la legge e il regolamento di riforma carceraria garantiscono con sufficiente chiarezza questo aspetto del problema), è altrettanto giusto e saggio non vanificare, con condizioni-capestro per i privati imprenditori, la riforma impedendo di fatto le possibilità di lavoro nel carcere, le cui finalità e i cui risultati di rieducazione sono facilmente intuibili e dimostrati; così com'è altrettanto saggio e giusto evitare una generalizzata gestione diretta, ministeriale, del lavoro « carcerario » i cui costi risultano paurosamente deficitari. (4-06060)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state rigorosamente rispettate, secondo le norme di legge vigenti in materia, le richieste di sede indicate dall'insegnante di educazione fisica Divisi Marilena Mantini, nata a Te-

ramo il 21 gennaio 1948 e residente a Cuneo in via Negrelli 17, vincitrice del concorso a cattedre di educazione fisica (indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973) come da comunicazione ministeriale del 10 settembre 1978 (prot. n. 10926/A 59-v). Infatti la Divisi Mantini con lettera del 24 maggio 1978 aveva indicato in ordine preferenziale le sedi cui aspirava, ma dalle successive assegnazioni poteva constatare che la sede presso la scuola media n. 2 D'Azeglio di Cuneo, da lei segnalata al 17° posto preferenziale, era stata assegnata ad un'altra insegnante risultante, nella graduatoria dei vincitori di concorso al 66° posto, mentre a lei, che nella stessa graduatoria risulta al 59° posto, era stata assegnata la disagevole, perché fuori residenza, sede della scuola media n. 3 di Fossano, indicata nella scala delle preferenze al 25° posto. Un pronto intervento del Ministro per far rispettare la piena osservanza dei criteri di assegnazione palesemente violati sarebbe atto elementare di giustizia e correttezza.

(4-06061)

CASTOLDI E ALLEGRA PAOLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

della stazione di Varallo Pombia sulla linea Novara-Arona usufruiscono i viaggiatori anche dei comuni limitrofi di Pombia, Divignano e Agrate Conturbia, per un totale di oltre 7 mila abitanti;

già in passato è stata chiusa la stazione di Porto Varallo Pombia sulla linea Novara-Luino;

è stato abolito lo scalo merci sulla linea Novara-Arona con grave ripercussione per le numerose aziende commerciali, artigiane e industriali che agiscono nella zona —:

1) la ragione per cui alla stazione di Varallo Pombia sono state date disposizioni perché nei mesi di luglio e agosto di quest'anno fosse ridotto l'orario di distribuzione dei biglietti. La disposizione è stata confermata per il mese di settembre, revocata per ottobre e successivamente ripresa in questi giorni per i prossimi mesi;

2) se predette misure vadano nella direzione di una vera e propria chiusura della stazione, come c'è fondato motivo di ritenere; cosa che apparirebbe tanto più ingiustificata in quanto, secondo i dati (riguardanti incassi, viaggiatori, eccetera) resi noti nel corso di una recente assemblea pubblica promossa dal comune, risulta la economicità della gestione e non si giustifica quindi la riduzione dell'organico, nemmeno in via temporanea;

3) se intenda adottare provvedimenti, e quali, per riportare alla normalità la situazione della suddetta stazione. (4-06062)

FAENZI, BONIFAZI E BELARDI MERLO ERIASE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle agitazioni promosse in questi giorni dalla popolazione di Polveraia (Grosseto), contro la ventidata chiusura dell'ufficio postale di quella località.

Ciò produrrebbe enorme disagio per i 90 pensionati e per i circa 300 abitanti costretti a percorrere oltre 12 chilometri per ogni esigenza postale o telegrafica, la riscossione delle pensioni ed ogni altra esigenza di sportello.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno sospendere questa decisione e nel caso porre allo studio, di intesa con la amministrazione comunale di Scansano, tutte le misure necessarie atte ad assicurare la continuità di questo essenziale servizio pubblico. (4-06063)

TRIPODI E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali urgenti iniziative ritenga di assumere nei confronti della società ATI, concessionaria delle linee aeree che fanno capo all'aeroporto di Reggio Calabria, per ottenere da detta concessionaria una regolare e completa utilizzazione dello scalo aereo gravemente trascurato nel primo quadrimestre dell'anno in corso, come risulta dall'allarmata denuncia del commis-

sario del consorzio autonomo dell'aeroporto che ha registrato che nel primo quadrimestre di questo anno gli aerei atterrati sono stati 408 contro i 576 del corrispondente periodo del 1977, con conseguenze negative sul numero dei passeggeri trasportati e sul traffico delle merci;

se, in particolare, intenda intervenire, oltre che per il ripristino urgente delle condizioni di traffico preesistenti, per la effettuazione di un volo notturno a tariffa speciale, indispensabile per facilitare i lavoratori emigrati e per l'effettuazione di un volo postale;

le ragioni per le quali la compagnia ATI pratica per i collegamenti con Reggio tariffe elevate, pari a quelle praticate per scali più periferici e superiori alle tariffe in vigore per la Sardegna;

se ritenga che il comportamento delle società in relazione ai servizi per Reggio Calabria sia conforme alle aspettative di quella popolazione nei confronti di una società a partecipazione statale la cui azione dovrebbe essere improntata al conseguimento di finalità generali di sviluppo delle zone del paese particolarmente depresse, specie quando tali finalità, come dimostrato dal traffico degli anni precedenti, coincidono con forti espansioni dei traffici che rendono economica la gestione delle linee in concessione per le quali nei mesi scorsi si era auspicata la continuazione dei servizi da parte dell'ATI sulla base delle positive esperienze di sviluppo realizzate dalla stessa società negli anni scorsi. (4-06064)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del perdurare dello stato di caos e di tensione, che ancora caratterizza il funzionamento dei due istituti tecnici industriali statali di Reggio Calabria, dove dal primo ottobre 1976, data in cui è entrato in vigore lo sdoppiamento dell'istituto « A. Panella », l'attività didattica continua ad essere pesantemente condizionata.

Risulta infatti all'interrogante che la specializzazione di meccanica è stata inopportuna smembrata perché lezioni

ed esercitazioni si svolgono stranamente in entrambi i plessi: i laboratori e i reparti di lavorazione sono rimasti nel vecchio edificio (dove cioè è stata definitivamente sistemata la specializzazione di elettrotecnica del secondo istituto) mentre le lezioni teoriche si svolgono nel nuovo. Questa situazione di anomalia comporta, di fatto, lo svolgimento dell'attività delle tre specializzazioni in entrambi e vanifica nella sostanza la ripartizione razionale della popolazione scolastica dell'istituto « A. Panella ».

A seguito dello sdoppiamento, sarebbe stato invece logico procedere all'inventario generale delle attrezzature e degli strumenti di misura e di controllo e del materiale di consumo comune alle tre specializzazioni e, conseguentemente, fare una ripartizione razionale.

Nulla di tutto questo è stato fatto con grave pregiudizio per la normalizzazione della vita scolastica. Infatti, al secondo istituto specializzazione di elettronica andavano assegnate le attrezzature e gli strumenti, nonché il materiale relativo. Tutto si trova, invece, ancora giacente presso il magazzino dell'istituto « A. Panella ».

A nulla sono valsi gli inviti reiterati del provveditore agli studi a ristabilire la funzionalità e la sicurezza degli impianti ed attuare l'immediato trasferimento patrimoniale delle attrezzature alla specializzazione di elettrotecnica, già deliberato dalle commissioni paritetiche.

Giova ricordare che il provvedimento di sdoppiamento dell'istituto « A. Panella » comporta automaticamente la ripartizione tra i due istituti dei beni necessari al loro funzionamento didattico ed amministrativo. Né rientra nei poteri del consiglio d'istituto, il rifiuto della cessione delle attrezzature relative alla specializzazione enucleata e di una parte dei beni proporzionale all'entità della enucleazione stessa.

Tale situazione di caos è stata riscontrata anche da un ispettore inviato dal Ministero della pubblica istruzione nello scorso mese di luglio.

Si chiede, quindi, di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per nor-

malizzare la vita dei due istituti che potrà avvenire solo dando alla specializzazione di elettrotecnica l'autonomia completa e trasferendo nel nuovo plesso i reparti di lavorazione ed i laboratori di meccanica, in esecuzione delle deliberazioni già adottate. (4-06065)

**FRASCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per sapere — premesso:

che presso la scuola media statale di Maida (Catanzaro) in conseguenza dell'assurdo, inammissibile comportamento del preside, si è venuta a determinare una situazione estremamente precaria anche per il boicottaggio che, detto preside, opera in direzione del doposcuola scoraggiando le iscrizioni e non favorendo il servizio mensa che il Comune intenderebbe istituire, più particolarmente;

che il medesimo preside adotta metodi dispotici e discriminatori sia nei confronti del corpo insegnante che nei confronti degli alunni;

che il 27 giugno 1978, avendo, alcuni insegnanti, partecipato ad una assemblea popolare promossa dalle organizzazioni sindacali e dall'Amministrazione comunale, nonché da tutte le forze politiche locali nel corso della quale è stato auspicato il funzionamento del doposcuola per quanti ne avrebbero fatto richiesta, si sono visti arrivare una lettera di ammonimento da parte del preside per avervi partecipato;

che il 10 maggio 1978, il succitato preside ha ritenuto rimandare a casa tutti gli alunni della medesima scuola media « rei » di aver partecipato alla marcia silenziosa, organizzata dall'Amministrazione popolare di Maida, per l'assassinio dello onorevole Moro;

che per tutta una serie di intralci e di atti abusivi ed illegali del preside, il doposcuola a Maida ed alla frazione Vena non è ancora entrato in funzione —

se il Ministro intenda adottare adeguati provvedimenti atti a creare il necessario clima di serenità nell'ambito della suddetta scuola. (4-06066)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del clamoroso caso verificatosi al liceo scientifico « Leonardo da Vinci » di Reggio Calabria, dove gli esami della sessione autunnale, per l'atteggiamento tenuto da un docente di matematica, il professor Bernardo Laganà, cinque allievi della quarta classe, sezione F, tra cui Grazia Pirrotta e Giuseppe Rinciari, sono stati respinti, pur avendo riportato la sufficienza nelle altre discipline che riparavano.

Risulta all'interrogante che il preside dell'Istituto, professor Vittorio Barone Adesi, si è rifiutato di rimettere ogni decisione in merito al collegio dei docenti di classe. Se questo fosse avvenuto, come giusto sarebbe stato, e come nell'ambito della stessa scuola è avvenuto per altri casi, il collegio avrebbe certamente deciso per la promozione dei cinque alunni.

La gravità dell'accaduto è accentuata da uno sconcertante episodio avvenuto durante l'esame sostenuto dall'allievo Rinciari.

Ma è ancora più inconcepibile il fatto che la prova si è svolta senza la presenza dell'altro componente la Commissione, il professor De Benedictis, assentatosi improvvisamente per motivi che si ignorano. Il De Benedictis, tuttavia, ha poi firmato il verbale, contenente un giudizio negativo nei confronti dell'allievo, senza avere assistito alla prova.

Completa il quadro delle assurdità, il comportamento tenuto successivamente dal preside Barone Adesi il quale si è rifiutato di confermare la frequenza dei predetti allievi nello stesso corso F, adducendo pretestuose motivazioni. Alle legittime proteste del padre dell'allieva Pirrotta, il capo di Istituto avrebbe addirittura replicato invitandolo ad iscriverla in altra scuola. Cosa che poi è avvenuta.

L'interrogante chiede che da parte dell'onorevole Ministro venga disposta una ispezione per accertare i fatti e colpire le responsabilità. (4-06067)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga oppor-

tuno chiarire, al fine di evitare le recenti contrastanti interpretazioni, che il punteggio « per ricongiungimento alla propria famiglia (genitori, fratelli, figli) » di cui alla tabella C allegata all'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978 sui trasferimenti del personale docente, spetta solo nel caso che l'interessato dimostri di far parte dello stesso nucleo familiare anagrafico dei genitori o dei fratelli;

più particolarmente, per sapere se non ritenga essere più equo ripristinare, per esempio, le precise condizioni previste dalla tabella allegata alle ordinanze ministeriali sui trasferimenti del personale docente (datate 25 febbraio 1970, 11 marzo 1971, 23 marzo 1972) per gli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73, per ottenere l'attribuzione del punteggio per « esigenze di famiglia »;

e per sapere infine se, con la prossima ordinanza ministeriale sui trasferimenti del personale docente sarà, finalmente, considerata giustamente anche la frazione di anno di servizio scolastico riconosciuto al fine dell'attribuzione del punteggio perché un anno di servizio scolastico riconoscibile equivale a otto mesi di servizio riconosciuto ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(4-06068)

CANTELMI, RAICICH E BRINI FEDERICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della preoccupante situazione che si è creata nella provincia dell'Aquila fra il personale insegnante delle scuole materne statali, in seguito ai decreti di nomina adottati dal Provveditorato agli studi dell'Aquila, in applicazione della legge n. 463 del 9 agosto 1978, e della circolare ministeriale dell'8 agosto 1978, n. 191;

se è a conoscenza dei criteri adottati nella assegnazione delle sedi per l'anno 1978-79, criteri che appaiono elusivi di una corretta interpretazione della legge e della circolare ministeriale (in particolare il paragrafo 4), la cui disapplicazione ha

leso i diritti di alcune categorie di aspiranti, con conseguenti notevoli danni;

se è a conoscenza che, violando il disposto di cui all'articolo 10, comma settimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, e le disposizioni contenute nella relativa circolare ministeriale di applicazione non è stata rispettata la riserva prevista per i futuri concorsi ed è stato così possibile che insegnanti non legittimate alla nomina siano risultate privilegiate anche nella scelta delle sedi, con conseguente lesione dei diritti delle assistenti, le quali si sono viste ridurre il numero delle sedi per loro disponibili;

se, di fronte a tali palesi violazioni delle norme suindicate, non ritenga doveroso intervenire con tempestività al fine di ristabilire l'equilibrio giuridico, così turbato, e riportare serenità fra tutte le interessate (4-06069)

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso:

che la città di Cuneo si trova su un cuneo chiusa fra due corsi d'acqua: lo Stura ed il Gesso;

che il centro cittadino è collegato con soli tre ponti, due sullo Stura ed uno sul Gesso, ai popolosi sobborghi e frazioni che fanno parte del comune di Cuneo, nonché al territorio della provincia di cui Cuneo è capoluogo;

che per un tratto di circa 30 chilometri, partendo da Borgo San Dalmazzo fino a Fossano, il ponte sul Gesso rappresenta l'unico collegamento fra Cuneo e parte delle sue frazioni e fra la città di Cuneo e parte della sua Provincia;

che il ponte sul Gesso, sul quale convergono ben 5 strade, è stretto, vecchio e pericolante;

che uno dei ponti sullo Stura dal 9 ottobre è stato chiuso al traffico dall'ANAS per lavori -

quali provvedimenti urgenti e concreti intenda adottare l'ANAS, onde risolvere una situazione viaria che si fa ogni giorno più difficile e precaria per la città di Cuneo e la sua provincia con incalcolabili danni per l'economia e con notevole disagio per i cittadini. (4-06070)

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per conoscere - premesso:

che la stragrande maggioranza dei comuni italiani raggiunge modeste dimensioni demografiche (ben spesso meno di mille abitanti) e che le amministrazioni di detti comuni minori in carenza di mezzi finanziari e di personale dipendente particolarmente esperto, non sono in grado di procurarsi consulenze idonee per la corretta applicazione delle leggi via via promulgate, nonché per far fronte alle crescenti esigenze dei loro amministrati con idonei programmi di intervento e istituzione di servizi adeguati;

che, infatti, in tali comuni minori quasi sempre prestano servizio segretari comunali di prima nomina o supplenti privi di esperienza e di adeguati indirizzi e, quindi, non sempre in grado di assistere e consigliare adeguatamente gli amministratori per lo più sprovvisti in campo amministrativo;

che nel passato veniva avviato a tali inconvenienti con le frequenti visite dei vice-prefetti ispettori i quali ispiravano il loro intervento non già a intenti limitativi o repressivi dell'autonomia dello ente locale ma a fattivo spirito di collaborazione fornendo preziose indicazioni e suggerimenti per la corretta impostazione dei molteplici servizi comunali, qualificate consulenze sui più complessi problemi del comune e tutto ciò nel solo interesse della collettività e della pubblica amministrazione;

che tale insostituibile funzione di guida tecnico-legale è in seguito venuta a mancare probabilmente per una errata valutazione concettuale del servizio ispettivo che ha indotto alla rarefazione se non alla soppressione dell'attività del vice prefetto ispettore ripercuotendosi, ciò a danno dei comuni minori con conseguenti disservizi cronicizzati, adozione di atti viziati di illegittimità, trascuratezze ed omissioni che degenerano spesso in inattività per la collettività;

che da più parti, pertanto, si sollecita il ripristino del servizio ispettivo in parola allo scopo di ridare ai comuni la assistenza tecnico-amministrativa di fun-

zionari esperti dello Stato di cui hanno bisogno —

se è nelle previsioni del Ministero il ripristino del servizio ispettivo per i comuni minori con funzioni di guida tecnico-amministrativa. (4-06071)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra del signor Cavazzini Antonio nato il 27 dicembre 1901 a Tizzano Val Parma (Parma). Il Cavazzini ha avanzato ricorsi avverso i decreti del Ministero del tesoro n. 1692196 del 28 agosto 1956 e n. 359833 del 30 settembre 1957. La Corte dei conti ha parzialmente accolto con sentenza del 14 dicembre 1974 n. 40252 i ricorsi stessi. L'interessato ha inoltrato domanda di aggravamento in data 18 novembre 1976 senza avere, fino ad ora, avuto alcuna risposta. (4-06072)

PISONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza che ai purtroppo consueti disagi cui sono soggetti i viaggiatori per scioperi, ritardi, disservizi di aerei e treni, si aggiungono anche disagi meno gravi ma non meno dannosi, quali la endemica mancanza di gettoni telefonici nelle gettoniere a disposizione del pubblico specie alla stazione Termini di Roma;

se ritenga di intervenire sulla SIP per costringerla ad un servizio più regolare e più accurato.

L'interrogante chiede se il Ministro non ravvisa in ciò una ulteriore prova e segno del livello assai basso di efficienza dei nostri servizi pubblici: segno e prova di noncuranza delle esigenze di migliaia di viaggiatori.

L'Italia che è un paese che dal turismo trae notevole risorse dà di sé una immagine di degrado e sciatteria che mal si addice a chi presume di ospitare un così alto numero di turisti. (4-06073)

ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in considerazione della gravità della situa-

zione di numerosissimi assegnatari di case GESCAL i quali non hanno ricevuto tempestiva risposta alle loro domande di riscatto degli alloggi presentate nei tempi dovuti, si possa interpretare la norma dell'articolo 52 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel senso che le domande presentate nei termini debbano ritenersi accettate se non espressamente respinte, anche in assenza di tempestiva risposta. (4-06074)

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere cosa intenda fare il Governo, al di là delle platoniche condanne espresse dai partiti che lo sostengono per porre fine al feroce regime di polizia messo in opera, con i carri armati e con l'assassinio, dall'URSS 10 anni fa, con l'invasione della Cecoslovacchia e che ancora continua in quel paese, con il permanere delle truppe sovietiche di occupazione.

Per sapere inoltre:

se per il Governo italiano non vi siano priorità di carattere morale e civile da difendere di fronte al sopruso e alla violenza del comunismo internazionale che da troppo tempo sono permessi e tollerati dalle nazioni occidentali che si dicono amanti della libertà;

se il Governo italiano pensa di potersi allineare solo alle verbali, generiche espressioni di protesta del PCI, senza prendere decisioni concrete, oppure crede, come sarebbe suo dovere, di rispettare e far rispettare da chicchessia gli accordi internazionali solennemente sottoscritti a Helsinki;

se il Governo ritiene di dare avallo agli ingannevoli espedienti tattici del PCI, o invece vuole difendere il principio della libertà della Cecoslovacchia contro l'imperialismo di Mosca.

L'interrogante chiede che il Governo italiano faccia passi formali presso l'URSS, in osservanza ai diritti dell'uomo e agli accordi di Helsinki per il ritiro immediato delle truppe russe dalla Cecoslovacchia promuovendo altresì, con estrema

decisione nel caso di mancata soddisfazione da parte di Mosca, una analogazione presso l'ONU.

Data la gravità degli avvenimenti, ancora oggi denunciati dalla opinione pubblica mondiale e in particolare dagli uomini di Carta 77 e del dissenso, l'interrogante chiede che venga dato corso con urgenza alla iniziativa e all'intervento italiano, valutando nei fatti quale sarà ancora una volta la credibilità, ormai evanescente sul piano morale e politico, del Governo Andreotti appoggiato dai comunisti.

(4-06075)

BAGHINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere che iniziative intende adottare per risolvere il problema dell'industria ligure Mammut, che — nel rispetto di quanto era contenuto nell'ordine del gior-

no che l'interrogante aveva presentato in aula e che il Governo ha accettato nella seduta del 25 marzo 1976 — necessita di un urgentissimo ed energico intervento.

L'industria Mammut in base agli impegni assunti doveva essere posta sotto la gestione IPO-GEPI con la garanzia del mantenimento della piena occupazione del personale dipendente, invece al momento attuale la sorte di quelle maestranze e della stessa azienda è tutt'altro che tranquilla e proprio in questi giorni deve essere registrata purtroppo l'indecisione degli organi competenti di provvedere nel senso accettato a suo tempo da codesto Ministero; non solo, ma tutto mostra che gli organi competenti cercano di scaricarsi di ogni responsabilità con grave nocumento per la produzione e con grande fermento allarmistico tra i dipendenti.

(4-06076)

\* \* \*



**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — in ordine alla grave situazione che si profila fra le maestranze, le organizzazioni sindacali e la direzione della Nuova Innocenti di Milano a seguito:

a) della mancata coerente applicazione dell'accordo del marzo 1976;

b) della precaria situazione che interessa i lavoratori frequentanti i corsi di qualificazione professionale;

c) della mancata turnazione dei lavoratori interessati alla Cassa integrazione guadagni;

d) delle iniziative assunte dal signor De Tomaso nei confronti del consiglio di fabbrica —:

quali interventi di controllo i Ministri interessati hanno esercitato per un rigoroso e corretto uso del finanziamento (circa 43 miliardi) avuto per il recupero produttivo ed occupazionale in attuazione dell'accordo del marzo 1976 e se risponde a verità che funzionari del Ministero che avevano compiti ispettivi presso la Nuova Innocenti a Milano sono stati impediti dall'esercitare il loro adempimento istituzionale dalla GEPI e dal socio De Tomaso;

quali interventi si intendono svolgere per assicurare ai lavoratori, che hanno concluso i corsi di formazione la corresponsione delle previdenze della Cassa integrazione guadagni;

quali atti concreti s'intendono compiere per realizzare con il massimo di urgenza il richiesto incontro dalla Federazione lavoratori metalmeccanici in sede di Ministero competente.

(3-03130)

« FERRARI MARTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere — in relazione alle dimissioni dell'assessore all'urbanistica del Comune di Rho, determinate dalla accusa di avere rilasciato

licenze edilizie legate ad interessi personali e alle accese polemiche che ne sono seguite che hanno creato sfiducia nei confronti della amministrazione comunale — se e quali responsabilità di natura amministrativa siano emerse e se non ritiene, eventualmente, di promuovere indagini per l'accertamento di tali responsabilità.

« Il consiglio comunale di Rho ha costituito una commissione di inchiesta per il riesame delle licenze edilizie rilasciate dal 1960 ad oggi, ma a prescindere dalle conclusioni alle quali perverrà tale commissione, ritengono gli interroganti che sia necessario accertare la verità sull'episodio sopra indicato al fine di dare una soddisfacente risposta alla cittadinanza di Rho in ordine a fatti di malcostume politico e amministrativo che hanno influito negativamente anche sul regolare funzionamento del consiglio comunale e sulla attività del sindaco il quale si sarebbe astenuto temporaneamente dalle sue funzioni in conseguenza delle vicende connesse ai fatti sopra riferiti.

« Gli interroganti chiedono infine se il Ministro dell'interno non ritenga di promuovere una inchiesta formale presso il comune di Rho sulla legittimità delle licenze edilizie rilasciate negli ultimi anni.

(3-03131)

« BOLLATI, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali iniziative intendono adottare per venir incontro alle motivate richieste del personale del disciolto ONMI e riguardante il trattamento di fine servizio così come stabilito dalla legge di scioglimento e la successiva modifica.

« Per conoscere altresì se ritengono che il perdurare di una situazione di stallo motivata da esigenze di interpretazione legislativa vada rapidamente superata al fine di non ledere i giusti diritti acquisiti dai lavoratori e sanciti nella legge.

(3-03132) « CHIOVINI CECILIA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, FORNI, SEPPIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

per quali motivi il Governo non ha ottemperato all'impegno, assunto con il verbale di intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali, la FIARO e le regioni il 5 ottobre 1978, ad integrazione e modificazione dell'intesa del 16 febbraio 1978, secondo il quale avrebbe dovuto presentare un provvedimento relativo alla riqualificazione professionale del personale ospedaliero in servizio e a farlo in tempo utile per consentirne l'applicazione per il corrente anno 1978-1979;

se ritenga che l'assenza di tale provvedimento contribuisca ad alimentare il malessere e la conflittualità in atto nel settore degli ospedali — tenuto conto che la riqualificazione del personale e in particolare l'accesso degli infermieri generici in servizio e in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore costituiscono obiettivi della lotta in corso, coerenti non solo con la giusta aspirazione dei lavoratori alla professionalità, ma anche con la esigenza di migliorare la qualità dei servizi sanitari in prospettiva della riforma;

se ritenga di dover accelerare i tempi della presentazione del provvedimento anche per evitare che le iniziative delle regioni, intese ad affrontare il problema acuto della riqualificazione del personale sin dall'anno 1978-1979, non finiscano per determinare, in assenza di norme statali, disparità regionali sui provvedimenti incentivanti la frequenza ai corsi.

(3-03133) « MARRAFFINI, ARNONE, TESSARI  
GIANGIACOMO, SANDOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere in che modo il Governo intende risolvere urgentemente il problema dei tessili in Calabria, da più di due anni in lotta per ottenere la garanzia del mantenimento del posto di lavoro.

« Si fa presente che lo scarso impegno con il quale il Governo ha trattato finora detto problema ha determinato una esplosione di rabbia, non soltanto tra i tessili ma anche tra le popolazioni interessate che si è tradotta nell'occupazione degli uffici della giunta regionale che dura ormai da dieci giorni e che potrebbe ancora avere conseguenze più gravi.

(3-03134)

« FRASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per sapere:

1) se corrisponde a verità la notizia circa la creazione di un monopolio per la produzione della carta in Italia mediante la cessione a un gruppo privato delle aziende cartarie dell'EFIM (la CRDM con stabilimenti a Barletta, Besozzo, Isola Liri, Toscolano) e della SME-IRI (la CIR con stabilimenti a Chieti, Coazze, Serravalle per la carta ed Airola e Quarena per il fibrato);

2) se la creazione di un gruppo dove confluiranno le cartiere delle partecipazioni statali e quelle del gruppo Burgo-Fabrocart potrebbe creare una situazione di pericoloso monopolio della carta a livello nazionale anche in contrasto con le direttive e gli orientamenti della CEE in campo di libera concorrenza;

3) come tale operazione tenga eventualmente presente l'assetto delle cartiere Milani di Fabriano anche in considerazione dell'impegno allo sviluppo delle stesse, portato avanti in questi ultimi anni dal potere pubblico ed anche sotto l'azione personale del senatore Dosi, il quale si è per lunghi anni prodigato per lo sviluppo delle cartiere fabrianesi;

4) come la creazione di un monopolio della carta in Italia sarebbe compatibile con le proposte avanzate dagli esperti che hanno lavorato al piano carta in base alla legge 675 attualmente in discussione al CIPE.

(3-03135) « MERLONI, CASTELLUCCI, SABBATINI ».